

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 16/09/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/30157-corte-di-appello-di-palermo-sezione-terza-sentenza-23-gennaio-2010>

Autore: sentenza

Corte di Appello di Palermo sezione terza Sentenza 23 gennaio 2010

Presidente Trizzino, Estensore Pardo. Imputati Aie. Michele ed altri

1) *l'imprenditore che raggiunto un accordo con l'organizzazione mafiosa avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione alla stessa ad eseguire opere in varie parti del territorio regionale siciliano ed il pagamento di una somma fissa a titolo di pizzo per ciascuna di dette opere realizzate, vi dia puntuale esecuzione, in un lungo arco temporale ed in relazione a centinaia di opere e cantieri, non può ritenersi vittima dell'associazione bensì colluso con la medesima e precisamente finanziatore di questa, avendo assicurato la costante percezione di somme all'associazione pur in assenza di qualsiasi specifico episodio di estorsione o minaccia connesso a ciascuna opera.*

Gli indici rivelatori dell'esistenza di un siffatto accordo vanno rinvenuti: nella ripetizione delle richieste di autorizzazione; nell'assunzione delle iniziative da parte dell'imprenditore e non degli associati mafiosi, nella reiterazione dei pagamenti per un lungo periodo temporale, nel versamento di somme fisse e non variabili; nella percezione di dette somme da parte di associati di vertice dell'organizzazione, e, soprattutto, nella mancata denuncia di tutte dette condotte da parte dell'operatore economico.

2) *il pubblico ufficiale che appreso della diffusione a esponenti mafiosi intercettati delle notizie da lui rivelate ad altri riguardanti dette attività investigative, ha poi proseguito in tempi successivi nel compimento di condotte analoghe non può ritenersi autore di una semplice imprudenza bensì di una condotta ispirata dalla precisa volontà di agevolare l'organizzazione tramite continue rivelazioni e ciò indipendentemente dal movente che può anche essere stato parzialmente o totalmente non coincidente con tale rappresentazione e volizione.*

Una siffatta condotta essendo caratterizzata dalla piena consapevolezza di agevolare l'organizzazione, avendo appreso il p.u. che le notizie passate a soggetti con cui era in stabile contatto transitavano poi ai mafiosi colora di contenuto l'elemento volitivo significando che il pubblico ufficiale volle la realizzazione dell'evento agevolatore dell'associazione che è il contenuto dell'elemento soggettivo del delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p..

3) *Sebbene l'aggravante di cui all'art. 7 DL 152/1991 sia caratterizzata dalla direzione finalistica della condotta ad agevolare l'associazione non è per ciò solo necessario ed indispensabile che l'unica forma di elemento soggettivo compatibile con la stessa sia quella del dolo intenzionale.*

Se infatti il dolo è diretto ogni qual volta l'agente preveda come certo o altamente probabile l'evento della propria condotta non si vede perché una tale ipotesi di volizione non debba essere compatibile con il dolo specifico di cui all'art. 7 DL 152/1991; è ben possibile quindi che l'aggravante ricorra quando l'agente ponendo in essere una determinata condotta prevede l'evento di agevolazione dell'associazione come certo od altamente probabile non essendo necessario ed indispensabile che lo scopo unico della azione od omissione sia quello di agevolare l'associazione.

L'accettazione del rischio può quindi prospettarsi in diverse forme ed intensità soltanto alcune delle quali sono riconducibili all'ipotesi del dolo eventuale per sua natura incompatibile con il dolo specifico richiesto anche dall'aggravante dell'art. 7 DL 152 /91.

4) *in ordine alla ricollegabilità dell'aggravante dell'art. 7 DL 152/91 all'ipotesi di favoreggiamento di un associato di vertice dell'organizzazione, deve ribadirsi che l'aiuto prestato al singolo associato ove questi ricopra un ruolo dirigenziale necessariamente si risolve in un aiuto prestato all'associazione la cui operatività sarebbe certamente compromessa, ridotta o comunque limitata dall'arresto del capo.*

Invero l'aiuto prestato ad un organo direttivo di un'associazione favorisce l'operatività dell'intero gruppo sotto diversi profili, quali il mantenimento immutato della scala gerarchica di comando, la conservazione della funzionalità direttiva, la perpetrazione di fattispecie delittuose programmate proprio dal vertice dell'organizzazione.

5) *Se dovesse pure affermarsi che l'aggravante dell'art. 7 cit. può essere riconosciuta nel delitto di favoreggiamento solo in presenza di una condotta che sia caratterizzata dalla oggettiva funzionalità ad agevolare le sorti dell'associazione, l'aver permesso l'interruzione delle indagini sui collegamenti mafia-politica che stavano per essere approfonditi efficacemente sulla base di emergenze oggettive costituite da intercettazioni, l'aver interrotto ogni osservazione sulle attività di un soggetto che dopo essere stato pluricondannato per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa era nuovamente stato posto sotto controllo ed aveva persino ripreso i contatti e gli incontri con altri pure in passato condannati per analoghi delitti, è condotta che integra questo requisito.*

6) *Seppure l'aggravante di mafia nell'ipotesi agevolatrice (art. 7 DL 152/91) viene contestata sempre in relazione a fatti di reato commessi o in concorso od a vantaggio di membri delle varie realtà criminali aventi stampo mafioso, nulla esclude però che essa in astratto possa sussistere in connessione a condotte anche di soggetti legati alle predette organizzazioni da vincoli o rapporti non rientranti necessariamente nella struttura della partecipazione.*

Non può essere escluso che l'agevolazione dell'associazione mafiosa nel suo complesso e non anche in un singolo appartenente, possa essere conseguenza di una condotta tesa ad aiutare ad eludere le investigazioni un soggetto che pur non essendo membro dell'organizzazione abbia comunque prestato contributi in favore della stessa.

In particolare qualora il favoreggiamento riguarda le attività poste in essere da un soggetto che pur non facendo parte dell'organizzazione mafiosa viene chiamato a svolgere per la stessa una prestazione di rilevanza particolare e quindi a rendere conseguentemente un contributo essenziale, non sostituibile, e l'agente abbia piena consapevolezza di tale aspetto, non vi è alcuna ragione per negare la sussistenza che l'aggravante di mafia possa sussistere in relazione al favoreggiamento di un concorrente esterno.

Se questi viene chiamato a rendere un contributo essenziale per l'organizzazione mafiosa, il soggetto che lo aiuta ad eludere le investigazioni ove abbia piena consapevolezza del ruolo precipuo che il concorrente esterno svolge nell'interesse dell'organizzazione mafiosa, agisce al fine di aiutare il predetto, comunicandogli ad esempio l'esistenza di investigazioni a suo carico, ed altresì al fine di agevolare le attività dell'associazione che si avvale del contributo essenziale dell'esterno.

.....In particolare, la difesa affrontava il primo dei temi svolti ed approfonditi dall'impugnata pronuncia riguardante le attività svolte dall'impresе dell'Aie. nel settore delle strade di penetrazione agraria nel territorio siciliano e nella Provincia di Palermo in particolare; rimandandosi all'impugnata pronuncia per l'approfondimento del procedimento autorizzativo, delle competenze dell'Assessorato Regionale, del ruolo dei Presidenti delle Associazioni costituite appositamente, appare sufficiente sottolineare che le imprese Aie. nel corso di un quindicennio compreso tra il 1987 ed il 2003 risultano avere realizzato un numero assai elevato di strade di penetrazione agraria (n. 289) incassando il contributo massimo previsto dalla normativa regionale e realizzando, così, profitti assai ingenti, superiori ai 10 miliardi di lire, secondo quanto risultante oltre che dalla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale anche dalla stessa deposizione del consulente della difesa (dott. Errante Parrino).

Orbene, il Tribunale riteneva che l'Aie. avesse conseguito una posizione dominante nel predetto settore specifico grazie ai suoi rapporti collaborativi con l'associazione mafiosa che l'avevano favorito nella individuazione delle aree ove effettuare le opere e nella scelta di dette imprese da parte degli interessati, circostanza, questa, che sarebbe provata in primo luogo dalle modalità di pagamento del c.d. "pizzo" da parte dell'Aie.. Questi invero, secondo un pacifico quadro probatorio costituito anche dalle dichiarazioni dello stesso appellante, versava un importo fisso di sette milioni di lire per ciascuna strada da realizzare che, dopo essere stato consegnato ai rappresentanti della famiglia mafiosa di Bagheria in contatto con l'imprenditore, veniva fatto pervenire direttamente al capo dell'organizzazione Bernardo Provenzano il quale, poi, procedeva a smistare l'importo alle famiglie mafiose operanti nel territorio di realizzazione della singola strada.

Dati per scontati tali elementi di fatto, sui quali non sorge contrasto tra le parti, occorre valutare tale attività e, soprattutto, considerare se una condotta di tal genere possa effettivamente essere ritenuta compatibile con le figure giurisprudenziali richiamate dall'impugnata pronuncia e cioè

quelle dell'imprenditore colluso e dell'imprenditore vittima, in cui il primo è colui che, anche secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione:".....è entrato in rapporto sinallagmatico con l'associazione, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'*imprenditore* nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità" (Cass.39042 dell'1-10-2008 RV 242318).

Orbene, ritiene la Corte, che per quanto attiene al settore di realizzazione delle strade di penetrazione agraria la conclusione cui è pervenuto il primo Giudice circa l'avvenuta acquisizione delle imprese Aie. sul mercato di una posizione dominante rispetto alle altre imprese operanti, è affermazione sostanzialmente condivisibile, dovendosi precisare che a detta statuizione si perviene proprio in forza delle modalità assolutamente particolari ed anomale di pagamento del pizzo così come descritte dallo stesso interessato. Premesso, infatti, che è dato comune e non contestato che tutte le imprese o attività commerciali le quali svolgono attività in una determinata area territoriale quantomeno della Sicilia Occidentale sono chiamate a versare somme di denaro all'associazione mafiosa, anche se dette imprese siano riferibili a soggetti organici dell'organizzazione, indubbiamente la posizione assunta dall'Aie. presenta assoluta particolarità.

Invero, pur ancora a non volere considerare le chiamate di correttezza formulate dai collaboratori di giustizia e dal Giuffrè in particolare, lo stesso Michele Aie. nel corso del suo esame dibattimentale ha riferito che dopo il 1987, anno in cui le imprese avevano subito vari attentati intimidatori con danneggiamento di più mezzi, egli aveva appreso che avrebbe dovuto versare delle somme all'associazione mafiosa in occasione dell'esecuzione dei lavori di realizzazione delle strade interpoderali. Detta somma gli veniva indicata in un importo fisso pari a sette milioni di lire per ciascuna di tali opere. Precisava ancora l'imputato che a seguito di tali minacce si era convinto a cagione delle stesse ad accettare l'imposizione sicchè, prima dell'inizio dei lavori di ciascuna strada delle oltre 280 realizzate, si incontrava con l'esponente della famiglia mafiosa di Bagheria che costituiva il suo contatto, da egli indicato nel Carlo Castronovo

quantomeno nel periodo iniziale, al quale comunicava la zona di realizzazione dei lavori. Solo dopo avere ottenuto una forma di "autorizzazione" da parte dell'associazione mafiosa, provvedeva a dare indicazione alle imprese per la sistemazione dei cantieri e l'inizio dei lavori. terminate le opere versava alla stessa famiglia mafiosa di Bagheria la somma convenuta.

Questo essendo in sintesi il sistema descritto dallo stesso imputato, occorre sottolineare che lo stesso risultava operativo per un lungo periodo temporale e cioè dalla fine degli anni '80 ai primi anni 2000 e per un lunghissimo elenco di opere, visto che, come già anticipato, le imprese dell'Aie. risultano avere realizzato ben 289 strade interpoderali proprio durante detto arco temporale.

Occorre, pertanto, valutare ed approfondire il tema della possibile permanenza di uno status di timore ed intimidazione da parte del supposto soggetto passivo dell'estorsione pur a lunga distanza temporale dai fatti intimidatori iniziali ovvero accertare se, nel corso del lungo rapporto configurante un'ipotesi di contratto illecito, si siano ripetute in danno della parte offesa ulteriori condotte di minaccia o violenza che abbiano riaffermato il carattere vessatorio dei pagamenti.

Ed occorre rammentare che per la sussistenza dell'ipotesi estorsiva e comunque anche delle altre fattispecie ad essa assimilabili (violenza privata etc.), la minaccia, intesa quale prospettazione di un danno futuro ed ingiusto, deve presentare un carattere di attualità, essendo indispensabile accertare che la parte offesa si sia determinata al compimento di una determinata azione proprio per effetto della coartazione della volontà subita che, se non deve cagionare un totale annullamento della capacità di autodeterminazione, certamente deve essere permanentemente condizionata dal timore di subire un danno grave alla persona.

Ora, se tali devono essere i requisiti della minaccia tipica del reato di estorsione o comunque anche di altre fattispecie penali tendenti ad ottenere una condotta contra ius da parte del soggetto passivo per effetto della compressione della libera autodeterminazione, è certo che, a fronte di una

iniziale prospettazione di danni ingiusti od anche nel caso di attentati intimidatori subiti, quando si raggiunga un accordo con l'autore del delitto in previsione di attività da svolgere in futuro, difficilmente potrà parlarsi di metus permanente ove le attività del soggetto passivo proseguano per circa un quindicennio e riguardino un numero elevatissimo di opere.

In tali casi, se è indiscutibilmente vero che il momento iniziale di stipulazione di un sostanziale accordo può ritenersi viziato nella libertà del consenso di una delle parti, è però certo che la duratura, pacifica, spontanea, ininterrotta applicazione dei termini dell'accordo caratterizzata dall'assenza di denunce per i numerosissimi pagamenti che l'imprenditore sarebbe stato costretto ad effettuare, muta i termini valutativi della vicenda complessiva, dovendosi appunto ritenere che più emergenze di fatto denotino l'esistenza di un vero e proprio accordo concluso tra associazione mafiosa ed imprenditore, in virtù della quale quest'ultimo accetta quelle particolari modalità di pagamento quale tecnica operativa dell'impresa.

E se a ciò si accompagna che in virtù dell'accordo predetto è l'imprenditore stesso che assume sistematicamente l'iniziativa di contattare l'esponente mafioso per rappresentargli la prossima realizzazione di lavori in aree determinate, richiedendogli espressamente l'autorizzazione preventiva all'esecuzione delle opere, così come avveniva da parte di Aie., e che effettua poi i versamenti delle somme di denaro agli associati, è certo che raffigurare una tale condotta in termini di esecuzione di una minaccia estorsiva appare difficilmente prospettabile e frutto di una sostanziale forzatura interpretativa.

E ciò è ancor più difficile e diviene realisticamente impossibile in relazione alle richieste di autorizzazione ed ai pagamenti effettuati dall'imprenditore a distanza, si badi bene, non di mesi o di qualche anno dal primo episodio, bensì di lustri o persino decenni, quando, ritenere che il soggetto passivo continui l'esecuzione sistematica e puntuale dell'accordo illecito perché coartato nella propria libera determinazione, appare veramente improspettabile.

Quindi, posto che l'Aie. era parte di un accordo stabilizzato con l'organizzazione mafiosa in forza del quale egli: a) richiedeva l'autorizzazione sempre ai medesimi soggetti suoi interlocutori; b) effettuava i lavori solo dopo avere ottenuto assicurazioni da parte degli stessi; c) versava sempre la stessa somma che veniva veicolata direttamente al capo mafia Provenzano può, ed anzi deve ritenersi, che in tal modo l'esecuzione dell'accordo gli consentiva di operare in posizione certamente differente rispetto a tutti quegli altri soggetti imprenditori che dovevano relazionarsi con gli esponenti mafiosi per ciascuna opera cercando i referenti e contrattando i pagamenti dovuti.

Egli dava puntuale esecuzione ad un accordo che lo garantiva dalle ritorsioni e, così facendo, aumentava la potenzialità operativa di un'impresa che certamente aveva anche notevoli capacità tecniche, probabilmente mancanti ad altri, ma che sicuramente si trovava avvantaggiata dalla circostanza che il suo vertice, stabilito un accordo con l'organizzazione criminale, aveva la possibilità di eseguire lavori in ogni parte della Sicilia pur controllata dalle famiglie mafiose con le quali era in contatto tramite l'intermediazione dei bagheresi fedeli al Provenzano senza subire minacce o pressioni di sorta.

E quindi, per affermare che la posizione dominante acquisita dall'Aie. nel settore delle strade sia stata conseguenza dei suoi rapporti con l'organizzazione mafiosa, non è necessario provare che proprio grazie all'intermediazione del gruppo criminale l'impresa del predetto imputato fu assegnataria di vari progetti ed opere, essendo sufficiente affermare che la puntuale, ripetuta e costante osservanza di quell'accordo a monte stabilito con gli esponenti mafiosi, lo metteva in condizione di operare con lo stabile consenso del gruppo criminale.

Vi è quindi un accordo preventivo tra mafia ed imprenditore in ordine alle modalità di pagamento del pizzo ed alla fase della esecuzione delle opere che denota l'insussistenza di qualsiasi concreta ipotesi di minaccia o ritorsione e la cui esecuzione determina di fatto una posizione dominante nel mercato. Al proposito va sottolineato che solo gli imprenditori che sono

disposti a stipulare e a dare esecuzione precisa a questo genere di accordi con l'organizzazione possono lavorare sul territorio indisturbati e tra questi vi era sicuramente l'Aie..

In conclusione può affermarsi che l'imprenditore che raggiunto un accordo con l'organizzazione mafiosa avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione alla stessa ad eseguire opere in varie parti del territorio regionale siciliano ed il pagamento di una somma fissa a titolo di pizzo per ciascuna di dette opere realizzate, vi dia puntuale esecuzione, in un lungo arco temporale ed in relazione a centinaia di opere e cantieri, non può ritenersi vittima dell'associazione bensì colluso con la medesima e precisamente finanziatore di questa, avendo assicurato la costante percezione di somme all'associazione pur in assenza di qualsiasi specifico episodio di estorsione o minaccia connesso a ciascuna opera.

Gli indici rivelatori dell'esistenza di un siffatto accordo vanno, come anticipato, rinvenuti: nella ripetizione delle richieste di autorizzazione; nell'assunzione delle iniziative da parte dell'imprenditore e non degli associati mafiosi, nella reiterazione dei pagamenti per un lungo periodo temporale, nel versamento di somme fisse e non variabili; nella percezione di dette somme da parte di associati di vertice dell'organizzazione, e, soprattutto, nella mancata denuncia di tutte dette condotte da parte dell'operatore economico, tutte circostanze queste puntualmente presenti nelle condotte dell'Aie. in relazione alle attività imprenditoriali nel settore delle strade ed in quello edile tra la fine degli anni '80 ed i primi anni 2000.

Se, quindi, dovesse pure riconoscersi fondatezza alla tesi difensiva secondo cui non è stata acquisita prova dei vantaggi che l'associazione mafiosa ha assicurato all'Aie. nell'ambito di quel rapporto sinallagmatico individuato dal Tribunale, non per ciò solo dovrebbe ritenersi venuta meno ogni prova circa la presunta attività di finanziamento dell'organizzazione mafiosa e la conseguente collusione dello stesso con tale gruppo criminale.

Se infatti il dibattimento di primo grado può non avere provato che l'assunzione delle commesse relative alla realizzazione di strade interpoderali sia dipesa da un intervento coartatore o comunque di

pressione proveniente da singoli od interi settori di "Cosa Nostra", così come dedotto dalla difesa, ciò non è elemento sufficiente a far venire meno la prova della collusione, potendosi ravvisare la stessa anche nell'esecuzione di un patto con la medesima organizzazione stabilito preventivamente in forza del quale l'attività imprenditoriale abbia ricevuto garanzia, sostegno e conseguente rafforzamento.

Un conto è investire in un'impresa che può contare su un accordo di tale genere e che può quindi pianificare i costi ed aumentare la propria capacità operativa, altro è confrontarsi ripetutamente ed in diversi ambiti territoriali con agguerriti componenti dell'organizzazione mafiosa ai quali, dopo avere subito minacce od atti intimidatori, si sia costretti a versare somme di denaro, garantire subappalti nella fase di esecuzione dei lavori, assumere personale segnalato, acquistare materiale presso rivenditori segnalati ed a prezzi spesso anche imposti.

Se quindi, il dato della effettiva capacità operativa e tecnica dell'impresa Aie. nel settore delle strade non può essere contestato, sicché è certamente vero che il successo possa dipendere anche da tale aspetto organizzativo, non può però ritenersi che la posizione dominante acquisita in tale settore ed indiscutibile a fronte del numero di strade realizzate, ben 289 sul complesso del numero regionale, sia stato frutto solo di questa capacità, essendo emerso un indiscutibile accordo con l'organizzazione mafiosa certamente idoneo a rafforzare detta capacità operativa.

E che questa lettura sia quella fondata appare, ad avviso di questa Corte, desumibile anche da una fondamentale circostanza di fatto e cioè dall'assenza di qualsiasi denuncia da parte di Aie. per un numero di episodi estorsivi che sarebbe vicino ai 300, dovendo segnalarsi che le sole denunce presentate in atti, riguardano danneggiamenti a cantieri od a mezzi in un lungo arco temporale ma mai specifici episodi estorsivi ai suoi danni. Anche tale elemento denota certamente l'assoluta anomalia della situazione di fatto esistente nel caso di specie, posto che, la mancata comunicazione all'autorità di polizia o giudiziaria di un così elevato numero di fatti delittuosi subiti, è indice non di un perenne stato di assoggettamento,

quanto del raggiungimento di un patto, tacito od espresso, con la struttura organizzativa.

E proprio con riferimento a tale aspetto occorre considerare poi l'unico, ipotetico, argomento contrario a detta tesi, pure sostenuto dalla difesa, e costituito dalla dedotta esecuzione in danno delle imprese Aie. di una serie di attentati intimidatori durante il periodo temporale oggetto di analisi che avrebbero determinato un perdurante ed intatto stato di timore nell'imputato.

Orbene, al proposito, si segnala che tutti gli episodi provati dalla difesa con la produzione documentale a sostegno dei motivi di gravame ed in particolare con gli atti indicati nei numeri da 1 a 14 dell'elenco allegato, non possono ritenersi idonei, a giudizio di questa Corte, a ritenere che effettivamente ed in concreto Michele Aie. fu sottoposto nel corso dell'esecuzione di numerosissime strade di penetrazione agraria ad una costante e reiterata attività intimidatoria da parte dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", solo in forza della quale si vedeva costretto a versare la somma fissa stabilita per ciascuno di detti interventi in quella di sette milioni di lire.

Ed a tale conclusione si perviene proprio dall'analisi specifica dei vari episodi documentati; invero, i primi episodi datati 1987 e di cui ai documenti da n. 1 a n. 3 devono essere storicamente collocati in quel periodo in cui anteriormente alla stipulazione dell'accordo con l'organizzazione mafiosa bagherese, ed in particolare con quella fazione fedele al Provenzano, risultata vincente all'esito di un aspro contrasto con altro gruppo, le imprese Aie. furono oggetto di attività minatorie. A fronte di tali episodi poi, nessuna rilevanza ritiene la Corte di dovere attribuire a quegli episodi di furto che ben lungi dal rappresentare espressione di attività intimidatorie sono normalmente attribuibili a condotte rientranti nel settore della c.d. microcriminalità che per aziende di discrete se non notevoli dimensioni come quelle dell'Aie. dotate di numerosi macchinari e mezzi costituiscono evento non certamente allarmante od imprevedibile. Così vanno escluse dal novero degli episodi significativi le vicende relative

a tutte le denunce successive al novembre del 1998 (documenti difesa da n. 9 a n. 14) proprio perché attinenti a semplici furti di mezzi o apparecchiature d'impresa, totalmente incompatibili con le prospettate condotte intimidatorie provenienti dall'associazione mafiosa.

Residuano quindi, quali condotte concretamente intimidatorie, poste in essere ai danni dell'Aie. durante la vigenza di quel stabile patto concluso con l'organizzazione in virtù del quale egli, preventivamente richiedeva l'autorizzazione e poi versava una cifra fissa per ciascun cantiere stradale, soltanto quattro episodi di cui ai documenti da n. 4 a n. 8 relativi uno ad un fatto avvenuto in Provincia di Messina e, quindi, in un'area ben distante da quella di ordinaria attività di "Cosa Nostra" palermitana e quindi difficilmente ricollegabile ad un contesto intimidatorio che l'Aie. avrebbe subito nel territorio bagherese e, gli altri tre, verificatisi tra il luglio del 1993 ed il maggio del 1995 in uno dei quali peraltro si era verificato anche un fatto di furto e quindi un reato specifico che appare contrastare con l'intento minatorio.

La lettura di tali dati, pertanto, impone conclusioni diametralmente opposte a quelle sottolineate nei motivi di appello dalla difesa, dovendo ritenersi infatti che, espunti gli episodi verificatisi prima del raggiungimento dell'accordo illecito e quelli attribuibili con evidenza a semplici furti di materiali o mezzi da parte di ignoti estranei a logiche ed attività mafiose, il numero degli episodi estorsivi subiti dall'Aie. e dalle sue imprese nei, si badi bene, circa 300 cantieri installati per la realizzazione di strade, e quindi senza volere contare quelli attinenti numerose altre opere edili pure poste in essere, non è quindi per nulla significativo di una costante pressione mafiosa ai danni dell'appellante ma, anzi, dimostrativo proprio del contrario e cioè del fatto che, a parte sporadici casi, i cantieri dell'Aie. godevano della protezione dell'organizzazione così come risulterà anche dall'analisi di ulteriori dati processuali ed in particolare dai messaggi interni all'organizzazione ritrovati ed in cui si fa riferimento proprio all'imputato, nonchè dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e del Giuffrè in particolare.

E se anche una simile affermazione non dovesse essere condivisa, certamente ritenere che Aie. Michele sia stato costretto con l'imposizione mafiosa a versare la somma di 7 milioni di lire per ciascuna delle strade interpoderali realizzate in un periodo temporale ricompreso tra il 1987 ed i primi anni 2000, a fronte di intimidazioni risalenti proprio al 1987, poi ricomparse in soli tre sporadici casi tra il 1993 ed il 1995, è un'affermazione che non può trovare accoglimento, dovendosi invece ritenere che l'analisi dei fatti faccia escludere la possibilità di ritenere concreta, attuale e persistente la minaccia di un danno alla propria incolumità in occasione dei numerosissimi versamenti effettuati in un arco temporale di quasi un quindicennio.

Se, pertanto, si tiene presente che con il suo costante e puntuale adempimento a tale singolare accordo, l'Aie. ha garantito l'incasso di rilevantissime somme di denaro da parte dell'organizzazione (pari a quasi 2 miliardi di lire), la tesi del finanziamento volontario può ritenersi avere trovato piena conferma già sulla base della stessa prospettazione difensiva dei fatti, non potendosi negare che il prolungato adempimento di quell'accordo ben lungi dal costituire esecuzione di una permanente attività estorsiva da parte del soggetto passivo, fu invece una scelta operativa che garantiva all'imprenditore certezza sui costi suppletivi connessi alla presenza dell'organizzazione mafiosa sul territorio ed, al contempo, lo garantiva da attentati ai danni delle imprese medesime.

Certamente questa Corte è ben consapevole della difficoltà di "fare impresa" nel territorio siciliano, ove è stata ripetutamente riconosciuta la presenza di un'agguerrita organizzazione mafiosa capace di incidere sul tessuto economico e di stringere d'assedio le attività imprenditoriali, ma tale particolare situazione e condizione non può però legittimare condotte che, ben lungi dal costituire espressione di metus nei riguardi dell'organizzazione medesima, si profilino invece quali attività poste in essere in collegamento con la stessa, al di fuori dei parametri normativi dei delitti contro la persona, in forza di accordi pattuiti tra le parti ed ai quali viene poi data libera esecuzione in tempi anche assai lunghi.

Peraltro, come risulterà ancor più evidente in seguito, l'analisi degli elementi processuali ha fatto emergere ulteriori condotte di dazione di somme di denaro dall'Aie. ad associati mafiosi di spicco del territorio bagherese che denotano, quindi, un modus operandi ben preciso dell'imputato, sostanzialmente analogo a quanto dallo stesso posto in essere nei suoi rapporti con esponenti della pubblica amministrazione o delle forze dell'ordine tutti beneficiati da considerevoli regalie in denaro od altri beni dall'imputato (e, per questo, ad esso grati se non addirittura proni), il quale ha individuato nel pagamento di somme di denaro alle variegate figure con le quali veniva in contatto un "sistema" per accrescere la forza operativa e capacità delle proprie imprese.

Tale dato può ritenersi essere emerso con evidenza dalle molteplici acquisizioni probatorie, stante che l'Aie., il quale usufruiva di entrate illecite assai considerevoli per come risulterà dalle emergenze in tema di truffe sanitarie, utilizzava detti guadagni illeciti assai cospicui per assicurarsi il favore di pubblici dipendenti, rappresentanti delle forze dell'ordine ed associati mafiosi tutti evidentemente allo stesso legati e conseguentemente pronti a difenderne la posizione sia nel settore imprenditoriale che in quello dei rapporti personali. Egli quindi aveva costituito una rete di rapporti attraverso l'uso spregiudicato di considerevoli elargizioni di denaro che gli permettevano di acquisire una posizione dominante nel settore imprenditoriale siciliano tale da farlo divenire il primo contribuente dell'isola ma tali versamenti non sono avvenuti in un contesto di vessazioni ed intimidazioni subite dall'imputato bensì appaiono frutto di una ben precisa scelta dell'imprenditore il quale, ben compreso il potere corruttivo del denaro, ne ha sistematicamente disposto all'evidente fine di accrescere il proprio potere.

Michele Aie. quindi ha costituito per l'associazione mafiosa un canale privilegiato attraverso il quale innanzi tutto acquisire forti ed indiscutibili vantaggi economici in quanto soggetto che ha garantito nel tempo l'esecuzione di un patto illecito concluso con la stessa organizzazione, senza

mai derogarvi e, soprattutto, mai sollecitando o permettendo l'intervento delle forze dell'ordine.

Così ricostruiti i fatti, la tesi difensiva secondo cui la prospettata attività di finanziamento dell'organizzazione mafiosa troverebbe fondamento solo in dichiarazioni de relato provenienti dal collaboratore Giuffrè, non appare certamente fondata, posto che è secondo le pacifiche risultanze dell'istruttoria dibattimentale di primo grado che può affermarsi l'avvenuta esecuzione in un lungo arco temporale da parte dell'Aie. di un'attività costituente certamente un indice rivelatore del suo coinvolgimento nell'organizzazione mafiosa pur con ruoli certamente non ordinari. Tali dati relativi ad una condotta ripetuta e costante costituiscono quindi *facta concludentia* di fondamentale importanza per la conferma della responsabilità in relazione al delitto di cui al capo A) della rubrica.....

R.G. GIORGIO

Quanto alla posizione di detto imputato, deve innanzi tutto essere valutata la fondatezza del gravame proposto dal Procuratore della Repubblica di Palermo in relazione al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa allo stesso contestato al capo c) della rubrica, differentemente qualificato dal Tribunale di Palermo con l'impugnata sentenza del 18 gennaio 2008 nei delitti di favoreggiamento aggravato ex art. 378 secondo comma cp ed omessa denuncia di cui all'art. 361 cp.

Il ragionamento svolto dal Giudice di primo grado è già stato riassunto nella parte in fatto della presente motivazione e può così riassumersi:

- Michele Aie. aveva immediatamente compreso la rilevanza strategica che per la sua posizione le rivelazioni provenienti dal R.G. potevano assumere e così si era rapidamente adoperato per instaurare un rapporto di fiducia con lo stesso e soprattutto di gratitudine del Maresciallo del Ros nei suoi confronti, assumendo la moglie e poi il fratello del predetto e garantendogli, tra il 1999 ed il 2003, regalie e favori economici anche di valore ingente;

- per circa quattro anni l'unica funzione svolta dal R.G. era stata quella di fornire all'Aie. notizie relative ad indagini in corso a carico di vari soggetti e proprio detta costante attività informativa giustificava l'eccezionale generosità manifestata dall'Aie. nei suoi riguardi visto che l'imprenditore aveva anche sostanzialmente donato al Maresciallo un'autovettura dal valore di circa 25.000 €;
- quanto all'elemento oggettivo del delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis cp la costante rivelazione di notizie segrete assicurata da R.G. ad Aie. era attività certamente idonea ad integrare il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, visto che le rivelazioni erano state plurime, continuative e si erano protratte per circa quattro anni, così che il contributo oggettivamente fornito da R.G. doveva ritenersi di notevole importanza per l'associazione. Egli, inoltre, era ben consapevole della illiceità della propria condotta ma i vantaggi che la relazione con l'Aie. gli assicurava lo motivavano a proseguire nella propria attività illecita così come dallo stesso R.G. spiegato nel memoriale spedito al Tribunale e dal primo giudice ritenuto di notevole rilevanza;
- l'imputato però aveva prestato siffatto contributo solo ed esclusivamente rapportandosi con Michele Aie. senza mai avere alcun contatto, diretto o indiretto, con altri esponenti dell'associazione mafiosa; sul punto quindi doveva ritenersi credibile il memoriale del R.G. nella parte in cui egli ribadiva di non avere mai inteso agevolare l'organizzazione criminale;
- in questo particolare periodo peraltro, l'Aie., era un soggetto del tutto insospettabile in quanto in contatto con alti vertici delle istituzioni ed anche della magistratura. Doveva pertanto affermarsi, ad avviso del Tribunale, che quando R.G. rivelava notizie segrete all'Aie., pur sapendo di commettere un reato, riteneva soggettivamente di farlo nei confronti di un influente e ricco imprenditore, ben introdotto socialmente con rapporti istituzionali di alto profilo. Certamente, quindi, il R.G. non pensava di favorire e agevolare le attività di un uomo d'onore o comunque di un imprenditore che aveva stipulato un patto di protezione con i vertici dell'associazione mafiosa e ciò, almeno, sino alla primavera del 2003;

- in tal momento il R.G. pur avendo avuto conferma dell'iscrizione dell'Aie. nel registro degli indagati non soltanto per supposti reati connessi all'attività sanitaria ma, anche, per associazione mafiosa proseguiva la sua condotta ma ciò faceva a seguito della forte opera di suggestione dell'Aie. nei suoi confronti che aveva convinto il R.G. medesimo che l'imprenditore bagherese era vittima di illecite attività di terzi;

- e posto che il dolo del concorrente esterno deve investire nei momenti della rappresentazione e della volizione tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica e quindi, il contributo causale recato col proprio comportamento alla realizzazione del fatto concreto, sicchè l'agente deve essere a conoscenza e volere che il proprio contributo sia diretto alla realizzazione anche parziale del programma criminoso dell'associazione, il Tribunale riteneva che R.G. non avesse agito secondo il paradigma tipico del concorrente esterno in quanto era mancata da parte dello stesso una volontà specifica di agevolare l'organizzazione criminosa così come il medesimo aveva reclamato nel contesto del memoriale spedito ed acquisito agli atti del giudizio.

Proponeva impugnazione il Pubblico Ministero premettendo che lo stesso Giudice di primo grado aveva dato atto che la condotta posta in essere dal R.G. integrava l'elemento oggettivo del delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. posto che l'attività di rivelazione di notizie segrete era stata posta in essere in un rilevante arco temporale tra il 1999 il 2003, che le notizie riguardavano indagini autentiche e provenivano da una fonte qualificatissima all'interno del Raggruppamento Operativo Speciale e precisamente da colui che era a capo della squadra tecnica incaricata di effettuare la collocazione delle microspie sicchè, nei primi tre anni della relazione interpersonale del predetto imputato con l'Aie., quest'ultimo non aveva mai cercato di apprendere notizie sui indagini a suo carico ma acquisiva sempre informazioni su altri esponenti mafiosi ed in particolare rivelazioni dirette a permettere la prosecuzione della latitanza del Messina Denaro e del Provenzano. Tale circostanza denotava, a giudizio dell'appellante, che proprio in questo periodo la condotta dell'Aie. non era

stata tesa a tutelare se stesso e cioè quel soggetto che R.G. poteva, a torto, ritenere un imprenditore di specchiata rettitudine inserito in un contesto relazione di particolare spessore, bensì ad assumere una serie di informazioni riguardanti soggetti sottoposti ad indagini per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa e risultati in contatto con i predetti capi-mafia latitanti.

In relazione, poi, alla ricostruzione dell'elemento soggettivo l'appellante organo dell'accusa non condivideva le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale, dovendo ritenersi che il R.G. aveva sì agito per ottenere vantaggi di natura personale, aspetto questo riconducibile al movente dell'azione, ma anche nella piena consapevolezza della particolare rilevanza delle notizie che egli forniva in relazione alla struttura dell'associazione mafiosa. Ed al proposito sottolineava come sin dal 1999 R.G. aveva ricevuto sollecitazioni da parte di Aie. in ordine a Guttadauro Filippo da lui conosciuto come associato mafioso di particolare spicco, riferito informazioni su Francesco e Paola Mesi i quali prestavano attività lavorativa alle dipendenze dell'Aie. e proprio in relazione a tale gruppo familiare egli aveva scoperto che le due sorelle Mesi occupavano quell'abitazione dove a giugno del '99 si era recato unitamente ad Aie. per verificare la presenza di telecamere e, quindi, a compiere un'attività assolutamente estranea alla possibilità che l'Aie. fosse vittima di intimidazione. Nonostante ciò, l'imputato aveva continuato a frequentare con assiduità l'Aie. pur consapevole del fatto che Paola Mesi, nonostante gli arresti dei fratelli, le perquisizioni, il ritrovamento di messaggi del latitante Messina Denaro nell'abitazione di Aspra, ove si erano recati a controllare l'esistenza dell'apparato di registrazione visiva, continuasse ad essere una persona di fiducia dell'Aie. tant'è che la donna aveva in uso uno di quei telefoni cellulari costituenti la cosiddetta rete riservata ancora nel corso del 2003.

Peraltro, deduceva ancora l'appellante, che nel giugno del 2001 il Maresciallo Borzacchelli aveva riferito a R.G. di investimenti nelle aziende di Aie. di denaro illecito proveniente addirittura dal Provenzano

circostanza che, poi, era stata confermata nel 2002 e nel 2003 da altri suoi colleghi di lavoro e dal Comandante della Sezione Anticrimine Colonnello Damiano. Nonostante ciò, però, tra il gennaio ed il febbraio del 2003 R.G. aveva fornito all'Aie. la notizia relativa all'intercettazione ambientale nell'autovettura degli Eucaliptus e ciò benché dal suo esame dibattimentale risultava che già prima della rivelazione era stato consapevole sia della rilevanza delle conversazioni intrattenute dagli associati mafiosi all'interno di quel mezzo, sia del fatto che i due si riferivano all'ingegnere Aie. come un soggetto che non doveva essere da loro danneggiato. Doveva quindi ritenersi che il R.G. aveva fornito quella particolare informazione determinando l'interruzione in concreto delle indagini, nonostante fosse a conoscenza di tali circostanze ed aveva proseguito, poi, nella condotta di rivelazione di notizie all'Aie. circa ulteriori indagini ed attività investigative avviate nei confronti di Pastoia Francesco che costituiva uno dei favoreggiatori del Provenzano Bernardo.

R.G., quindi, pur avendo appreso che l'Aie. era divenuto un soggetto di rilevanza investigativa aveva continuato a riversare allo stesso notizie riservate anche dopo che aveva appreso del rinvenimento della microspia da parte degli Eucaliptus.

Peraltro, dalla deposizione del predetto Colonnello Damiano, del Maggiore Russo e del Maresciallo Salvi, era emerso come nel corso di riunioni alle quali aveva partecipato anche il R.G., fosse stata concretamente prospettata la necessità di estendere le attività investigative nei confronti dell'Aie. che però l'imputato continuava a frequentare ed anzi ad agevolare acquisendo notizie sui procedimenti in corso nei suoi confronti e contestualmente facendo parte della rete riservata. Tutti detti elementi dovevano far riconsiderare la rappresentazione e la volontà di R.G. nell'ambito dei rapporti dallo stesso intrattenuti con Aie. che aveva costantemente informato di tutte le iniziative del Raggruppamento Operativo Speciale sul territorio di Bagheria.

Doveva pertanto ritenersi che questi avesse avuto piena consapevolezza di fornire aiuto all'organizzazione mafiosa attraverso le notizie rivelate a Michele Aie..

L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Per avere chiaro il quadro dell'elemento soggettivo sotteso alle condotte poste in essere dall'imputato, unico elemento sul quale sorge in sostanza contrasto tra l'impugnata sentenza e la rappresentazione difensiva da un lato ed i motivi di gravame dell'accusa dall'altro, occorre innanzi tutto elencare le rivelazioni dallo stesso compiute, sia pure frutto della sua confessione, dovendo rammentarsi che detta ultima circostanza, essendo sopravvenuta ai fatti, non può risultare decisiva per la valutazione della coscienza e volontà del R.G. al momento in cui egli si adoperava e poi effettuava la trasmissione di notizie riservate.

Tale dato numerico e temporale è fondamentale, anche perché contraddice quanto posto a fondamento del giudizio operato dal Tribunale di Palermo e, cioè, che la condotta di rivelazione continuata di Giorgio R.G. venne posta in essere soltanto nell'ambito di un esclusivo rapporto confidenziale con il coimputato Michele Aie. allora facoltoso e stimato imprenditore della sanità siciliana, avendo il Maresciallo del Ros compiuto attività analoghe anche nei riguardi di altri soggetti che illuminano sia il suo ruolo al tempo dei fatti, sia la piena consapevolezza che egli aveva di agevolare un consistente settore dell'organizzazione mafiosa.

R.G., infatti, risulta avere illecitamente rivelato nel tempo:

- ad Aie. ed a Borzacchelli la notizia dell'esistenza di sistemi di video-ripresa che riguardavano l'abitazione dei Mesi, Francesco, Maria e Paola, nel giugno del 1999;
- a Michele Aie. la notizia delle intercettazioni ambientali sull'abitazione estiva di Filippo Guttadauro, cognato di Messina Denaro Matteo, sempre nel corso dell'anno 1999;
- a Borzacchelli la prima notizia riguardante l'esistenza di intercettazioni ambientali presso l'abitazione del pluricondannato per mafia Giuseppe

Guttadauro, nel giugno del 2001 che lui stesso aveva attivato l'anno precedente;

- allo stesso Borzacchelli e tramite questi anche al Cuf. ed agli altri soggetti coinvolti nella catena di rivelamento, la seconda notizia riguardante l'avvenuta intercettazione presso l'abitazione di Giuseppe Guttadauro dei colloqui tra i familiari contemporanei al ritrovamento della prima microspia, sempre nella seconda metà di giugno del 2001;

- a Domenico Mi. la notizia dell'esistenza di una microspia all'interno dell'autovettura dello stesso nell'estate del 2002 che sempre il Maresciallo del Ros aveva collocato;

- a Michele Aie. la notizia dell'esistenza di servizi di intercettazione ambientale attivati presso l'abitazione di Acquedolci (ME) ove risiedeva nel 2003 l'associato mafioso Nicolò Eucaliptus durante il regime della sorveglianza speciale;

- allo stesso Michele Aie. nel febbraio del 2003 la notizia dell'esistenza di intercettazioni sull'autovettura tipo Opel Corsa di Salvatore Eucaliptus figlio di Nicolò, permettendone così il successivo ritrovamento circostanza questa da lui direttamente appresa;

- a Michele Aie. la notizia di servizi di registrazione nei confronti degli esercizi commerciali di due congiunti dell'Eucaliptus, Morreale e Pipia soggetti inseriti tra i favoreggiatori di Bernardo Provenzano;

- a Michele Aie. la notizia di servizi di captazione di immagini attivati nei confronti dell'abitazione di tale Domenico Di Salvo altro soggetto in contatto con esponenti mafiosi di Bagheria;

- allo stesso Aie. la notizia dell'attivazione di servizi di registrazione diretti verso l'abitazione della famiglia di Francesco Pastoia, mafioso di Belmonte Mezzagno inserito nella rete dei favoreggiatori di Provenzano che lui stesso aveva collocato;

- ad Aie. la notizia di servizi di intercettazione nei confronti della macelleria dei fratelli Tornatore di Bagheria.

Già l'analisi del numero delle condotte di rivelazione, evidenzia l'impossibilità di ritenere che le stesse siano state frutto di condotte

colposamente imprudenti assunte nel corso di normali "chiacchierate" tra amici, così come pure si è voluto fare credere o di semplici pavoneggiamenti dell'imputato nei riguardi del facoltoso e generoso imprenditore come prospettato a sostegno della posizione processuale dell'appellato. Peraltro, la tesi della involontarietà della condotta, che poi è sostanzialmente assimilabile a quella sostenuta dal Tribunale della non volontaria agevolazione dell'associazione mafiosa, è categoricamente ed inequivocabilmente smentita da due circostanze di fatto pacificamente emerse nel corso dell'istruzione dibattimentale a giudizio di questa Corte di Appello non adeguatamente valutate dal giudicante di primo grado.

Si fa riferimento in particolare alle molteplici occasioni in cui lo stesso imputato Giorgio R.G. ebbe modo di venire a conoscenza del fatto che proprio le sue precedenti condotte di rivelazione a soggetti apparentemente estranei all'ambiente criminale oggetto di investigazione, avevano invece determinato l'apprensione della notizia proprio da parte dei membri dell'organizzazione nei cui confronti egli stesso, si badi bene, e non altri, aveva collocato gli stessi apparati di captazione.

E provate tali circostanze, le stesse sono sufficienti ed idonee a qualificare il dolo del R.G. al momento dell'adozione successiva di ulteriori condotte analoghe; posto, infatti, che l'imputato aveva appreso della diffusione proprio ai mafiosi intercettati delle notizie da lui rivelate ad altri riguardanti dette attività investigative, l'aver poi proseguito in tempi successivi nel compimento di condotte analoghe non può certamente essere ricondotto ad una semplice imprudenza del Maresciallo del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, bensì alla precisa volontà di questi di agevolare l'organizzazione tramite continue rivelazioni all'Aie. ed agli altri soggetti con i quali era in contatto e ciò indipendentemente dal movente che, così come acutamente sottolineato dal PM nel gravame, può anche essere stato parzialmente o totalmente non coincidente con tale rappresentazione e volizione.

Si fa riferimento specifico ai due episodi Guttadauro ed Eucaliptus, analiticamente approfonditi nell'impugnata pronuncia e che, peraltro,

risultano analizzati nella presente motivazione nelle parti motivate riguardanti le posizioni di Aie. Michele e Cuf. Salvatore cui si rimanda e che ora dovranno essere analizzati sotto il profilo specifico dell'individuazione dell'elemento psicologico del reato consumato da Giorgio R.G..

Ma, ritiene la Corte, che già fatti avvenuti antecedentemente al 2001 ed al 2003 dovevano avere illuminato R.G. circa la personalità dell'Aie. e del Borzacchelli, circa gli effettivi legami del primo con componenti della rete di favoreggiatori dei capi-mafia Provenzano e Messina Denaro, circa il ruolo che i due ed il primo in particolare gli avevano assegnato.

Si fa riferimento specifico all'episodio Mesi svoltosi, è bene ricordare, già nel giugno del 1999, ed individuato in precedenza quale primo caso di rivelazione di notizie riguardanti la sottoposizione ad indagini, effettuata da R.G. ad Aie. e Borzacchelli; come si è già detto al proposito della posizione processuale dell'Aie., risulta che Paola Mesi già dipendente dell'imprenditore della sanità, a quel tempo aveva avuto modo di lamentarsi con lo stesso della frequente presenza delle forze dell'ordine immediatamente dopo visite che la stessa aveva ricevuto nella sua abitazione sicchè le era venuto il dubbio di essere sottoposta ad intercettazione.

In tale occasione, il Borzacchelli, evidentemente cercando di trarre in inganno R.G., consigliava all'Aie. di licenziare i due fratelli per impedire che la loro presenza danneggiasse l'immagine della clinica; a questo punto, su sollecitazione del duo Aie.-Borzacchelli ed insieme agli stessi, l'imputato si recava proprio presso l'abitazione Mesi di Aspra ad effettuare uno specifico controllo.

Orbene dopo essersi recati insieme a verificare l'abitazione ed i suoi paraggi, R.G. individuava effettivamente l'apparecchiatura di registrazione visiva diretta verso l'ingresso di casa Mesi e confermava tale circostanza ai suoi due interlocutori.

Ebbene, dopo tale notizia, non solo Paola Mesi continuava a prestare regolare servizio presso la clinica ma manteneva ancora rapporti di fiducia con l'Aie. sino addirittura ad essere parte di quella rete riservata costituita

dall'imprenditore con Ciuro, R.G., Carcione ed altri nel corso del 2003 e finalizzata ad impedire di essere intercettati. Ora appare logico e consequenziale chiedersi, non soltanto per quale motivo R.G. si decise a fornire informazioni riguardanti indagini che allora erano in corso nei riguardi dei favoreggiatori del capo-mafia Messina Denaro ma, soprattutto, in che modo lo stesso poté poi giustificare la prosecuzione di quel rapporto particolare che legava Aie. Michele a Mesi Paola. Posto, infatti, che fu ben presto noto al R.G., abituale frequentatore della clinica ove era stata assunta la moglie prima ed il fratello dopo, la permanenza della Mesi nella struttura, il Maresciallo dovette necessariamente ed inequivocabilmente comprendere che questo soggetto, imparentata con i più fidati favoreggiatori del latitante Messina Denaro nella cui ricerca egli stesso era attivamente impegnato, manteneva un rapporto di fiducia con Aie. e che proprio grazie a questo il suo intervento era stato sollecitato da Aie. e Borzacchelli e non certo per predisporre la giustificazione di un licenziamento mai verificatosi.

R.G. quindi, già a quel momento, comprese che la Mesi non era per nulla stata licenziata, che l'informazione da lui data all'Aie. era evidentemente servita per altri scopi e cioè informare la stessa e che questa continuava a mantenere un rapporto fiduciario con l'imprenditore, ma, nonostante ciò, proseguì imperterrito non soltanto a frequentare, fatto non penalmente rilevante, ma addirittura a confidare ulteriori notizie segrete a chi in passato gli aveva già carpito un'informazione convincendolo con una banale scusa.

I fatti avvenuti ancora dopo e cioè nel corso del 2001 rendono poi manifesto l'elemento psicologico sotteso alle condotte del R.G..

Ci si riferisce in particolare alla rivelazione delle notizie riguardanti l'installazione di microspie, collocate dallo stesso R.G., nell'abitazione palermitana dell'associato mafioso Giuseppe Guttadauro, sottoposto ad indagini dopo la sua scarcerazione e risultato subito rientrato in contatto con ambienti mafiosi ed esponenti politici quali Domenico Mi.....

Trattasi con evidenza di atteggiamento, per nulla connesso al legame personale ed esclusivo R.G.-Aie., che illumina già da solo l'atteggiamento psicologico del R.G. nella prosecuzione delle attività di rivelazione e che contraddice radicalmente la tesi sposata dal Tribunale secondo cui questi non ebbe mai coscienza e volontà di agevolare l'organizzazione mafiosa, visto che risulta in modo inconfutabile che proseguì nelle condotte di rivelazione pur dopo avere preso atto degli enormi vantaggi che tali presunte imprudenze avevano assicurato a "Cosa Nostra", la quale così si era vista recapitare la notizia delle intercettazioni da parte di quello stesso soggetto che aveva materialmente collocato le apparecchiature di registrazione occulte.

Se, quindi, a quella data, R.G. era a conoscenza di tali vantaggi per l'organizzazione assicurati dalla sua condotta, le successive attività non possono trovare spiegazione alternativa se non nei termini di una cosciente e volontaria agevolazione dei destinatari delle informazioni, e ciò a prescindere dal movente o meglio dai concorrenti moventi che poterono spingere R.G. a compiere dette condotte.

E' poi appena il caso di notare che ai fini della valutazione dell'atteggiamento psicologico sotteso alle condotte del R.G., devono essere prese in considerazione tutte le condotte dallo stesso poste in essere e che comunque gli episodi relativi alla rivelazione delle notizie riguardanti le indagini su Guttadauro Giuseppe e Mi. Domenico sono oggetto di specifica contestazione al n. 7 del capo c) dell'imputazione in cui appunto viene fatto riferimento alla rivelazione di notizie riguardanti il "procedimento contro Mi. Domenico ed altri".

Del resto, anche alcune delle successive attività di rivelazione confermano l'assunto sposato da questa Corte di Appello secondo cui la condotta agevolatrice del R.G. non si limitò ad un rapporto esclusivamente bilaterale con Michele Aie. avendo invece riguardato ed investito anche altri soggetti facenti sempre parte dello stesso entourage politico-affaristico in cui il Maresciallo del Ros era stato inserito proprio grazie all'intermediazione del predetto imprenditore oltre che del Borzacchelli, sicchè, appare oltremodo

evidente, che il suo contributo illecito non venne prestato a vantaggio di un singolo componente dell'organizzazione bensì a favore di più di essi.

Oltre, infatti, agli episodi riguardanti le rivelazioni in favore del gruppo Borzacchelli-Cuf.-Mi.-Guttadauro il Maresciallo del Ros ha ammesso di avere anche personalmente informato Domenico Mi. di attività di captazione delle conversazioni da egli stesso installate all'interno dell'autovettura di questi.....

Avere pertanto non solo frequentato Mi., ma altresì confidato allo stesso delle indagini in corso, confermando un dato dal medico pur già conosciuto, e precisato addirittura di avere egli stesso in precedenza collocato una microspia nella sua autovettura, non è un "dato sporadico ed occasionale" così come sostenuto dal Tribunale di primo grado, poiché R.G. aveva già in occasione della seconda rivelazione a Borzacchelli diretta ad agevolare anche Guttadauro manifestato la propria volontà di riferire fatti e notizie segrete a più soggetti in contatto con l'organizzazione mafiosa ed a suoi componenti di vertice in particolare, secondo le osservazioni che sono state in precedenza svolte.

La condotta dell'imputato, quindi, appare avere favorito ed avvantaggiato diversi soggetti tutti intranei o comunque in stretto collegamento con l'organizzazione mafiosa sicchè ritenere che questi si sia spinto ad effettuare le molteplici rivelazioni precedentemente indicate al solo Michele Aie. perché sottoposto ad una forte opera di suggestione da parte di quest'ultimo è circostanza, oltre che veramente poco credibile per chi svolge compiti talmente delicati all'interno di un reparto specializzato dei Carabinieri, anche smentita da ulteriori e diversi episodi.

Non può, pertanto, condividersi quell'affermazione del Giudice di primo grado costituente uno dei motivi dell'esclusione dell'ipotesi del concorso esterno in capo al R.G. secondo la quale: "di certo, però, va sottolineato un dato incontestabile che riguarda, per l'appunto, le caratteristiche intrinseche del contributo fornito dal R.G. all'associazione mafiosa. L'imputato, cioè, ha prestato siffatto contributo solo ed esclusivamente rapportandosi con Michele Aie. e senza mai avere alcun contatto, diretto od

indiretto, con altri esponenti di "cosa nostra". Ed invero, se si eccettua il caso del tutto sporadico ed occasionale del dottore Mi. (verificatosi peraltro anche per la comune amicizia del Rallo), ogni singolo aspetto del contributo complessivamente fornito dal R.G. all'associazione è transitato attraverso l'Aie."

R.G., viceversa, in occasione delle vicende Mesi, Borzacchelli-Cuf.-Mi.-Guttadauro e Mi. appare avere agevolato concretamente altri componenti dell'organizzazione diversi dall'Aie., pur avendo piena consapevolezza degli effetti della propria condotta (che definire imprudente è un evidente eufemismo), che sin dal 1999 e sicuramente nel 2001 e nel 2002 aveva già determinato la trasmissione di varie notizie all'organizzazione mafiosa od a favoreggiatori o collaboratori della stessa (i Mesi od il Mi.).

Il contributo del R.G. al rafforzamento dell'organizzazione mafiosa ed in particolare alla costante ricerca di efficaci sistemi di elusione delle indagini in corso ha avuto quindi, a parere di questa Corte di Appello, un tal numero di manifestazioni ed una tale variegata destinazione soggettiva, che non può ridursi all'esame del solo rapporto bilaterale con l'Aie. Michele che, peraltro, fu destinatario di varie confidenze da parte del Maresciallo del Ros pure idonee ad assicurare rilevanti vantaggi a "Cosa Nostra".

Invero, deve ora farsi riferimento ad un ulteriore episodio, peraltro già analizzato e sviluppato in relazione alla posizione processuale dell'Aie. Michele, che denota la prosecuzione di condotte illecite da parte dell'imputato pur in presenza di conosciuti, acclarati, pacifici ed incontestabili vantaggi assicurati all'organizzazione mafiosa per effetto delle sue rivelazioni all'imprenditore bagherese e che contribuisce ulteriormente, se ancora ve ne fosse bisogno, a tratteggiare l'atteggiamento psicologico dell'imputato il quale proseguì nel suo comportamento di continuata rivelazione pur essendo perfettamente consapevole delle conseguenze dello stesso.

Si fa riferimento al fatto verificatosi nel gennaio-febbraio del 2003, riguardante la trasmissione della notizia a Michele Aie. dell'esistenza di servizi di captazione ambientale all'interno dell'autovettura di Salvatore

Eucaliptus ed alla successiva scoperta del sistema di registrazione delle conversazioni da parte di altro figlio dell'associato mafioso Nicolò, avvenuto nel successivo mese di marzo.....

E tale aspetto è certamente ulteriormente dimostrativo del dolo dell'imputato in termini di piena consapevolezza di agevolare l'organizzazione, perché se egli a quel tempo aveva appreso che le notizie passate ad Aie. transitavano poi ai mafiosi, l'aver proseguito detta condotta significa semplicemente che egli volle la realizzazione dell'evento agevolatore dell'associazione che è il contenuto dell'elemento soggettivo del delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p..

La giurisprudenza della Cassazione infatti ha proprio stabilito che: " *in tema di associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del concorso esterno occorre che il dolo investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio*" (Cass. Sez.Un.12-7-2005 n. 33748).

La volizione quindi deve investire anche l'elemento del contributo materiale al rafforzamento dell'ente, ritenuto elemento essenziale per la configurabilità di tale delitto; orbene, posto che dapprima nel 1999 con la vicenda Mesi, in più circostanze nel corso del 2001 in occasione della doppia rivelazione pervenuta a Guttadauro ed ancora nel 2003 in relazione alla microspia piazzata sull'auto degli Eucaliptus, R.G. aveva sempre appreso che la sua attività di rivelazione di notizie segrete aveva avvantaggiato l'organizzazione mafiosa che era venuta a sapere di attività investigative nei suoi confronti riguardanti diversi membri o favoreggiatori, l'aver da parte dell'imputato proseguito la condotta di rivelazione di notizie segrete trasmettendo ancora ulteriori notizie pur dopo ciascuna di dette circostanze, significa inequivocabilmente che egli, consapevole dell'effetto di rafforzamento arrecato a "Cosa Nostra", proseguì ugualmente ad assumere condotte analoghe e quindi volle certamente gli ulteriori eventi agevolatori poi puntualmente verificatisi.

A fronte di detti dati oggettivi, le affermazioni contenute nel memoriale spedito dall'imputato al Tribunale e valorizzato dal Giudice di primo grado ai fini della valutazione della condizione psicologica dell'imputato non possono assumere valenza decisiva in quanto evidente giustificazione ex post di gravissime condotte illecite.....

E' appena il caso di accennare che la coscienza e volontà richiesta per la sussistenza del dolo diretto, sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo del concorso esterno in associazione mafiosa, è quella della previsione dell'evento quale conseguenza certa od altamente probabile della propria condotta illecita, non essendo richiesto invece che il dolo ex artt. 110 e 416 bis c.p. si configuri nell'ipotesi ancor più accentuata del dolo intenzionale. Al proposito infatti occorre rimandare a quelle valutazioni riguardanti il dolo approfondite nell'esame della posizione processuale dell'imputato Cuf. Salvatore tenendo ben presente che *"Il dolo diretto sussiste quando la realizzazione dell'evento si presenta all'autore del fatto come altamente probabile, anche se non integra lo scopo finale della sua azione, sicché il soggetto non si limita ad accettarne il rischio, ma accetta il verificarsi dell'evento"* (Cass. [12954](#) del 29/01/2008 dep. 27/03/2008 Rv. 240275).

Avuto pertanto contezza che R.G. ebbe a proseguire le condotte di rivelazione pur dopo avere appreso che le stesse già in precedenza avevano permesso ai componenti dell'organizzazione di apprendere le notizie da lui stesso trasmesse, e così di eludere le investigazioni, ed altresì che analoghe attività agevolatrici vennero assunte in favore dell'Aie. quando era ormai nota la sottoposizione di questi ad indagini antimafia, è inevitabile ritenere la sussistenza del fatto di reato allo stesso contestato al capo c) della rubrica, riqualificato nelle ipotesi di cui agli artt. 378 e 361 cp dal Tribunale di primo grado sulla base di valutazioni non condivisibili ed oggetto del presente giudizio in quanto devolute a seguito dell'appello proposto dal Pubblico Ministero all'esame di questa Corte di Appello.

E del resto, che l'analisi del primo Giudice si sia eccessivamente accentrata sul rapporto esclusivo tra Aie. e R.G., emerge anche dal fatto che ulteriori episodi pure emersi nel corso dell'istruzione dibattimentale di primo grado,

significativi di una costante dedizione del R.G. all'agevolazione di soggetti che pure a quel tempo risultavano allo stesso Maresciallo del Ros avere ripetuti rapporti con l'associazione mafiosa non sono stati adeguatamente valorizzati.

Si fa riferimento, oltre al caso Mi., già in precedenza analizzato anche all'accertata collaborazione del R.G. con il Salvatore Cuf. in occasione di alcune operazioni di "bonifica" che l'imputato veniva chiamato, al di fuori dei compiti di servizio, ad effettuare presso le residenze e gli uffici dell'uomo politico; come già riferito nella esposizione del processo di primo grado, è infatti emerso che dal 1999 al 2002 il Maresciallo R.G. era stato incaricato di controllare la sussistenza di eventuali apparati di intercettazione negli uffici e nell'appartamento del Cuf. sicchè, se ne deve necessariamente dedurre, che l'imputato era soggetto di assoluta fiducia di quello stesso gruppo di soggetti che nel 2001 aveva usufruito delle informazioni che aveva fornito al Borzacchelli per recapitarle al Guttadauro. E se tali incarichi fiduciari proseguirono ad essere assunti ed espletati ancora nel 2002 quando R.G. faceva accesso alla Presidenza della Regione proprio per effettuare un'ulteriore operazione di bonifica, se ne deve necessariamente ed inequivocabilmente inferire che il Maresciallo del Ros, sebbene perfettamente consapevole che quel gruppo di potere aveva illecitamente sfruttato le sue informazioni, aveva continuato a collaborare con lo stesso come peraltro dimostrato da tutto il successivo svolgimento dei fatti, dall'inserimento del R.G. stesso nella rete riservata dell'Aie. sino alla data del suo arresto (5 novembre 2003), dalla offerta di un cospicuo regalo in denaro da parte del duo Borzacchelli-Cuf..

Sono tutti elementi idonei a far ritenere che Giorgio R.G. in aperta violazione dei propri doveri, agevolò in più occasioni con piena coscienza e volontà l'organizzazione mafiosa e ciò fece sia trasmettendo alla stessa una serie di informazioni riguardanti le indagini in corso nei confronti di vari esponenti criminali, sia partecipando a pieno titolo a quel sistema contro-informativo la cui composizione, attività e scopo vengono illustrati nel capitolo dedicato alla posizione del coimputato Salvatore Cuf. e che

comunque può riaffermarsi era istituzionalmente stato creato dal predetto uomo politico e dal fido Borzacchelli con l'evidente intento di arrestare, impedire o comunque divulgare il contenuto anticipatamente, di tutte le indagini che avevano ad oggetto i collegamenti tra l'associazione mafiosa e gli esponenti politici quali Cuf. medesimo ed altri collaboratori di questi. Alla luce delle suesposte considerazioni l'appello del Pubblico Ministero deve essere accolto sicchè Giorgio R.G. va ritenuto responsabile del delitto allo stesso ascritto al capo c) della rubrica originariamente contestato allo stesso.....

B. GIUSEPPA ANTONELLA

Può, ora, procedersi all'analisi della posizione processuale della predetta imputata ritenuta responsabile all'esito del giudizio di primo grado della sola ipotesi delittuosa di cui alla lett. D) dell'imputazione e cioè del delitto di cui all'art. 615 ter cp commesso dal giugno al novembre 2003.

In particolare, il Tribunale riteneva essere provata la responsabilità della predetta poiché con la sua password personale risultava effettuato un primo accesso la mattina del 23 settembre del 2003 avente ad oggetto la consultazione del registro noti modello 21; peraltro, la stessa imputata, aveva ammesso i fatti riferendo di aver agito su richiesta del Ciuro così come riconosciuto nel corso dell'esame del 24 gennaio 2006.

La stessa, in detta occasione, spiegava che Ciuro le aveva rappresentato una falsa realtà per indurla ad effettuare la ricerca che tuttavia non aveva portato ad alcun esito con riguardo al registro modello 21 sì che erano state effettuate altre ricerche nei registri modelli 44 e 45, sempre inserendo i nominativi indicati dal Ciuro. Durante dette ricerche, quest'ultimo, aveva anche fatto una telefonata a qualcuno dicendo che era con Antonella e che stava facendo una ricerca informatica.

Aggiungeva, poi, il primo Giudice che detto accesso illegittimo appariva effettuato nella piena consapevolezza che non si trattava di un'attività di ufficio ma di un accesso abusivo al sistema poiché effettuato nell'interesse personale ed esclusivo del Ciuro pur se frutto dell'induzione di

quest'ultimo. Doveva pertanto escludersi che la B. avesse agito, così come altre dipendenti dello stesso ufficio, nella convinzione che si trattasse di un'attività d'ufficio del Ciuro, avendo quest'ultimo prospettato l'esigenza di accedere al sistema informatico per controllare pur sempre fatti che lo riguardavano personalmente o comunque interessavano componenti del suo nucleo familiare.

Avverso la pronuncia di condanna ha proposto impugnazione la difesa dell'imputata, articolando approfonditi motivi di gravame già analiticamente riassunti nell'esposizione del fatto ed aventi ad oggetto: la sussistenza di un unico accesso abusivo al modello 21 compiuto dall'imputata il 23 settembre del 2003 alle ore 10.41 poiché, tutti gli ulteriori controlli, non erano stati registrati dal sistema che già a quella data, secondo quanto dichiarato dal testimone Rinaldo, era in condizione di memorizzare le ricerche pur negative; l'inefficacia probatoria delle dichiarazioni rese sul punto dalla stessa B. nel corso delle indagini e del contenuto delle conversazioni ben potendo la stessa avere mentito a Ciuro; l'insussistenza dell'ipotesi di reato contestata posto che all'imputata la password di accesso al sistema era stata fornita senza alcuna specificazione di limitazione dell'uso.

Orbene, osserva la Corte che quanto al funzionamento del sistema R.E.G.E. di accesso al registro notizie di reato il testimone D'Amico è stato assolutamente certo nel riferire che il sistema a quella data registrava solo gli accessi positivi al modello 21 e cioè al registro degli indagati noti, mentre alcuna traccia di registrazione residuava dai controlli sugli altri registri (ignoti, anonimi) e per quelle ricerche che non avevano fornito un risultato positivo.....

Posto, quindi, che è rimasto accertato che detta appellante ebbe a compiere più accessi illegittimi sui vari registri del sistema REGE, e che gli stessi risultano sulla base di ammissioni assolutamente credibili, occorre ora valutare l'ulteriore motivo, certamente più suggestivo, proposto dalla difesa e relativo alla tesi della non punibilità degli accessi compiuti da parte dei

titolari di password perché irrilevanti sarebbero le ricerche effettuate dopo l'accesso regolare ed i fini perseguiti dall'agente.

Peraltro, l'appellante, sottolineava che non avendo il titolare del sistema manifestato in modo espresso o tacito la volontà di limitare l'utilizzazione della password da parte dell'appellante alcuna limitazione poteva ritenersi sussistere ex post.

Tale impostazione, invero, si fonda su una precisa affermazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo cui non commette il reato de quo chi sia autorizzato ad effettuare l'accesso su registri od apparati comunque secretati qualora compia ricerche per scopi diversi da quelli connessi all'autorizzazione medesima; in particolare infatti ha affermato la Suprema Corte che: *" ai fini della configurabilità del reato di accesso abusivo a un sistema informatico, la qualificazione di abusività va intesa in senso oggettivo, con riferimento al momento dell'accesso e alle modalità utilizzate dall'autore per neutralizzare e superare le misure di sicurezza apprestate dal titolare dello "ius excludendi", al fine di impedire accessi indiscriminati, a nulla rilevando le finalità che si propone l'autore e l'uso successivo dei dati, che, se illeciti, possono integrare un diverso titolo di reato"* (Cass. 40078/2009).

Tale interpretazione non è però condivisibile a parere di questa Corte e non può quindi legittimare la condotta di chi come la B. pur dotato di password di accesso a sistemi informatici riservati, la utilizzi per fini diversi da quelli istituzionali in forza dei quali solo la chiave di accesso risulta essere stata fornita.

Innanzi tutto, infatti, occorre sottolineare come detto orientamento giurisprudenziale, che è bene sottolineare risulta affermato in occasione di una procedura cautelare, non sia per nulla unico o prevalente all'interno delle interpretazioni fornite dalla Suprema Corte circa l'operatività dell'art. 615 ter cp ed il suo campo applicativo. Pure recentemente infatti la Cassazione ha affermato che: *" integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.) la condotta del soggetto che, avendo titolo per accedere al sistema, vi si introduca con la password di servizio*

per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle ragioni di istituto ed agli scopi sottostanti alla protezione dell'archivio informatico (Cass.18006 del 13-2-2009) specificando che la norma di cui all'art. 615 ter c.p. non punisce soltanto l'abusivo accesso a sistema informatico (escluso dal possesso di titolo di legittimazione nell'agente), ma, anche, la condotta di chi vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 5, 8.7.2008, n. 37322, rv. 241202; id. Sez. 5, 7.11.2000, n. 12732, rv. 217743). Di guisa che, l'accesso da parte di chi vi sia abilitato per attingere dati protetti per finalità estranee alle ragioni d'istituto ed alle finalità sottostanti alla protezione dell'archivio informatico, è potenzialmente idoneo a configurare l'ipotesi incriminatrice.

E del resto, l'opposto orientamento precedentemente richiamato e posto a sostegno dei motivi di gravame da parte della difesa appellante, appare certamente non condivisibile ove si consideri che se così fosse e se cioè il titolare della password di un sistema informatico riservato fosse legittimato a compiere qualsiasi ricerca pur per finalità diverse da quelle connesse al suo ruolo, si legittimerebbe la prassi delle ricerche abusive oltre ogni limite. Solo applicando il predetto principio al caso in esame dovrebbe, cioè, ritenersi che tutti i titolari di password delle Procure della Repubblica sparse in tutto il territorio nazionale avrebbero cioè il potere, davvero assai ampio e veramente arbitrario, di compiere qualsiasi ricerca sui nominativi di indagati o sugli altri registri (ignoti o atti relativi) senza alcun divieto se non quello individuabile dall'utilizzazione dei dati stessi per il compimento di ulteriori e successive condotte illecite (326 cp etc.).

In base a tale davvero insolita interpretazione, mantenendo il segreto sulle informazioni apprese, qualsiasi titolare di password potrebbe analizzare tutti i dati sensibili a cui ha accesso e, persino, scambiarsi informazioni con gli altri titolari di analoghe chiavi di accesso visto che, essendo tutti autorizzati ad effettuare qualsiasi tipo di ricerca, non vi sarebbe la possibilità di configurare rivelazioni di notizie segrete essendo le stesse liberamente accessibili a tutti.

L'interpretazione predetta, pertanto, a giudizio di questa Corte di Appello è certamente non condivisibile.

E che tale non sia il sistema predisposto dalla legge risulta innanzi tutto dallo stesso chiaro ed inequivocabile tenore della norma di cui all'art. 615 ter cp che non punisce soltanto la condotta di accesso abusivo, e cioè quella compiuta da chi privo di password riesca comunque ad inserirsi in un sistema informatico riservato ma, altresì, quella di chi *"vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo"*.

Proprio tale riferimento con evidenza sta a significare che non solo il momento dell'accesso è punito ma, anche, il mantenimento all'interno del sistema non autorizzato facendosi evidente riferimento con tale dizione proprio alla condotta di chi, pur accedendo regolarmente all'interno del sistema e quindi non potendo esser punito in base alla prima previsione, effettui ricerche per fini non connessi allo scopo istituzionale in forza del quale la chiave di accesso risulta essergli stata conferita, altrimenti non avendo alcun significato tale ulteriore previsione di condotte ugualmente illecite da parte di chi legittimamente accede al sistema.

E quindi deve ritenersi che la consapevole violazione dei limiti in cui l'accesso era consentito, determina l'integrazione dell'ipotesi di reato posto che l'agente volontariamente pone in essere una condotta che viola il titolo autorizzatorio concessogli esclusivamente in connessione con le ricerche per la legittima attività espletata.

Quanto, poi, alla mancata previsione di tassativi limiti all'utilizzo della password dal titolare del sistema che, a parere della difesa appellante, non sarebbero mai stati comunicati alla B. al momento in cui la predetta veniva dotata della chiave di accesso, occorre segnalare come tale tesi dimentica proprio che la già indicata norma fa riferimento non soltanto ai limiti espressi ma anche ad una volontà tacita di esclusione. Essa cioè richiama il presupposto della dotazione della chiave di accesso quale limite insuperabile per verificare la correttezza dell'uso della chiave stessa stabilendo appunto che una contraria volontà può essere espressa anche tacitamente.

Ne deriva che il conferimento di password per il compimento di ricerche connesse alla propria attività di ufficio è il limite che espressamente od implicitamente autorizza il titolare a compiere le attività regolari; è tale limite era peraltro ben noto alla B. la quale ripetutamente ebbe modo di negare la propria disponibilità al Ciuro in occasione di ulteriori richieste da questi avanzate in prossimità degli arresti come dalla stessa affermato.

Del resto tale interpretazione risulta sposata dalla Suprema Corte di Cassazione che aderisce proprio all'orientamento secondo cui: " *ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 615 ter cod. pen. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), la protezione del sistema può essere adottata anche con misure di carattere organizzativo, che disciplinino le modalità di accesso ai locali in cui il sistema è ubicato e indichino le persone abilitate al suo utilizzo*".(Cass.37322 del 2008).

Ed in motivazione la Corte, nella predetta pronuncia, ha proprio ricostruito un caso del tutto analogo a quello oggetto de presente procedimento precisando che: " *..... la discussione che si è sviluppata nei gradi di merito in ordine alla sussistenza o meno di una protezione del sistema informatico violato appare fuori luogo, dal momento che agli imputati non è stato contestato soltanto la introduzione, ma il permanere nel sistema informatico al fine di copiare i dati ivi contenuti. L'art. 615 ter c.p., infatti, punisce non solo che si introduca abusivamente in un sistema informatico, ma anche chi nello stesso si trattenga contro la volontà dell'avente diritto. Ciò a prescindere dal fatto che nel caso di specie i sistemi di protezione dei servers, che erano quelli che custodivano i dati raccolti, esistevano, dal momento che essi non debbono consistere in strumenti tecnologici particolari, essendo sufficiente anche una semplice password, come era previsto nel caso di specie, che renda evidente la volontà dell'avente diritto di non fare accedere chiunque al sistema informatico.....* Conseguenza di tale impostazione è che la protezione del sistema può essere adottata anche con misure di carattere organizzativo che disciplinino le modalità di accesso ai locali ove il sistema è ubicato ed indichino le persone abilitate all'utilizzo dello stesso. Naturalmente l'accesso al sistema è consentito dal titolare per determinate finalità, ovvero il raggiungimento degli scopi aziendali, cosicché se il titolo di

legittimazione all'accesso viene dall'agente utilizzato per finalità diverse da quelle consentite non vi è dubbio che si configuri il delitto in discussione, dovendosi ritenere che il permanere nel sistema per scopi diversi da quelli previsti avvenga contro la volontà, che può, per disposizione di legge, anche essere tacita, del titolare del diritto di esclusione" (Cass. 37322/2008).

L'aver, pertanto, conferito ai dipendenti dell'ufficio della Procura della Repubblica la password di accesso al sistema informatico REGE regolamentandone gli accessi, deve pertanto ritenersi presupposto sufficiente a far ritenere ben chiaro ed evidente a tutti gli utilizzatori che l'uso del sistema non era consentito per effettuare ricerche che non avessero connessione con l'attività di servizio, come peraltro effettivamente noto a tutti i predetti ed alla stessa B. che proprio a tale principio aveva improntato in altre occasioni la propria condotta.

Le argomentazioni difensive connesse pertanto all'interpretazione dell'art. 615 ter cp nei sensi individuati dall'appellante non possono essere accolte, inducendo in errore circa la portata operativa dell'art. 615 ter cp la cui funzione è quella di proteggere i sistemi informatici protetti non solo da aggressioni c.d. esterne, effettuate mediante la falsificazione delle password od altre condotte simili, ma, anche, dalle violazioni commesse da parte dei titolari delle chiavi di accesso che ne facciano un utilizzo non conforme alle ragioni di servizio, in forza delle quali sono stati conferiti i titoli abilitativi a fare ingresso nei sistemi.....

CUF. SALVATORE

Ha proposto appello la difesa di Cuf. Salvatore articolando vari motivi poi anche sviluppati ed estesi in sede di conclusioni dinanzi al Collegio.

Deve innanzi tutto essere premesso che l'analisi delle questioni dedotte dai difensori con il gravame si interseca inevitabilmente con l'esame delle emergenze probatorie che si impone a seguito della proposizione da parte del Pubblico Ministero di appello avverso il punto della decisione di primo grado relativo all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 DL 152/1991.

Molti degli argomenti che verranno trattati saranno pertanto oggetto di un successivo ed ulteriore approfondimento, necessario proprio al fine di vagliare la fondatezza della doglianza del PM che, ad avviso di questa Corte, merita accoglimento; ne deriva che, al fine di evitare inutili ripetizioni, con riferimento ad alcune argomentazioni dovrà farsi riferimento alla parte motiva dedicata proprio al riconoscimento in capo al Cuf. Salvatore della contestata aggravante di cui all'art. 7 DL 152 del 1991 in relazione ai delitti di favoreggiamento aggravato ex art. 378 secondo comma e rivelazione di segreti di ufficio ex art. 326 cp.

Tale opzione si impone proprio con riferimento alla prima argomentazione esposta dai difensori secondo cui l'analisi della complessiva vicenda relativa ai rapporti Cuf.-Mi.-Guttadauro-Aragona avrebbe dimostrato, così come sostenuto dall'impugnata pronuncia, l'insussistenza di un preventivo ed effettivo accordo intervenuto nella primavera-estate del 2001 tra l'imputato e l'associato mafioso Guttadauro Giuseppe circa la scelta di inserire nelle liste elettorali Mi. Domenico detto Mimmo soggetto che, come risulta dalla esposizione dei fatti, era in contatto sia con il predetto capo-mafia di Brancaccio che con l'imputato allora pienamente impegnato nell'attività politica perché candidato alla carica di Presidente della Regione Siciliana.

Orbene, ritiene la Corte, che sul punto l'analisi più approfondita che verrà compiuta nella parte motiva della sentenza dedicata proprio al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 7 DL 152 del 1991 ed alla quale si rimanda, dimostra l'infondatezza di tale assunto, essendo anzi emerso che già dall'inverno del 2001 Mi. Domenico si era ripetutamente recato presso l'abitazione del Guttadauro ed insieme avevano affrontato l'argomento delle prossime consultazioni elettorali nazionali e regionali; il Guttadauro aveva manifestato al Mi. l'intenzione di sollecitare al Cuf. l'inserimento nelle liste per le elezioni nazionali di un suo soggetto di fiducia, individuato nell'avvocato Salvatore Priola, difensore dello stesso capo-mafia, ma tale ipotesi era tramontata a seguito di un'improvvisa iniziativa del Priola.

Contestualmente, il Mi., raffigurava al Guttadauro il suo interesse a partecipare alla competizione elettorale per l'elezione del Parlamento Regionale ed il capo-mafia lo individuava quale possibile candidato dell'organizzazione mafiosa, circostanza, questa, inequivocabilmente emergente dalla terminologia utilizzata dallo stesso boss il quale faceva riferimento in più e distinte occasioni agli interessi del gruppo che egli in quel momento rappresentava.

Inoltre, nel corso di questi colloqui, era sempre il capo-mafia Giuseppe Guttadauro a dettare al suo interlocutore, il candidato Domenico Mi., anche il programma politico di riferimento cui quest'ultimo avrebbe dovuto attenersi nel corso della sua futura attività.

Acquisito l'appoggio del Guttadauro, il Mi. contattava ripetutamente il Cuf. per sondare la sua disponibilità ad inserirlo nelle liste elettorali delle prossime elezioni regionali e da alcune frasi utilizzate nelle conversazioni ambientali si ha modo di ritenere con certezza che avesse chiaramente ed inequivocabilmente rappresentato al futuro Presidente della Regione i suoi contatti con il capo-mafia e l'appoggio elettorale che quest'ultimo gli garantiva.

A tal punto, e cioè nell'aprile del 2001, interveniva ad appoggiare la candidatura Mi. anche Aragona Salvatore, soggetto già condannato per gravi fatti di favoreggiamento aggravato in favore di associati mafiosi, che personalmente, dopo avere contattato il Guttadauro, si recava dal Cuf. a sollecitare la scelta in favore dell'amico Mi.. Il Cuf., poi, decideva di candidare il Mi. nelle liste del suo schieramento, sicchè, da questa sintetica analisi che nel prosieguo della motivazione verrà maggiormente approfondita, risulta evidente, a parere di questa Corte di Appello, che alla scelta di candidare Mi. si pervenne a seguito di un progressivo scambio di informazioni tra Cuf. e Guttadauro sempre mediate dallo stesso Mi. quale interlocutore ed intermediario. Fondatamente, pertanto, sul punto si può concludere affermando che l'attività di mediazione compiuta dal Mi. ed anche da Aragona si concluse con una scelta concordata tra i due attori

principali della vicenda (Guttadauro e Cuf.) pur in assenza di accordi espressi.

E comunque, ai fini della ricostruzione dei fatti, occorre sottolineare come tutta questa fase pre-elettorale aveva perfettamente reso chiaro al Cuf. che il suo amico, collega e compagno politico Domenico Mi. era in costante contatto con il pluricondannato per mafia Giuseppe Guttadauro, perché da questi si recava ad assumere accordi per il prosieguo della campagna elettorale, perché con esso discutevano, come si vedrà in prosieguo, di concorsi pubblici nella sanità individuando i concorrenti da segnalare proprio all'imputato, perché in questa abitazione Mi. incontrava anche l'Aragona oltre che lo stesso capo-mafia e tutti insieme stabilivano le mosse da assumere per potere garantire alla candidatura del primo maggiori possibilità di successo.....

L'ampio materiale probatorio acquisito nel giudizio di primo grado aveva infatti permesso di verificare che tra Borzacchelli e Cuf. era stato raggiunto un accordo in virtù del quale il primo era incaricato di mettere al corrente il secondo di tutte le informazioni potenzialmente pericolose per il Cuf. e per l'entourage politico dello stesso; e proprio in tale contesto si erano verificati entrambi i fatti di rivelazione presi in considerazione nel presente procedimento sicché alcun dubbio poteva sussistere in ordine alla punibilità astratta di tali fattispecie a titolo di concorso dell'estraneo nel reato proprio.

Proprio a tale proposito affermava il Tribunale che: " *Il Borzacchelli, come l'intero processo dimostra, rappresentava per lui (Cuf. ndr) un vero e proprio servizio segreto di intelligence avente natura strettamente privata ed illecita, in quanto operante al di fuori di qualunque regola e con finalità delittuose*".

Tali argomentazioni oltre ad essere condivisibili trovano nella presente motivazione un loro sviluppo anche in relazione all'accertata sussistenza della circostanza aggravante di avere agito per agevolare l'associazione mafiosa, essendo evidente, a parere di questa Corte, che avere dato vita e fatto funzionare per diversi anni un siffatto organismo di raccolta di informazioni segrete strumentale alla successiva diffusione agli interessati,

significa avere voluto quale consapevole effetto della propria condotta l'agevolazione dell'organizzazione mafiosa interessata dalle stesse indagini che riguardavano tutti i sodali del Cuf. illegittimamente messi in allarme.

Orbene, deve evidenziarsi come la tesi dell'accordo criminoso intercorso tra Borzacchelli e Cuf. non trova proprio alcuna smentita nel complesso delle emergenze probatorie essendo emerso attraverso dichiarazioni provenienti da più imputati di procedimento connesso (Aragona e Campanella) che le ragioni della candidatura del Borzacchelli alle elezioni regionali dovevano individuarsi nella volontà del Cuf. di legare a sé un soggetto che lo avrebbe tutelato dalle indagini in corso e che proprio il predetto Maresciallo dell'Arma era stato colui il quale aveva dato vita ripetutamente ad una catena di rivelazioni a seguito delle quali l'associato mafioso Guttadauro apprendeva di essere sottoposto ad indagini e ad intercettazioni (vedi dichiarazioni R.G.).

Proprio quindi il concorso morale dell'imputato costituiva ragione dell'apprensione e successiva divulgazione delle notizie, dovendosi confutare quell'argomento secondo cui Cuf. sarebbe intervenuto in un momento temporale successivo alla consumazione del reato e non avrebbe potuto pertanto concorrere ex 110 cp nello stesso, avendo anzi egli alimentato e determinato ripetutamente l'apprensione di notizie coperte da segreto da parte dei vari pubblici ufficiali.

E' poi appena il caso di aggiungere sul punto, che la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di ritenere sanzionabile anche la condotta di successiva trasmissione di notizie segrete quando la condotta dell'agente abbia avuto l'effetto di divulgazione a settori più vasti di pubblico (Cass. N.42109 del 14 ottobre 2009) sicchè, a maggior ragione, dovrebbe ritenersi la rilevanza penale della condotta di chi appresa la notizia la riferisce poi addirittura ai diretti interessati e cioè ai soggetti coinvolti nelle indagini determinando il tramonto di ogni possibilità di successo delle stesse.

Infatti, la già avvenuta propagazione di notizie di atti di indagine coperti da segreto ai sensi dell'art. 329, comma primo, c.p.p., non fa venire meno la segretezza poiché con la successiva divulgazione vengono dati all'atto

maggior risalto e diffusione. Inoltre il comportamento sanzionabile ex art. 326 c.p. va valutato con criterio rigido, potendosi configurare una rivelazione di segreto di ufficio anche quando il fatto coperto da segreto fosse già conosciuto in un ambito limitato e la condotta dell'agente abbia avuto l'effetto di diffonderlo in un circuito più vasto (Cass. 35647 del 17-5-2004).

E tale criterio di imputazione della responsabilità deve pertanto necessariamente estendersi anche al privato che, agendo a titolo di concorso nel reato proprio, abbia successivamente divulgato la notizia ad un più vasto numero di persone sulla base di un accordo assunto precedentemente con il pubblico ufficiale.

Sul punto, peraltro, è intervenuta una recente statuizione della Suprema Corte di Cassazione la quale ha appunto riconosciuto che:” *integra il concorso nel delitto di rivelazione di segreti d'ufficio la divulgazione da parte dell' "extraneus" del contenuto di informative di reato redatte da un ufficiale di polizia giudiziaria, realizzandosi in tal modo una condotta ulteriore rispetto a quella dell'originario proponente*” (Cass. N.42109 del 14 ottobre 2009).

Tali considerazioni devono pertanto ritenersi del tutto sufficienti a far ritenere infondata la doglianza difensiva.....

Fondato è invece il gravame proposto dal Pubblico Ministero e con il quale è stato chiesto riconoscersi la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del DL 152/1991 in relazione ai reati di favoreggiamento e rivelazione di notizie contestati ai capi P) e Q) della rubrica e commessi nel giugno del 2001.

Ritiene poi questa Corte che per la valutazione della fondatezza della doglianza proposta dal Pubblico Ministero in relazione alla esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del DL 152/91 stabilita dal Tribunale, occorre innanzi tutto procedere ad un'attenta analisi di alcuni elementi di fatto riferibili al periodo della primavera del 2001 alla luce dei quali poi dovrà procedersi alla valutazione della condotta posta in essere dall'imputato al momento della rivelazione della notizia avvenuta nel successivo mese di giugno del 2001.

Il primo aspetto che deve essere valutato è quello rappresentato dalla candidatura di Domenico Mi. alle elezioni regionali del 2001 ed alla possibilità di ritenere che la stessa fosse stata concertata e concordata dai due soggetti e cioè tra l'uomo politico e l'associato mafioso sia pure attraverso l'intermediazione di Mi. stesso e, anche, di Aragona. Al proposito il Tribunale riteneva esistere una significativa probabilità che il sostegno del Guttadauro alla candidatura di Mi. fosse stato conosciuto e accettato da Cuf. ma poichè detti elementi risultavano soltanto riferiti nelle intercettazioni da Mi. e da Aragona e mai direttamente dall'imputato non potevano ritenersi provati con certezza.

Sosteneva cioè il Tribunale non potersi escludere che Mi. e Aragona avessero agito per scopi personali e ciò per ottenere l'appoggio elettorale di Guttadauro in favore di Mi. circostanza questa ammessa dallo stesso Pubblico Ministero nel corso della requisitoria quando aveva escluso una prova certa della circostanza che la candidatura Mi. fosse stata concordata nell'interesse di Cosa Nostra.

Tale conclusione ad avviso di questa Corte deve essere rivista poiché dall'analisi delle modalità di svolgimento dei fatti, ed in particolare dal contenuto delle conversazioni ambientali intercettate presso l'abitazione del Guttadauro, risulta proprio che alla scelta della candidatura Mi. si addivenne a seguito di un sostanziale ed effettivo accordo, certamente mai diretto ma mediato, che coinvolse proprio l'associato mafioso e l'imputato Cuf.; e se anche tale conclusione non dovesse essere condivisa ciò che appare sicuramente incontestabile è la circostanza che il Cuf. era perfettamente consapevole dell'appoggio fornito non soltanto a titolo personale dal Guttadauro ma dall'associazione mafiosa alla candidatura Mi., dei frequenti incontri tra i due, del rapporto confidenziale che essi avevano; circostanze queste che assumono speciale rilevanza per valutare l'elemento soggettivo dell'imputato nel successivo momento della rivelazione della notizia nel giugno del 2001.

Deve brevemente essere premesso che le conversazioni intercettate presso l'abitazione del Guttadauro hanno fatto emergere un quadro sicuramente

allarmante circa le frequentazioni e le attività che questi poneva in essere in quel frangente temporale in cui si rinsaldarono i rapporti con Domenico Mi. e si addivenne alla scelta di candidare costui alle elezioni regionali del giugno 2001.

Il predetto associato mafioso che, come noto, era già stato ripetutamente condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. ed aveva finito di scontare la pena inflittagli per la più recente condanna riportata nel procedimento denominato "Golden Market", riacquistata la libertà e rientrato nell'abitazione di famiglia aveva ripreso dalla fine dell'anno 2000 in poi a gestire attività quale capo del mandamento di Brancaccio ed in tale contesto programmava delitti, incontrava altri affiliati, stabiliva le linee guida per l'organizzazione criminale. Tali circostanze si desumono inequivocabilmente da varie conversazioni ambientali intercettate che non vengono riportate per esigenze di sintesi, non essendo sostanzialmente contestato detto ruolo di vertice nell'organizzazione "Cosa Nostra" del Guttadauro, e dalle quali testualmente risulta però che quest'ultimo in colloqui con altri coassociati fa riferimento alle modalità di contatto tra "soldato", "capodecina", "consigliere" e "sottocapo", al ruolo dallo stesso ricoperto nella "famiglia nostra", a soggetti definiti "reggenti", ai suoi trascorsi nell'organizzazione ed ai rapporti con esponenti di rilievo della stessa come "Pippo Calò", al suo incarico di sostituto di tale "Lucchiseddu" soggetto identificabile in Giuseppe Lucchese, pluriomicida condannato a vari ergastoli, alla distribuzione di somme alle famiglie dei "carcerati", all'organizzazione di rilevanti traffici di droga (*"la deve vendere all'ingrosso e non al dettaglio... per noi tutta quella che vuoi"*), alla divisione di proventi di attività illecite *"per tutto il mandamento"*.

Orbene, in tale contesto, il Mi. Domenico, poi condannato per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa proprio in ragione dei suoi rapporti con il Guttadauro, iniziava a frequentare assiduamente l'abitazione del capo-mafia; il primo incontro di cui si ha traccia è quello dell'1 febbraio del 2001 avvenuto a seguito dell'intermediazione di Vincenzo Greco, cognato del Guttadauro e collega del Mi.. Proprio in questo colloquio

Guttadauro introduce il tema delle elezioni imminenti (si ricordi che dovevano svolgersi le elezioni nazionali e regionali) e cerca subito di saggiare attraverso Mi. la disponibilità del Cuf. a candidare un soggetto, *“un professionista”* che possa farsi espressione dei loro interessi. La terminologia utilizzata dal capo-mafia è inequivocabile in detto contesto facendo egli sempre riferimento al Mi. utilizzando il termine *“noi”* così inequivocabilmente rappresentandosi quale soggetto esponente degli interessi dell'organizzazione mafiosa per la cui appartenenza era già stato ripetutamente condannato; circostanza nota sia al suo interlocutore Mi. che al Cuf. secondo quanto da quest'ultimo ammesso in sede di esame e peraltro notoria nell'ambiente palermitano.

Avviene quindi in questo colloquio che Guttadauro dapprima si rivolge al suo ospite segnalando la necessità di una collocazione politica dell'organizzazione mafiosa utilizzando l'espressione *“noi come siamo messi politicamente”* e poi cerchi subito di saggiare la disponibilità del Cuf. *“mettiamoci a parlare..... sì ci può parlare con questo... come siamo combinati con questo?”*. Alla risposta ipoteticamente positiva del Mi. *“penso di sì”* Guttadauro rappresenta l'interesse di ottenere l'inserimento di un professionista che più avanti sarà identificato proprio nell'avvocato Salvatore Priola, suo difensore di fiducia, nel collegio per le elezioni nazionali (*“per esempio a me occorrerebbe che iddu mettesse,... ci facissi cariri di mettere in lista un avvocato, alle nazionali, o onorevole o senatore..., non è che tu... tu sei in condizioni di chiederglielo questo discorso?”*). Il Mimmo Mi. però replica che tale possibilità deve ritenersi esclusa stante che tutti i seggi per le elezioni nazionali erano già stati divisi.....

Il complesso di tali emergenze probatorie ed in primo luogo il significato delle conversazioni ambientali intercettate presso l'abitazione del Guttadauro e che coinvolgevano oltre che detto associato mafioso anche Salvatore Aragona e Domenico Mi. appare del tutto chiaro ed inequivocabile.

Giuseppe Guttadauro contattato inizialmente dal Mi. in una fase, quella del febbraio 2001, in cui ancora le candidature per le elezioni regionali non

erano state formalizzate assumeva l'iniziativa di tentare tramite Mi. stesso un contatto con Salvatore Cuf. e di proporgli la candidatura del proprio difensore l'avv. Priola; il Mi. escludeva subito che detto soggetto potesse essere inserito nelle liste per le elezioni nazionali che a quella data erano già state sostanzialmente definitivamente concordate e si proponeva però quale possibile candidato alternativo.

In seguito il Priola assumeva l'improvvida iniziativa di proporsi quale candidato ricordando al Cuf. di agire per conto del Guttadauro e l'uomo politico reagiva con evidente fastidio ad un atto che valutava essere stato caratterizzato da aperta arroganza nei suoi confronti; sollecitava pertanto il Mi., che sapeva essere in contatto con Guttadauro, a riferirgli della condotta del Priola e l'associato mafioso negava in quel momento temporale di avere mai dato mandato al suo difensore di agire in tal modo, invocando di avere instaurato un rapporto indiretto con il futuro Presidente della Regione esclusivamente tramite il Mi. medesimo.

Mi. a tal punto vedeva certamente rafforzate le proprie speranze di essere sostenuto elettoralmente sia dal Guttadauro e dall'associazione mafiosa, che in passato gli aveva garantito un notevole successo elettorale alle elezioni comunali, che dal Cuf. e così iniziava a sondare la disponibilità dell'amico ed uomo politico a sostenerlo.

Nella vicenda si inseriva poi l'Aragona, intervenuto su precisa e diretta sollecitazione di Mi. che si era recato a Milano a trovarlo dove il primo ormai risiedeva, per assicurarsi il suo appoggio ed anche questi, fatto ritorno in Sicilia, si adoperava sia presso il Guttadauro che nei confronti del Cuf. per ottenere l'appoggio di entrambi alla candidatura Mi..

Anzi l'Aragona rappresentava espressamente al Cuf. in occasione di due incontri che aveva con lo stesso nella fase cruciale dei primi giorni di aprile del 2001 per la scelta delle candidature regionali, che il Mi. poteva contare sull'appoggio incondizionato del Guttadauro.

Infine, anche il Cuf. decideva di sciogliere la riserva accettando la proposta della candidatura Mi. nella piena consapevolezza che questi in quel frangente elettorale incontrava ripetutamente il Guttadauro dal quale si

recava proprio dopo avere ottenuto rassicurazioni dall'imputato ed ove incontrava l'Aragona stesso.

Può quindi fondatamente ritenersi che la scelta della candidatura Mi. fu il risultato di una lunga partita a scacchi giocata dall'associato mafioso e dall'uomo politico odierno imputato ognuno consapevole del ruolo e degli interessi dell'altro, nel cui contesto si inserirono la vicenda Priola e l'intervento dell'Aragona che giocarono un ruolo decisivo per individuare poi proprio in Domenico Mi. quel soggetto che poteva rappresentare gli interessi di entrambi.

La scelta di candidare Mi., se pure sostenuta dalla c.d. base del partito visto che detto soggetto era comunque già fattivamente inserito nel contesto politico quale consigliere comunale dello stesso schieramento del Cuf., era stata il frutto di un sostanziale ed effettivo accordo maturato tra Giuseppe Guttadauro ed il Cuf. stesso a seguito di una trattativa sempre mediata attraverso altri soggetti, il Mi. medesimo e l'Aragona poi, in cui ognuno degli attori principali era perfettamente consapevole del ruolo giocato dall'altro ed a conclusione della quale l'imputato, allora candidato alla Presidenza della Regione, aveva assunto piena consapevolezza degli strettissimi rapporti oltre che di frequentazione anche di rappresentanza politica che Mi. Domenico aveva con il Guttadauro Giuseppe.

Non sussistono possibilità di letture alternative a detta vicenda poiché lo svolgimento oggettivo dei fatti storicamente avvenuti è coinciso esattamente con quanto riferito dagli attori principali; deve infatti essere sottolineato che è stato accertato che il Priola si era esattamente proposto quale candidato diretta espressione del Guttadauro al Cuf., che Mi. ed Aragona si incontrarono a Milano, che l'Aragona venuto sollecitamente a Palermo per sponsorizzare la candidatura dell'amico ebbe due incontri con il Cuf. aventi ad oggetto proprio tale argomento a seguito dei quali si recava dal Guttadauro a riferirne l'esito.

E certamente l'intervento dell'Aragona sollecitato dal Mi. e ben gradito al Guttadauro presso il Cuf. non potrebbe avere avuto alcun significato alternativo a quello di un'ulteriore sollecitazione proveniente da parte dei

medesimi ambienti criminali a sostenere la candidatura di Mi. che se fosse stata il frutto di un'esclusiva scelta proveniente dalla base del partito non avrebbe visto il diretto interessato ricorrere al ripetuto ed invocato sostegno del Guttadauro e dello stesso Aragona.

Al proposito quindi la tesi soltanto adombrata dal Tribunale e sostenuta dalla difesa secondo cui Cuf. non era consapevole dell'esistenza di accordi tra Mi. e Guttadauro circa la candidatura del primo appare evidentemente infondata sulla base della ricostruzione della fase anteriore la proposizione della candidatura, alla stregua delle emergenze ricavabili dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni di Aragona.

E comunque detta possibilità e cioè che nei colloqui con Guttadauro, Mi. ed Aragona millantassero l'appoggio di Cuf. alla candidatura del secondo sostanzialmente mentendo allo stesso e quindi rappresentandogli una situazione non effettivamente esistente deve ritenersi irragionevole, illogica, priva di supporto probatorio.

Irragionevole perché smentita da quelle emergenze probatorie che denotano proprio il contrario e cioè che alla scelta della candidatura di Mi. si addivenne in seguito ad una trattativa non diretta ma mediata da altri soggetti tra cui il Mi. stesso e che si concludeva con un accordo.

Smentita da qualsiasi argomento di prova poiché non si ricava da nessun elemento delle copiose e lunghe intercettazioni che mai Mi. ed Aragona, singolarmente od insieme tra loro, abbiano mentito al capomafia.

Illogica perché contraddetta dalla particolare deferenza che i due, ed Aragona in particolare, avevano nei confronti del Guttadauro che manifesta una condizione evidente di subordinazione psicologica del tutto incompatibile con una possibile condotta ingannatoria ai danni del mafioso.

Del resto l'argomento è ulteriormente illogico poiché se fosse stato vero che Aragona e Mi. avevano millantato dinanzi a Guttadauro l'appoggio del Cuf. e questo non vi fosse mai stato, Mi. non sarebbe stato proprio candidato.

Appare infine, ancora totalmente non confacente alla realtà dei fatti; invero i due soggetti avrebbero dovuto prendere in giro l'allora capo della sanguinosa famiglia mafiosa di Brancaccio, qualità che era ben nota ad

entrambi ed anzi ragione specifica dei loro contatti e della richiesta di appoggio elettorale da parte del Mi., rischiando evidenti e certe pericolose ritorzioni nel caso in cui fossero stati scoperti.

Peraltro detta possibilità appare anche del tutto incomprensibile; invero si assume che Aragona e Mi. avrebbero millantato dinanzi a Guttadauro l'appoggio di Cuf. alla candidatura senza che ciò fosse vero e tuttavia è proprio vero secondo la stessa ricostruzione fatta dal Tribunale che Cuf. aiutò effettivamente il Mi. come dimostrato dal successo elettorale di quest'ultimo che sebbene non eletto superò ampiamente le previsioni della vigilia ottenendo un cospicuo pacchetto di voti grazie proprio al duplice appoggio proveniente dal candidato Presidente e dall'esponente mafioso.

Infine la tesi delle possibili millanterie dinanzi a Guttadauro circa la conoscenza da parte di Cuf. dell'appoggio del mafioso alla candidatura, trova ulteriore e definitiva smentita nel goffo tentativo di ricerca del silenzio di Aragona, di cui si dirà con più precisione appresso, che dimostra proprio l'esistenza in capo all'imputato di un interesse specifico ad impedire che venissero rivelate le modalità attraverso le quali si addivenne alla scelta della candidatura.....

Ciò posto le precedenti considerazioni in ordine alle modalità con le quali si giunse alla scelta di candidare Domenico Mi. ed alla piena consapevolezza in capo al Cuf. dei rapporti che lo stesso Mi. ed Aragona intrattenevano con il Guttadauro, assumono rilevanza decisiva per valutare la fondatezza del gravame proposto dal Pubblico Ministero.

Contestava infatti l'appellante il mancato riconoscimento della già indicata circostanza aggravante di cui all'art. 7 DL 152/1991 ritenendo che il compendio probatorio acquisito avesse fatto emergere anche il dolo specifico richiesto per tale aggravante.

Orbene per valutare detto aspetto occorre necessariamente richiamare brevemente il fatto accaduto il 12 giugno del 2001 e le considerazioni finali esposte dal Tribunale nell'impugnata pronuncia circa la condotta del Cuf. ed in specie l'elemento soggettivo della condotta dallo stesso posta in essere.

Al proposito, secondo il racconto di Aragona, egli giunto a Palermo intorno alle ore 18 si era recato presso la segreteria politica del Mi. dove incontrato quest'ultimo veniva portato sul vano scala e apprendeva dallo stesso che questi aveva saputo che i locali della sua segreteria politica erano sottoposti ad intercettazione ambientale, che nel ponteggio installato sul prospetto di un palazzo vicino era stata installata una telecamera ed inoltre che vi era una telefonata intercettata che aveva ad oggetto un colloquio intervenuto tra il Guttadauro Giuseppe ed egli stesso; in tale circostanza a fronte della sollecitazione dell'Aragona, Mi. diceva che la fonte di tutte le notizie da lui apprese era rappresentata da Salvatore Cuf. e che egli aveva già riferito delle informazioni al cognato del Guttadauro, Vincenzo Greco, al fine di mettere il capomafia in allarme.

L'Aragona decideva di recarsi immediatamente presso l'abitazione del Guttadauro e qui giunto intavolava con questi una discussione che veniva intercettata e risulta riportata alle pagine 917 e seguenti dell'impugnata pronuncia; in particolare il passo che assume rilievo decisivo risulta costituito dalla sollecitazione di Guttadauro rivolta all'Aragona di "*sapere il fatto*" che a lui interessava personalmente e dalla risposta immediata dell'Aragona il quale riferiva che avrebbe verificato, indicando subito il nome di Totò quale fonte dell'informazione ricevuta da Mi..

Secondo le dichiarazioni rese da Aragona su tale parte di conversazione era stato proprio il Cuf., abitualmente indicato con il nome Totò, che aveva convocato Mi. per riferirgli la notizia riguardante l'esistenza di una intercettazione tra il Guttadauro ed altro soggetto.

Peraltro dall'analisi della conversazione intercettata risulta ancora che sia il Guttadauro che la moglie Gisella Greco presente a quel colloquio, individuavano la possibilità che l'intercettazione fosse stata ambientale stante che l'associato mafioso non era solito confidare alcunché al telefono.

La conversazione poi proseguiva sul preciso contenuto dell'informazione ricevuta poiché mentre l'Aragona aveva appreso di una telefonata intercettata, il cognato del Guttadauro, Vincenzo Greco, aveva riferito a

questi dell'esistenza di intercettazioni ambientali e non telefoniche che avrebbero avuto ben più ampia portata accusatoria.

Nel prosieguo della conversazione poi il Guttadauro ribadiva all'Aragona la necessità di apprendere di quale tipo di intercettazione si trattasse nonché dove fosse individuabile la microspia e l'Aragona rispondeva dicendogli che dopo qualche giorno avrebbe incontrato proprio Totò Cuf.. L'associato mafioso poi prospettava la necessità di trovare le microspie stante che egli stesso sottoponeva a periodiche bonifiche la sua abitazione.

Riassumendo il contenuto della conversazione il Tribunale segnalava come la stessa aveva permesso di apprendere che: 1) la notizia rivelata da Cuf. a Mi. riguardava una intercettazione che aveva coinvolto il Guttadauro; 2) la notizia era stata data da Cuf. a Mi. dopo averlo appositamente convocato; 3) il Guttadauro escludeva potesse trattarsi di intercettazione telefonica stante la sua ritrosia a fidarsi con tale mezzo ma temeva potesse trattarsi di intercettazione ambientale anche perché così gli era stato riferito dal cognato Vincenzo Greco; 4) il Guttadauro sollecitava Aragona a contattare il Cuf. e ad avere notizie ancora più dettagliate circa le modalità di intercettazione ed il luogo ove erano state collocate le microspie.

Al proposito il Tribunale evidenziava come detta conversazione intercettata assumesse una straordinaria valenza probatoria essendo autonoma dimostrazione del fatto che i due, interloquendo liberamente senza il sospetto di essere intercettati, avevano attribuito al Cuf. il ruolo di fonte informativa che aveva rivelato il fatto al Mi. il quale poi veicolava la notizia al Greco Vincenzo ed all'Aragona permettendo così che la stessa raggiungesse il Guttadauro e cioè il soggetto sottoposto ad intercettazione.

Peraltro segnalava il Tribunale come detta ricostruzione dei fatti fosse stata integralmente confermata dalla deposizione di Aragona in dibattimento sì che sussistevano due fonti di prova autonome pienamente dimostrative dell'assunto che Totò Cuf. aveva informato il Mi. di intercettazioni a suo carico nonché nei confronti del Guttadauro.

Quanto ai fatti immediatamente successivi era avvenuto che Aragona aveva contattato più volte il Mi. non ricevendo però informazioni aggiuntive a

quelle già precedentemente apprese e pertanto aveva deciso di recarsi ad incontrare il Guttadauro il successivo 14 giugno del 2001. Informato il Guttadauro di non avere avuto ancora altre notizie, l'associato mafioso che aveva sino ad allora atteso decideva di verificare di persona l'eventuale presenza delle microspie sicchè il 15 giugno iniziava ad effettuare una approfondita bonifica del suo appartamento. Tale bonifica che si concludeva con il ritrovamento di una microspia veniva però intercettata in quanto all'interno di questa abitazione erano presenti più apparati di intercettazione; orbene il Tribunale riteneva che proprio questa intercettazione conteneva un passaggio estremamente importante perché relativo all'esatto momento del rinvenimento della prima microspia, quando i Guttadauro facevano riferimento alla circostanza di essere stati precedentemente avvertiti.

Detta circostanza di fatto particolarmente significativa trovava poi conferma nelle dichiarazioni riferite in dibattimento sia dall'Aragona che dall'imputato R.G. Giorgio il quale aveva proceduto all'ascolto delle bobine relative al particolare momento del ritrovamento.

Era invero avvenuto che il R.G., appreso da un collega incaricato di effettuare materialmente l'ascolto che una delle microspie da lui stesso collocate nell'abitazione del Guttadauro era stata rinvenuta, aveva deciso di rientrare velocemente in ufficio ove aveva ascoltato diverse volte la conversazione intercettata relativa proprio al momento del ritrovamento sentendo pronunciare chiaramente la frase "*aveva ragione Totò*" che stava proprio ad indicare che quanto da loro precedentemente appreso da Aragona e da Vincenzo Greco circa l'esistenza di intercettazioni, i quali avevano avuto riferito la circostanza tramite il Mi. proprio da Totò Cuf., era circostanza vera.

Peraltro tale dato sarebbe stato successivamente confermato da quanto poi accaduto la sera del 24 giugno 2001 in occasione della cena elettorale presso il ristorante Riccardo III quando Borzacchelli, anche alla presenza di Cuf., aveva rivelato al Mi. l'ulteriore notizia che il ritrovamento della microspia da parte dei Guttadauro era stato intercettato e che vi era una frase sfuggita

ad uno dei presenti contenente un'affermazione del genere: "*avevano ragione*" che aveva destato forte allarme.

Infatti appresa tale notizia la significativa reazione del Mi. era stata quella di pronunciare la frase "*siamo rovinati*" e ciò proprio a sottolineare che l'ascolto della registrazione avrebbe permesso di ricondurre a loro quali autori della prima informazione diretta al Guttadauro.

Detto avvenimento aveva trovato conferma nella deposizione del testimone Vassallo il quale aveva notato la concitata discussione avvenuta tra Aragona e Mi. che aveva avuto ad oggetto il ritrovamento di una microspia presso l'abitazione del Guttadauro ed era stato poi richiesto dallo stesso Aragona di accompagnarlo dall'associato mafioso, invito che aveva però declinato.

Così ricostruiti i fatti il Tribunale riteneva che il Cuf. aveva voluto direttamente aiutare Mi. a sottrarsi alle investigazioni ed aveva accettato il rischio di aiutare anche Guttadauro al quale l'amico Mi. ben avrebbe potuto passare la notizia.

L'imputato però doveva ritenersi avere agito solo con dolo eventuale rispetto alla possibilità di trasmissione della notizia al Guttadauro e, poiché nel caso dell'aggravante dell'articolo 7 non può trovare applicazione il dolo eventuale, sulla base del costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui vi è incompatibilità tra dolo specifico e dolo eventuale, detta ipotesi doveva essere esclusa.

Occorreva sottolineare infatti, secondo il Tribunale, che la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 richiede il dolo specifico e cioè che l'agente, nel caso in cui il reato aggravato sia quello di favoreggiamento, abbia agito non solo al fine di agevolare una persona sottoposta ad indagini per il delitto di cui all'articolo 416 bis del codice penale, ma anche l'organizzazione criminale di tipo mafioso nel suo complesso.

Detta possibilità di ausilio dell'associazione doveva essere esclusa posto che l'azione agevolatrice di Cuf. non era stata posta in essere direttamente nei confronti di Guttadauro nei cui riguardi l'imputato aveva agito con dolo indiretto ed eventuale; esclusa pertanto la compatibilità fra dolo eventuale e dolo specifico doveva conseguentemente eliminarsi la possibilità che

l'accettazione del rischio di aiutare Guttadauro potesse essere estesa anche all'aiuto in favore dell'intera Cosa Nostra sicché le caratteristiche intrinseche dell'aggravante di cui all'articolo 7 ed i suoi presupposti legali, risultavano incompatibili con l'elemento soggettivo ravvisabile nella condotta in concreto posta in essere da Cuf. il cui atteggiamento pertanto escludeva la sussistenza di detta aggravante.

Tali valutazioni però ad avviso di questa Corte devono essere riviste e ciò sulla base di una serie di considerazioni tutte autonomamente idonee a far ritenere non fondate e non condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il primo Giudice in ordine all'esclusione in capo al Cuf. della circostanza aggravante di cui all'art. 7 DL 152/1991 al momento della rivelazione della notizia in data anteriore al 12 giugno 2001.

E per giungere a tale conclusione occorre innanzitutto richiamare alcune interpretazioni giurisprudenziali in ordine alla distinzione tra dolo intenzionale, diretto ed eventuale al fine di collocare poi esattamente la condotta posta in essere dall'imputato nell'esatto quadro di riferimento dell'elemento soggettivo.

Orbene, ha al proposito affermato la giurisprudenza della Corte di Cassazione che:” *In tema di elemento psicologico del reato, l'azione posta in essere con accettazione del rischio dell'evento può implicare per l'autore un maggiore o minore grado di adesione della volontà, secondo che egli consideri maggiore o minore la probabilità dell'avverarsi dell'evento. Se questo viene ritenuto certo o altamente probabile, l'autore non si limita ad accettare il rischio, ma accetta l'evento stesso che vuole; se l'evento, oltre che accettato, è perseguito, il **dolo** si colloca in un più elevato livello di gravità. Sicché, in relazione a tali diversi gradi di intensità, il **dolo** va qualificato come **eventuale** nel caso di accettazione del rischio e come **diretto** negli altri casi, con la precisazione che, se l'evento è perseguito come scopo finale, si ha il **dolo intenzionale** (Cass. 10795 del 1999 RV 214112).* Nella parte motiva della pronuncia predetta viene precisato che:”quando invece l'ulteriore accadimento si presenta all'agente come probabile, non si può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell'evento, bensì che, accettando l'evento, lo abbia voluto, sicché in tale

ipotesi l'elemento psicologico si configura nella forma del dolo diretto e non in quella di dolo eventuale."

Tale interpretazione è stata anche recentemente riproposta in più occasioni dalla Suprema Corte con pronunce che hanno sempre ribadito quale sia il ristretto ambito di applicazione del dolo eventuale. Invero, ha affermato la Suprema Corte con la pronuncia Sez. 6, n. [1367](#) del 26/10/2006 Ud. (dep. 19/01/2007) Rv. 235789 che: " *il dolo eventuale sussiste quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria condotta, e ciò nonostante agisca, accettando il rischio di cagionarle; il dolo è invece diretto nel caso in cui vi sia la probabilità della verifica di tali conseguenze, e ciò nonostante l'agente ponga in essere la condotta*". Analogamente anche Cass Sezione 1, Sentenza n. [12954](#) del 29/01/2008 Ud. (dep. 27/03/2008) Rv. 240275 ha reiterato tale affermazione ribadendo che " *Il dolo diretto sussiste quando la realizzazione dell'evento si presenta all'autore del fatto come altamente probabile, anche se non integra lo scopo finale della sua azione, sicché il soggetto non si limita ad accettarne il rischio, ma accetta il verificarsi dell'evento*".

Il fondamento di detta interpretazione può rinvenirsi nella pronuncia a Sezioni Unite n. [748](#) del 12/10/1993 Ud. (dep. 25/01/1994) Rv. 195804 così massimata: " *In tema di elemento soggettivo del reato, possono individuarsi vari livelli crescenti di intensità della volontà dolosa. Nel caso di azione posta in essere con accettazione del rischio dell'evento, si richiede all'autore una adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda che egli consideri maggiore o minore la probabilità di verifica dell'evento. Nel caso di evento ritenuto altamente probabile o certo, l'autore, invece, non si limita ad accettarne il rischio, ma accetta l'evento stesso, cioè lo vuole e con una intensità maggiore di quelle precedenti. Se l'evento, oltre che accettato, è perseguito, la volontà si colloca in un ulteriore livello di gravità, e può distinguersi fra un evento voluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale, ed un evento perseguito come scopo finale. Il dolo va, poi, qualificato come "eventuale" solo nel caso di accettazione del rischio, mentre negli altri casi suindicati va qualificato come "diretto" e, nell'ipotesi in cui l'evento è perseguito come scopo finale, come "intenzionale*".

La predetta pronuncia a Sezioni Unite chiarisce nella parte motiva le affermazioni travasate nella sopra indicata massima precisando che l'individuazione del dolo eventuale in ogni forma di evento previsto seppur non voluto è frutto: "di una qualificazione erronea, che deriva, come si dirà, dalla riduzione del dolo diretto al solo dolo intenzionale, inteso come volontà specificamente mirata a realizzare l'evento tipico, in diretta attuazione del movente. Si rinnova, così, una errata tendenza giurisprudenziale ad estendere eccessivamente la categoria del dolo eventuale, che si manifesta, da una parte, comprendendovi, come nella specie, tutti gli atteggiamenti psichici caratterizzati dalla volontà dell'evento, certo o altamente probabile, ed escludendo la sola intenzione di perseguire l'evento. Dall'altra, si invoca il dolo eventuale come scappatoia per evitare difficoltà nell'accertamento e nella motivazione della volontà omicida (su di che cfr. S.U. 15 dicembre 1992, ric. Cutruzzola, cit.). Il tradizionale e consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale richiede, per la sussistenza del dolo di cui all'art. 43 comma 1 c.p., (non soltanto la previsione ma anche) la volontà dell'evento; afferma, inoltre, che la forma più tenue della volontà dolosa, oltre la quale si colloca la colpa (cosciente), è costituita dalla consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha la probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione nonché dall'accettazione volontaristica di tale rischio. Partendo da questa forma più tenue, l'osservazione della realtà psicologica, sottesa all'amplissima casistica giurisprudenziale, ha consentito di individuare e classificare livelli crescenti di intensità della volontà dolosa. Nel caso di azione posta in essere con accettazione del rischio dell'evento, si richiede all'autore una adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda che egli consideri maggiore o misero la probabilità di verifica dell'evento. Nel caso di evento che ritiene altamente probabile o certo, l'autore non si limita ad accettarne il rischio, ma accetta l'evento stesso, cioè lo vuole e con un'intensità evidentemente maggiore di quelle precedenti. Se l'evento, oltre che accettato, è perseguito, la volontà si colloca in un ulteriore livello di gravità, e potrà, altresì, distinguersi fra un evento voluto, come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale, e un evento perseguito come scopo finale. La qualificazione di dolo eventuale è attribuita dalla giurisprudenza prevalente e

dalla dottrina, soltanto al primo caso dell'accettazione del rischio. In tutti gli altri casi, la qualificazione è quella del dolo diretto (cfr. S.U. 6 dicembre 1991, ric. Casu, cit.) e quando l'evento è perseguito come scopo finale, la qualificazione è quella del dolo intenzionale. Nel fare applicazione delle richiamate categorie ai delitti di omicidio, consumato o tentato, è stato giustamente rilevato che vi sono casi ricorrenti, di uso delle armi per sottrarsi alla reazione della vittima di un reato precedentemente commesso, ovvero per sottrarsi all'inseguimento della polizia, in cui il tipo di arma, la reiterazione e la direzione dei colpi, la zona del corpo attinta fanno ritenere come certo o altamente probabile il verificarsi di eventi lesivi o mortali, accanto a quello primariamente perseguito dell'intimidazione del soggetto reagente ovvero accanto a quello di costringere l'inseguitore a fermarsi per desistere. E si richiama, altresì, il caso di scuola di colui che incendia un edificio per riscuotere fraudolentemente il prezzo dell'assicurazione, pur sapendo che all'interno dell'edificio stesso abita un paralitico, poi fortunatamente salvato. In questi casi, che maggiormente evidenziano l'esigenza repressiva, sarebbe ingenuo parlare di mera accettazione del rischio e di dolo eventuale, essendo evidenti gli estremi dell'accettazione di eventi certi o altamente probabili e quindi della volontà di essi, ovvero gli estremi della volontà, sia pure strumentale a un fine ulteriore, di perseguire l'evento, che connotano il dolo diretto in entrambi i casi".

Tali conclusioni sono di fondamentale importanza per comprendere quale tipo di manifestazione di volontà sia compatibile con il dolo specifico richiesto per la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 7 DL 152/1991.

Invero, sebbene detta aggravante sia caratterizzata dalla direzione finalistica della condotta ad agevolare l'associazione non è per ciò solo necessario ed indispensabile che l'unica forma di elemento soggettivo compatibile con la stessa sia quella del dolo intenzionale così come invece traspare con evidenza dall'impugnata pronuncia di primo grado.

Se infatti il dolo è diretto ogni qual volta l'agente preveda come certo o altamente probabile l'evento della propria condotta non si vede perché una tale ipotesi di volizione non debba essere compatibile con il dolo specifico di cui all'art. 7 DL 152/1991; è ben possibile quindi che l'aggravante ricorra

quando l'agente ponendo in essere una determinata condotta prevede l'evento di agevolazione dell'associazione come certo od altamente probabile non essendo necessario ed indispensabile che lo scopo unico della azione od omissione sia quello di agevolare l'associazione.

Il dolo specifico infatti è compatibile anche con quella ipotesi di dolo diretto in precedenza ravvisata non riconducibile ai casi di dolo intenzionale e non traspare da alcun elemento od insegnamento giurisprudenziale la smentita di tale tesi e l'affermazione del contrario e cioè che l'aggravante dell'art. 7 DL 152 /91 è compatibile soltanto con il dolo intenzionale sicchè l'azione posta in essere deve indispensabilmente essere finalizzata a realizzare quale evento tipico ed unico l'agevolazione dell'associazione.

Del resto anche gli esempi concreti di riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 cit. dimostrano in maniera inequivocabile a quale tipo di volizione la stessa sia stata pacificamente collegata che non è soltanto quella del dolo c.d. intenzionale.

Si pensi invero al caso tipico dell'agevolazione del latitante di mafia ricoprente una posizione di vertice in cui secondo il maggiore insegnamento giurisprudenziale la ricorrenza dell'aggravante predetta può essere riconosciuta qualora sia provata la direzione finalistica dell'azione all'agevolazione delle attività associative.

In questo caso appare evidente che il favoreggiatore agisce per un movente non unico bensì duplice, cumulativo, ugualmente frutto di rappresentazione e volizione sotto l'aspetto della certezza od alta probabilità del suo verificarsi; egli vuole sia aiutare il favoreggiato ad eludere le investigazioni dell'autorità, od a sottrarsi alle ricerche, sia agevolare l'associazione di cui non fa parte ma di cui conosce l'esistenza e le attività.

Così nel caso di sussistenza di un rapporto di amicizia tra latitante di vertice e favoreggiatore è evidente che il reo mira a tutelare l'amico mafioso dalle investigazioni dirette alla sua ricerca ed al contempo agisce al fine di agevolare l'associazione nei cui confronti compie condotte dirette a

perpetuarne il funzionamento come ad esempio trasmettere messaggi al latitante custodito od impartire ordini provenienti dallo stesso.

In tali specifici casi è quindi ben prospettabile la ricorrenza della fattispecie dell'art. 378 c.p. aggravata ex art. 7 DL 152/91 poiché la caratteristica finalistica dell'azione è diretta a realizzare sia l'evento tipico del reato di favoreggiamento, quello di aiutare taluno ad eludere le investigazioni, sia quello specifico richiesto dall'art. 7 DL 152/91 e cioè la finalità di agevolare l'associazione, prevista come conseguenza certa od altamente probabile della propria condotta e non quale scopo unico della propria azione.

Ove invece il favoreggiatore voglia soltanto agevolare la posizione del latitante egli deve porre in essere una condotta che secondo il principio dettato dalla giurisprudenza della Suprema Corte non sia diretta ad agevolare l'organizzazione criminale oltre che il singolo individuo; in tali casi quindi la condotta dell'agente è caratterizzata da un rapporto esclusivamente personale con il soggetto favorito appartenente o colluso con l'organizzazione criminale e viene omessa qualsiasi attività che possa determinare un'agevolazione certa o probabile del gruppo criminale.

Se invece l'azione posta in essere è caratterizzata dalla oggettiva finalizzazione di agevolare l'organizzazione nel suo complesso, la tesi dell'esistenza del dolo eventuale e, quindi, dell'insussistenza dell'aggravante dell'art. 7 DL 152/91 sembra difficilmente prospettabile e ciò soprattutto nei casi in cui l'agente ben avrebbe potuto limitare la propria condotta ad un'agevolazione del colluso o dell'associato al quale sia legato da rapporto di amicizia in forza solo del quale si assume avere agito.

Quindi chi è in possesso di un'informazione assolutamente riservata e carpita illecitamente riguardante il coinvolgimento nelle indagini di un soggetto colluso con l'organizzazione cui sia legato da un rapporto di amicizia e di altri membri dell'associazione, se vuole limitarsi ad aiutare l'amico, trasmette la notizia del coinvolgimento nelle indagini di questi solamente allo stesso; viceversa se allo stesso comunica dell'inserimento nelle investigazioni anche dell'associato mafioso compie una condotta che è

un di più rispetto a quanto era necessario ed indispensabile per mettere in allarme l'amico ed aiutarlo ad eludere le investigazioni.

Invero, la notizia del coinvolgimento nelle indagini anche dell'associato mafioso, implica, secondo un giudizio basato sulla esistenza di rapporti di frequentazione, confidenza e collaborazione tra i due, la probabilità o certezza che la notizia illecita venga trasmessa dal primo recettore anche al secondo e cioè all'associato mafioso, potendosi parlare di dolo eventuale solo nell'altro caso e versandosi pertanto in dette ipotesi di fatto nel caso precipuo di dolo diretto all'agevolazione dell'associazione.

Se quindi il Cuf. avesse trasmesso a Mi. la notizia del suo esclusivo coinvolgimento in operazioni di intercettazioni da parte del ROS, allora avrebbe potuto affermarsi che aveva voluto agevolare solo l'amico ed al più correre il rischio soltanto ipotetico e minimamente probabile della trasmissione di una informazione anche ai componenti dell'organizzazione mafiosa con esso in contatto.

Avendo invece Cuf. trasmesso a Mi. la notizia del coinvolgimento di questi e dell'associato mafioso Guttadauro nelle operazioni di intercettazioni egli agì ritenendo non semplicemente possibile ma certo od altamente probabile l'evento della trasmissione della notizia anche al membro dell'organizzazione, poiché era perfettamente a conoscenza della circostanza che proprio quest'ultimo aveva sponsorizzato le attività e la candidatura del suo collega Mi. e che inoltre i due erano in costante rapporto di frequentazione essendogli tale circostanza stata confidata in precedenza proprio dall'amico.

L'ipotesi del dolo eventuale non sembra pertanto proprio aderente alla realtà ed alla ricostruzione di tale vicenda dovendo invece ritenersi essere in presenza di un dolo diretto astrattamente e concretamente compatibile con l'aggravante dell'art. 7 DL 152/91.

L'accettazione del rischio può quindi prospettarsi in diverse forme ed intensità soltanto alcune delle quali sono riconducibili all'ipotesi del dolo eventuale per sua natura incompatibile con il dolo specifico richiesto anche dall'aggravante dell'art. 7 DL 152 /91.

Tra dolo specifico e dolo intenzionale non vi è quindi rapporto diretto; essi agiscono su piani differenti il primo infatti è una forma di anticipazione della tutela penale e quindi di rafforzamento delle esigenze di difesa sociale mediante la punizione di una condotta posta in essere per la realizzazione di un determinato scopo senza però che per la sussistenza del reato sia necessaria la realizzazione proprio del fine che è elemento estraneo di superfluo avvenimento.

Il dolo intenzionale fa invece riferimento proprio ad un elemento costitutivo del delitto nel senso che la coscienza e volontà dell'agente per la sussistenza della fattispecie tipica deve essere proprio diretta alla realizzazione di quell'evento. Esempio tipico di tale ultima ipotesi è il delitto di abuso di ufficio in cui la punibilità della condotta è appunto subordinata all'accertamento della circostanza che la condotta di violazione di legge sia stata posta in essere dal pubblico ufficiale con l'unico obiettivo di arrecare un vantaggio patrimoniale al privato escludendosi l'ipotesi di reato nei casi di perseguimento di un interesse pubblico concorrente.

Quindi sulla base di tale distinzione deve ricordarsi che la aggravante di cui all'art. 7 dl 152 /1991 per la sua integrazione richiede solo che la condotta dell'agente sia stata posta in essere al fine, e cioè allo scopo di realizzare l'agevolazione dell'associazione mafiosa, senza però che per la sussistenza dell'aggravante stessa in alcun modo sia necessario che detto effetto agevolatore sia effettivamente conseguito e sia l'unico scopo della condotta.

Tale previsione però non tipizza alcun tipo di dolo lasciando la possibilità di configurarli entrambi (diretto od intenzionale).

Del resto proprio l'affermazione giurisprudenziale secondo cui il dolo specifico è incompatibile solo con il dolo eventuale e non con le altre forme di dolo implica ex se la compatibilità del dolo configurabile nella circostanza aggravante di cui al già citato articolo 7 sia con il dolo diretto che con quello intenzionale.

E nei casi più tipici di reati a dolo specifico per la sussistenza degli stessi non è proprio richiesto il dolo solo nella forma intenzionale bastando il comune dolo diretto.

Si fa riferimento ad esempio ai delitti di furto e ricettazione ed in particolare anche a quello di strage in cui il fine di uccidere è sì scopo dell'azione ma deve essere solo oggetto di rappresentazione e volizione.

Il punto di partenza per l'analisi dell'elemento soggettivo sotteso alla condotta dell'imputato posta in essere nel giugno del 2001 non può pertanto che essere quella dell'analisi dell'azione da questi portata a termine e della sua valutazione ed interpretazione secondo canoni ermeneutici il più possibile ragionevoli.

Ora occorre sottolineare che se effettivamente Cuf. avesse voluto aiutare soltanto Mi. ad eludere le investigazioni sarebbe bastato trasmettere a questi la notizia del suo coinvolgimento in operazioni di intercettazioni; così facendo Mi. apprendendo di essere sottoposto ad investigazioni avrebbe preso quelle contromisure necessarie a tutelarsi dalla prosecuzione delle indagini e, quindi, in primo luogo avrebbe interrotto i propri rapporti con Guttadauro che era l'esponente mafioso dallo stesso frequentato a quel tempo e che pertanto costituiva per lo stesso il soggetto attraverso la frequentazione del quale si correva il rischio di essere sottoposto ad ulteriori investigazioni. Per realizzare quindi l'effetto agevolatore del solo Mi. era bastevole e sufficiente comunicare allo stesso della sua esclusiva sottoposizione ad indagini; in tal caso si sarebbe effettivamente sì potuto parlare di dolo eventuale rispetto all'evento di agevolazione dell'associazione poiché sapendo Cuf. che Mi. era in contatto con il mafioso Guttadauro, addetto all'instaurazione e cura dei rapporti con gli esponenti politici e quindi membro criminalmente particolarmente qualificato, avrebbe agito accettando il rischio di un evento oggetto di rappresentazione ma non di volizione come dimostrato dal contenuto dell'informazione riservata trasmessa soltanto all'amico e collega politico.

Ma, avendo Cuf. trasmesso a Mi. la notizia dell'esistenza di intercettazioni tra lo stesso Mi. e Guttadauro, soggetti tra loro in contatto ed in confidenza

al punto da essere l'uno il rappresentante politico espressione dell'altro come a lui noto, l'imputato non ha accettato il rischio di un evento soltanto meramente possibile ma agito con la consapevolezza del verificarsi di un evento altamente probabile o certo costituito cioè dalla ulteriore trasmissione della notizia segreta da Mi. a Guttadauro fatto puntualmente avvenuto.

Non siamo in presenza di un'affermazione basata sulla clausola del "non poteva non sapere" bensì della ricostruzione della volontà dell'agente in base alla situazione di fatto esistente al momento della sua condotta che gli permetteva un comodissimo e semplicissimo intervento in favore dell'amico escludendo qualsiasi agevolazione dell'organizzazione; con la trasmissione della notizia riguardante la sottoposizione ad intercettazione di entrambi (sia Mi. che Guttadauro) infatti Cuf. divulgava un fatto assolutamente dirompente non soltanto per il Guttadauro ma per l'organizzazione stessa e riguardante il rapporto fiduciario venutosi a creare tra il candidato politico alle elezioni regionali e il rappresentante mafioso deputato dall'associazione ad intrattenere detti particolarissimi rapporti.

Del resto lo stesso Tribunale ha affermato che rispetto alla trasmissione della notizia al Guttadauro il Cuf. agì con una rappresentazione dell'evento in termini di "*consistente probabilità*"; ha affermato infatti il primo Giudice: "*Come si è detto, invero, il Cuf. era, anche per sua stessa ammissione, del tutto consapevole del tipo, dell'intensità e della attualità dei rapporti esistenti tra il suo amico Mimmo Mi. ed il Guttadauro, posto che questa lo riguardava direttamente. Ed allora deve concludersi che, nella mente del Cuf. al momento del fatto, fosse del tutto prevedibile che il Mi. avrebbe riferito la notizia al Guttadauro, come, infatti, è poi puntualmente accaduto, trattandosi di una notizia che lo riguardava personalmente. Al contrario sarebbe stato assolutamente illogico pensare che il Mi., dopo aver ricevuto una notizia segreta e così rilevante che riguardava non solo lui personalmente ma anche il suo amico e consigliere Guttadauro, non facesse di tutto per farne apprendere anche a quest'ultimo il contenuto e per metterlo in guardia. Ed allora, alla luce delle regole della logica e dell'esperienza valutate congiuntamente al complessivo contesto dianzi esaminato, deve concludersi che, al*

momento del fatto, il Cuf. con assoluta certezza si sia rappresentata la possibilità, se non addirittura la consistente probabilità, che, rivelando la notizia segreta al Mi., questi l'avrebbe a sua volta riferita al suo amico Guttadauro. E, nonostante la ragionevole previsione di tale probabilità, egli abbia agito lo stesso rivelando la notizia al Mi. ed accettando il rischio concreto che questi, a motivo di tali intensi rapporti di amicizia, facesse pervenire, direttamente od indirettamente, la comunicazione riservata anche al Guttadauro, di fatto "aiutando" anche lui a sottrarsi alle investigazioni in corso a suo carico".

Ma così ricostruito l'elemento soggettivo dell'imputato al momento della trasmissione della notizia nel giugno del 2001 deve però ribadirsi che errata è la valutazione dello stesso in termini di dolo eventuale poiché utilizzando gli stessi termini della Corte di Cassazione "*nel caso di evento ritenuto altamente probabile o certo, l'autore, invece, non si limita ad accettarne il rischio, ma accetta l'evento stesso, cioè lo vuole*" (Sezioni Unite n. [748](#) del 12/10/1993 dep. 25/01/1994 Rv. 195804)

Posto quindi che può ritenersi provato che rispetto all'agevolazione del Guttadauro il Cuf. non agì proprio con dolo eventuale bensì con dolo diretto, ci si deve poi chiedere se tale atteggiamento appare sufficiente per integrare l'effetto agevolatore dell'associazione e cioè se la trasmissione della notizia all'associato mafioso sopra indicato sia stata idonea a determinare un'agevolazione dell'associazione mafiosa.

E' noto infatti a questa Corte che l'effetto agevolatore dell'associazione non può essere automaticamente ricollegato all'aiuto prestato ad un singolo associato mafioso altrimenti correndosi il rischio di una perfetta sovrapposibilità delle due aggravanti previste e punite dall'art. 378 secondo comma c.p. e dall'art. 7 DL 152/91.

La giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. VI 2005/35680 imp.Patti RV232577) ha infatti stabilito che l'aggravante del secondo comma dell'art. 378 cod. pen. e quella generale prevista dal comma primo dell'art. 7 legge 203/91 sono compatibili fra loro. Esse però richiedono diversità di condotta e possono essere destinate ad operare su distinti ambiti di complementarietà, in quanto nel primo caso è sufficiente che il soggetto

favorito faccia o abbia fatto parte dell'organizzazione criminosa e quindi, che il reato presupposto sia quello di associazione di stampo mafioso. Per la sussistenza della seconda aggravante si richiede invece che l'attività volontaria di copertura sia diretta in modo oggettivo ad agevolare l'attività posta in essere dall'organizzazione; è quindi prioritario accertare, o che l'eventuale qualifica soggettiva della persona agevolata all'interno del gruppo criminale faccia ritenere la condotta di agevolazione dell'associazione automaticamente ricollegabile all'aiuto prestato al singolo, oppure, secondo l'orientamento giurisprudenziale più restrittivo che verrà in seguito esaminato, l'oggettiva funzionalità della condotta all'agevolazione dell'attività posta in essere dal sodalizio criminoso (vedi Cass. 19300 del 2008 ed anche 13457 del 2008).

Al proposito poi l'impugnata pronuncia ha svolto alcune considerazioni in ordine al predetto giudizio di compatibilità sposando la tesi secondo cui dovrebbe affermarsi il principio della non configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 a seguito della sola agevolazione di un latitante di vertice dell'associazione mafiosa.

Invero, riteneva il Tribunale di non condividere la circostanza dedotta dalla pubblica accusa, in osservanza ad altro orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo cui in tema di favoreggiamento personale la condotta posta in essere a vantaggio di un esponente di spicco di un'associazione di tipo mafioso ha per sua natura diretta influenza sull'esistenza dell'organismo criminale per cui correttamente viene ritenuta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'articolo 7 già citato.

In primo luogo, osservava al proposito il primo Giudice, che per addivenire a tale conclusione doveva ritenersi provato che il Cuf. fosse consapevole del ruolo di vertice ricoperto all'interno dell'organizzazione mafiosa di Guttadauro nel momento temporale di consumazione della condotta e cioè nel giugno del 2001. E però andava sottolineato come nel corso dei precedenti giudizi cui era stato sottoposto il Guttadauro era stato sempre imputato di semplice partecipazione al sodalizio criminoso di tipo mafioso senza la contestazione di alcun ruolo dirigenziale sicché non poteva

ritenersi provata al di là di ogni ragionevole dubbio la consapevolezza da parte di Cuf. del ruolo dirigenziale ricoperto negli ultimi anni da Guttadauro in seno all'organizzazione mafiosa denominata "Cosa nostra". Conseguentemente la ricorrenza della c.d. aggravante di mafia non poteva essere desunta dalla sola condotta di agevolazione del Guttadauro.

Inoltre, aggiungeva ancora in seconda battuta il Tribunale, che detta affermazione era stata sostanzialmente contraddetta da altra pronuncia della Corte di Cassazione del 27 ottobre 2005 n. 41.261 secondo cui il fatto di favorire la latitanza di un personaggio di vertice di un'associazione mafiosa non determina automaticamente la sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 7 L. 203/91, dovendosi distinguere l'aiuto prestato alla persona da quello prestato all'associazione che può ravvisarsi soltanto quando si accerti *"la oggettiva funzionalità della condotta all'agevolazione delle attività poste in essere dall'organizzazione criminale"*.

In sostanza quindi il ragionamento fattuale e giuridico svolto dal Giudice di primo grado sul punto si è fondato sulla contestazione della tesi della riconoscibilità dell'aggravante di mafia per il solo fatto di avere agevolato un associato mafioso posto a capo dell'organizzazione intera o comunque di un'articolazione della stessa e comunque sulla mancata conoscenza e conoscibilità da parte del Cuf. al momento di consumazione della condotta del ruolo di vertice ricoperto da Giuseppe Guttadauro all'interno della famiglia di mafiosa di Brancaccio.

Entrambe dette considerazioni appaiono però a giudizio di questa Corte non condivisibili.

Quanto alla prima, quella che si fonda sull'adesione all'orientamento giurisprudenziale più restrittivo, va osservato che proprio su detto aspetto la Suprema Corte è nuovamente intervenuta con una pronuncia emessa in data successiva a quella appena esaminata giungendo a conclusioni differenti; invero è stato affermato che: *" Ai fini dell'applicazione della misura cautelare, in ordine al reato di favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991 (avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen., ovvero al*

fine di agevolare l'attività dell'associazione prevista dallo stesso art.), costituisce valido e sufficiente elemento indiziante la posizione di capomafia del favorito operante in un ambito territoriale nel quale la sua notorietà si presume diffusa, considerato che l'aiuto al capo per dirigere da latitante l'associazione concretizza un aiuto all'associazione la cui operatività sarebbe compromessa dal suo arresto, mentre, sotto il profilo soggettivo, non può revocarsi in dubbio l'intenzione del favoreggiatore di favorire anche l'associazione allorché risulti che abbia prestato consapevolmente aiuto al capomafia". (Cass. 41587 del 24-9-2007).

In motivazione tale pronuncia ha precisato che:" deve dunque condividersi l'affermazione del giudice a quo secondo cui l'aiuto fornito al capo, consentendogli di continuare a dirigere da latitante l'associazione, ben può dal punto di vista oggettivo risolversi in un aiuto alla associazione stessa, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto di quello; nonché la considerazione, secondo cui, dal punto di vista soggettivo, non può dubitarsi dell'intenzione del favoreggiatore di favorire anche l'associazione allorché risulti che ha prestato consapevolmente aiuto al suo capo".

E' pertanto evidente che non sussiste un orientamento unico e pacifico all'interno della giurisprudenza della Corte di Cassazione circa la ricollegabilità dell'aggravante dell'art. 7 DL 152/91 all'ipotesi di favoreggiamento di un associato di vertice dell'organizzazione, essendo stato sottolineato più volte che l'aiuto prestato al singolo associato ove questi ricopra un ruolo dirigenziale necessariamente si risolve in un aiuto prestato all'associazione la cui operatività sarebbe certamente compromessa, ridotta o comunque limitata dall'arresto del capo.

Tale orientamento è certamente condivisibile poiché appare assolutamente evidente che al di fuori di cariche meramente formali, ad esempio ricoperte da soggetti allontanatisi già in precedenza dalla vita associativa, l'aiuto prestato ad un organo direttivo di un'associazione favorisce l'operatività dell'intero gruppo sotto diversi profili, quali il mantenimento immutato della scala gerarchica di comando, la conservazione della funzionalità direttiva, la perpetrazione di fattispecie delittuose programmate proprio dal vertice dell'organizzazione.

L'adesione all'orientamento opposto postula pertanto ipotesi di isolamento tale del soggetto agevolato da dover fare ritenere che questi non sia coinvolto nelle dinamiche della vita criminale dell'associazione.

E proprio l'applicazione del suddetto principio al caso in esame dovrebbe quindi far ritenere che Cuf. agevolando Guttadauro a sottrarsi alle investigazioni, avuto riguardo alle valutazioni espresse in punto di elemento soggettivo, ha pertanto consapevolmente prestato aiuto all'organizzazione mafiosa poiché la condotta veniva posta in essere a vantaggio di un membro dell'organizzazione che in quel preciso momento storico era colui che aveva instaurato un rapporto con esponenti politici di livello regionale e quindi aveva assunto un ruolo particolarissimo e decisivo all'interno dell'associazione conosciuto anche all'imputato, sostanzialmente del tutto paragonabile a quello di un rappresentante di vertice se non addirittura superiore quanto a rappresentatività criminale.

Non può quindi accogliersi la tesi esposta dal Tribunale secondo cui mancando la prova della conoscenza da parte del Cuf. del ruolo dirigenziale in quel momento in effetti assunto dal Guttadauro all'interno dell'organizzazione, l'aggravante di cui all'art. 7 DL 152/91 non potrebbe essere riconosciuta e ciò perché il patrimonio conoscitivo dell'imputato al momento della commissione della condotta di trasmissione della notizia all'associato mafioso era tale da rendergli perfettamente noto detta posizione verticistica e comunque dirigenziale.

Ma ritiene la Corte di dovere sottolineare come ad identiche conclusioni si perviene anche ove si voglia aderire all'orientamento giurisprudenziale opposto, precedentemente esaminato e richiamato dal Tribunale, secondo cui l'aggravante dell'art. 7 DL 152/91 può riconoscersi nell'ipotesi di favoreggiamento solo quando si accerti la oggettiva funzionalità della condotta all'agevolazione dell'attività posta in essere dall'organizzazione criminale, e ciò proprio perché il particolarissimo ruolo svolto dal Guttadauro in quel particolare frangente della primavera-estate del 2001 lo rendeva un membro qualificatissimo dell'associazione mafiosa non potendosi certamente condividere le argomentazioni del primo Giudice

circa la non applicabilità delle predette interpretazioni giurisprudenziali in virtù della mancata conoscenza da parte di Cuf. del ruolo di vertice coperto dal Guttadauro al momento della rivelazione della notizia.

Circa questo aspetto infatti deve sottolinearsi la situazione di fatto esistente in quel particolare momento del 2001 e certamente sottostante la condotta di Cuf.; questi infatti al momento del suo agire sapeva:

- che il Guttadauro era stato condannato per ben due volte per associazione mafiosa nell'ambito di due procedimenti particolarmente eclatanti (maxi-uno e procedimento c.d. "Golden Market") così come dallo stesso imputato riconosciuto in sede di esame e peraltro innegabile stante il particolare rilievo che la ripetuta condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. di un affermato medico dell'Ospedale Civico di Palermo aveva avuto;

- che lo stesso dopo avere scontato pene detentive rilevanti in relazione a ben due processi conclusi con affermazioni di responsabilità era nuovamente sottoposto ad investigazioni perché sottoposto ad intercettazione e quindi evidentemente ancora inserito nell'organigramma mafioso;

- che il reparto che stava investigando era il ROS dei Carabinieri di Palermo e cioè un ufficio investigativo deputato a svolgere delicate indagini anti-mafia;

- e soprattutto che proprio Guttadauro era colui che gli aveva proposto la candidatura di Priola e poi appoggiato significativamente quella del Mi..

Egli quindi aveva piena consapevolezza di trovarsi in presenza di un soggetto appartenente all'organizzazione che manteneva contatti ed intratteneva rapporti con soggetti coinvolti nella vita politica regionale ed è notorio che solo pochi membri dell'organizzazione hanno tali contatti e rapporti che, al di là della posizione di vertice, sono tenuti da chi ricopre posizioni essenziali nell'associazione mafiosa in quanto possono permettere di realizzare la subordinazione ai voleri di Cosa Nostra della vita politica locale.

Deve quindi sottolinearsi per comprendere quale fosse il patrimonio conoscitivo dell'imputato al momento della sua condotta, e

conseguentemente valutare l'aspetto soggettivo della stessa, che non qualunque associato mafioso è deputato ed incaricato dall'organizzazione a contattare esponenti politici ed ancor di più a proporre candidature di soggetti chiamati a svolgere la funzione di rappresentante politico per conto dell'associazione, essendo fatto noto che tale incarico è ricoperto solo da pochi individui, nella gran parte dei casi peraltro incaricati anche di ruoli direttivi, comunque chiamati a svolgere una funzione a dir poco essenziale poiché destinata a mantenere contatti con quei soggetti che attraverso scelte operate nel contesto della propria carica possono subordinare l'attività politica ai voleri dell'organizzazione o comunque garantire all'organizzazione vantaggi ed affari.

Quantomeno quindi il Cuf., al momento della rivelazione della notizia, era ben consapevole che stava agevolando le attività di un tale membro dell'organizzazione mafiosa e quindi di chi per conto della stessa già da mesi gli aveva proposto la candidatura di un soggetto, il Priola, che lo stesso Cuf. aveva ritenuto eccessivamente e manifestamente arrogante per poi virare e condividere quella del Mi. Domenico.

Così ricostruiti i fatti, l'affermazione precedentemente esposta secondo cui la sussistenza dell'aggravante dell'art. 7 DL 152/91 dovrebbe ugualmente configurarsi anche rifacendosi all'orientamento giurisprudenziale più restrittivo, secondo cui l'agevolazione del vertice comporta anche la finalistica agevolazione dell'associazione solo in presenza di accertati elementi di riscontro circa il rafforzamento del gruppo criminale, trova adeguata spiegazione.

Invero, posto che secondo la giurisprudenza richiamata dall'impugnata pronuncia il favoreggiamento aggravato ex art. 7 DL 152/91 sussiste solo quando si accerti la oggettiva funzionalità della condotta all'agevolazione dell'attività posta in essere dall'organizzazione criminale, va appunto sottolineato che detta interpretazione ricollega la sussistenza dell'aggravante ad un elemento positivamente indicato come oggettivo e cioè frutto della condotta del reo.

E nel caso di specie non soltanto è provato che Cuf. volle aiutare Guttadauro ma altresì che esso conosceva la posizione assolutamente particolare da questi ricoperta nel contesto associativo proprio perché precedentemente contattato per addivenire alla selezione delle candidature. Se ne ricava quindi che è stata accertata una condotta di aiuto prestata a favore di un soggetto, il Guttadauro, che in quel momento rivestiva una posizione particolarissima ed essenziale all'interno dell'organizzazione e cioè quella di predisporre le candidature maggiormente significative per il gruppo criminale in modo da potere poi sfruttare le elezioni per la realizzazione degli illeciti scopi sociali ed altresì che detta condotta agevolò certamente gli scopi dell'associazione.

Invero, come già argomentato, la condotta di favoreggiamento venne posta in essere in modo da impedire che venisse disvelata e resa nota all'autorità inquirente l'attività di ricerca da parte dell'organizzazione mafiosa di collegamenti politici con esponenti e candidati pronti a tutelare poi le sorti dell'associazione, dei suoi membri e delle sue articolazioni.

Sussiste quindi certamente in presenza di una tale condotta l'agevolazione delle attività dell'associazione e non soltanto un mero ed isolato aiuto prestato al singolo poiché operando in tal modo si venne ad interrompere qualsiasi attività investigativa nei riguardi di un soggetto associato mafioso che aveva precedentemente sollecitato la candidatura alle elezioni addirittura nazionali del suo difensore di fiducia e che di fronte al naufragio di tale possibilità, per la sprovvedutezza dell'avvocato, aveva rapidamente sostenuto la candidatura di un altro proprio uomo di fiducia individuato nel Mi. Domenico.

E proprio operando in tal modo si realizzava pertanto una diretta agevolazione dell'associazione garantita nell'eludere quelle investigazioni che avevano ad oggetto i rapporti tra i componenti della stessa ed esponenti politici ed in virtù dei quali il gruppo criminale mirava a realizzare vantaggi sia prettamente politici che affaristici come più volte rappresentato dal Guttadauro nei corso dei colloqui intrattenuti con il Mi. Domenico e l'Aragona Salvatore, in cui venivano sollecitate scelte che potessero

agevolare la condizione dei detenuti ed al contempo nomine in incarichi di governo o sottogoverno idonee ad assicurare rilevanti affari economici agli associati mafiosi.

Se quindi dovesse pure affermarsi che l'aggravante dell'art. 7 cit. può essere riconosciuta solo in presenza di una condotta che sia caratterizzata dalla oggettiva funzionalità ad agevolare le sorti dell'associazione, l'aver permesso l'interruzione delle indagini sui collegamenti mafia-politica che in questo procedimento stavano per essere approfonditi efficacemente sulla base di emergenze oggettive costituite da intercettazioni in luogo di generiche indicazioni provenienti da collaboratori di giustizia, l'aver interrotto ogni osservazione sulle attività di un soggetto che dopo essere stato pluricondannato per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa era nuovamente stato posto sotto controllo ed aveva persino ripreso i contatti e gli incontri con altri pure in passato condannati per analoghi delitti quali l'Aragona, circostanza quest'ultima anch'essa nota all'imputato, è condotta che integra questo requisito.

Ed in verità che tale sia stato il fine della condotta del Cuf. risulta da ulteriori dati e considerazioni acquisiti al compendio processuale di sicura ed inequivocabile valenza.

Sovvengono infatti al proposito ulteriori elementi di prova diretti a carico dell'appellato che appaiono idonei a dimostrare l'avvenuta consumazione da parte dello stesso di altre condotte analoghe di trasmissione di informazioni riservate riguardanti delicate indagini anti-mafia nonché l'accettazione di candidature palesemente sostenute da ambienti mafiosi.

Ci si riferisce in particolare alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Campanella dovendo ricavarsi dalle stesse un ulteriore elemento che attiene specificamente all'accusa di avere agevolato l'organizzazione mafiosa nella trasmissione delle notizie.

Brevemente deve dirsi al proposito di detto soggetto che lo stesso veniva tratto in arresto nel gennaio del 2005 nell'ambito di un'operazione antimafia che coinvolgeva numerosi abitanti di Villabate centro sito nelle immediate vicinanze di Palermo; dopo avere iniziato a collaborare nel corso del

settembre del 2005 il Campanella ammetteva di avere prestato una continua attività di collaborazione in favore dei capi della locale famiglia mafiosa Antonino e Nicola Mandalà con i quali aveva cogestito anche attività economiche. In tale contesto confessava di essere stato colui che aveva procurato nell'estate del 2003 i timbri da apporre su una falsa carta d'identità consegnatagli da Nicola Mandalà nella quale veniva apposta la fotografia del mafioso Provenzano Bernardo che lo stesso Mandalà avrebbe poi accompagnato all'estero e precisamente in Francia (Marsiglia) per essere sottoposto ad intervento chirurgico come gli era stato confidato.

Il Campanella riferiva poi dell'amicizia con il Cuf. (vedi pagg.1085 e segg. supporto informatico sentenza primo grado), conosciuto sin dal 1991 e della comune carriera politica per l'approfondimento della quale si rimanda alla sentenza di primo grado. Appare sufficiente precisare in tale sede che i due erano legati da un forte vincolo di amicizia in forza del quale il Cuf. aveva fatto da testimone al Campanella in occasione delle nozze di questi svoltesi nel luglio del 2000.

I fatti di rilievo ricavabili dalla dichiarazione del predetto soggetto e che devono essere approfonditi in tale sede sono due; il primo riguarda la vicenda della rivelazione delle notizie da Cuf. a Campanella riguardanti la sottoposizione dello stesso ad indagini ed intercettazioni con riferimento alle sue frequentazioni dei vertici della famiglia mafiosa di Villabate individuati negli associati mafiosi Mandalà. Il secondo avvenimento di rilievo attiene alle modalità attraverso le quali alle elezioni regionali del 2001, e cioè in occasione di quelle stesse competizioni cui partecipava anche il Mi. quale rappresentante del Guttadauro e della famiglia mafiosa di Brancaccio, si addivenne alla scelta di altro candidato, tale Acanto, inserito nella lista Biancofiore e cioè in quella stessa che presentava anche la candidatura di Borzacchelli.

Quanto al primo episodio, che certamente secondo questa Corte è il più significativo e non sembra essere stato adeguatamente valutato dal Giudice di primo grado, il Campanella riferiva che nel corso del 2003 e precisamente tre o quattro mesi prima dell'invio al Cuf. del primo avviso di garanzia, il

Campanella si era recato alla Presidenza della Regione per incontrarlo ed aveva notato che lo stesso aveva un atteggiamento fortemente circospetto tanto che si erano recati ad interloquire solo all'esterno dell'edificio e precisamente nel parcheggio interno ove il Cuf. in evidente stato di agitazione gli aveva detto che lui e cioè Campanella era nei guai perché intercettato dagli organi di Polizia per i suoi rapporti con Nicola Mandalà; in tale contesto il Cuf. gli aveva anche detto che l'esistenza di dette indagini a suo carico gli era stata rilevata dal Borzacchelli e lo invitava pertanto ad interrompere immediatamente i loro rapporti di frequentazione ed anche telefonici. Testualmente l'imputato riferiva al Campanella: "mi disse: 'Tu sei nei guai perché sei pedinato, microfilmato, fotografato, intercettato dagli organi di polizia, ci sono inchieste e indagini a tuo carico per i tuoi rapporti con Mandalà, per cui sei nei guai'".

Orbene detto episodio assume certamente notevole valenza probatoria al fine di dimostrare la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 DL 152/91; avviene infatti che in un'altra occasione oltre a quella del 2001 della trasmissione della notizia a Mi. e Guttadauro, Salvatore Cuf. ebbe modo di effettuare un'analogha rivelazione di notizia segreta riguardante la sottoposizione ad indagini di un soggetto che apparteneva anch'egli a quella "zona grigia" comprendente individui ricoprenti cariche politiche locali, in contatto con esponenti politici anche di livello nazionale e che con lo stesso abitualmente o comunque ripetutamente aveva avuto modo di collaborare.

Ed anche in tal caso ciò che occorre evidenziare è che la rivelazione della notizia circa la sottoposizione ad indagini non veniva limitata all'indicazione del solo nominativo del Campanella, e cioè di colui che era in contatto diretto con il Cuf. e poteva rappresentare il soggetto in relazione al quale sussisteva un interesse personale dell'imputato, ma era estesa anche all'indicazione specifica degli associati mafiosi, i Mandalà di Villabate, la cui frequentazione da parte di Campanella aveva determinato gli investigatori ad estendere le indagini anche su quest'ultimo.

Si verificava quindi una condotta del tutto analoga a quella posta in essere in occasione della rivelazione al Mi. ed al Guttadauro, poiché una notizia che doveva rimanere segreta, appresa sempre tramite il medesimo canale informativo costituito dal Borzacchelli, che riguardava la sottoposizione ad indagini anti-mafia di un soggetto come Campanella in contatto con il Cuf., veniva dall'imputato rivelata all'interessato con l'espressa indicazione ulteriore degli associati mafiosi, i Mandalà, che erano coinvolti nella stessa indagine, determinando ancora una volta la divulgazione dell'informazione segreta agli associati mafiosi. Ha spiegato infatti Campanella che appresa la notizia aveva avuto modo di riferirla con tempestività proprio a Nicola Mandalà che così veniva a sapere dell'esistenza di indagini nei suoi confronti.

Orbene al proposito non possono che essere richiamate le osservazioni già formulate in tema di dolo, diretto e non semplicemente eventuale, rispetto alla trasmissione della notizia agli associati mafiosi ed alla diretta agevolazione dell'organizzazione mafiosa garantita tramite la comunicazione di notizie riservate ad un soggetto, il Campanella, occupante anch'egli, come già Mi. ed Aragona, quell'area grigia di contatto tra esponenti politici ed associati mafiosi.

Anche in tal caso cioè l'agevolazione di un concorrente esterno nell'associazione mafiosa vedeva impedito o comunque alterato il proseguimento di rilevanti indagini riguardanti i rapporti tra detto soggetto, esponenti politici, ed associati mafiosi anche con riferimento a fatti specifici che sembrano avere interessato tutte dette componenti come quelli relativi alla realizzazione del centro commerciale di Villabate.

Ora posto che il Tribunale ha concluso per l'assoluta piena attendibilità e genuinità delle dichiarazioni rese dal Campanella con valutazioni assolutamente condivisibili alle quali integralmente si rinvia, occorre evidenziare quale rilievo probatorio le stesse assumano nel presente procedimento; invero ritiene questa Corte che la descrizione di un simile accadimento, e cioè di un ulteriore episodio di trasmissione di notizie riservate riguardanti indagini antimafia che è bene ricordare non ha

formato oggetto di alcuna autonoma ipotesi di reato, ad associati mafiosi e soggetti gravitanti nello stesso contesto, con la piena consapevolezza della natura illecita della condotta, funge da elevato riscontro esterno alle dichiarazioni già analizzate provenienti dal collaboratore Aragona ed all'ulteriore materiale probatorio già valutato in rapporto al primo episodio quello del giugno del 2001, circa la specifica volontà dell'imputato di agevolare non un singolo individuo allo stesso legato da rapporto di amicizia, né un singolo esponente mafioso, bensì proprio l'organizzazione nel suo complesso, visto che le rivelazioni furono molteplici e tutte aventi ad oggetto persone coinvolte in indagini antimafia.

La natura di riscontro individualizzante alla chiamata di correttezza formulata dal Campanella rispetto alla contestazione di avere agevolato l'organizzazione mafiosa già emergente dalle dichiarazioni di Salvatore Aragona, non sembra essere stata adeguatamente valorizzata dal Tribunale il quale pure ha proceduto ad un'attenta analisi delle dichiarazioni di tale soggetto; l'episodio descritto da Francesco Campanella è un riscontro individualizzante rispetto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 DL 152/91 poiché collegando specificamente l'imputato rispetto al fatto oggetto dell'imputazione, e cioè l'agevolazione dell'organizzazione mafiosa, tramite la descrizione di una condotta volontariamente assunta e diretta a trasmettere notizie riservate a più soggetti intranei o comunque in stabile contatto con l'organizzazione, prova proprio che Cuf. aveva riferito dette notizie non in occasioni isolate od a singoli associati, ma ripetutamente in distinte situazioni a più associati mafiosi ed a più soggetti in contatto con "Cosa Nostra" quale soggetti di fiducia dell'organizzazione.

E' poi appena il caso di segnalare che in relazione a tale vicenda alcun rilievo avrebbe richiamare il movente della condotta dell'imputato segnalando la possibile ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 384 c.p. e ciò proprio perché detto episodio non viene in considerazione quale specifica imputazione elevata suo carico; inoltre deve essere considerato che se Cuf. avesse voluto agire al fine di interrompere i rapporti con Campanella, perchè tale frequentazione avrebbe potuto essere per lui compromettente,

non era per ciò solo necessario trasmettere le notizie riservate riguardanti la sottoposizione ad indagini al Campanella stesso e persino ai Mandalà.

Si ripete cioè quanto già avvenuto in precedenza nella vicenda Mi.-Guttadauro poiché anche in detto caso la tutela della propria onorabilità da parte del Cuf. sarebbe ben potuta passare attraverso palesi prese di distanze dai soggetti coinvolti nelle indagini piuttosto che mediante la comunicazione agli interessati del loro coinvolgimento in indagini anti-mafia.

In ogni caso se anche si dovesse ammettere che uno dei moventi del Cuf. nel trasmettere la notizia sia stato quello di interrompere i rapporti con il Campanella che avrebbero potuto nuocergli, non essendo però in tale fase in discussione l'esistenza di un fatto di reato, rimane la valenza di riscontro individualizzante dell'episodio che comunque appare dotato di oggettiva funzionalità ad agevolare l'associazione.....

Analoghe considerazioni devono essere formulate quanto alla vicenda della candidatura Acanto; rimandando all'impugnata pronuncia per quanto attiene all'analitica descrizione dell'episodio, occorre rilevare come al proposito riferiva Campanella che l'Acanto, soggetto che era già stato coinvolto in passato in grosse truffe finanziarie commesse nell'ambito dell'affare del c.d. mago dei soldi Giovanni Sucato, poi ucciso dalla mafia, era divenuto un intimo collaboratore degli associati mafiosi Mandalà i quali ed in particolare l'Antonino ne avevano sponsorizzato la candidatura alle elezioni regionali del 2001. In tale circostanza il Campanella aveva, una prima volta, incontrato Romano Saverio, componente dello stesso partito del Cuf., per chiedergli appunto l'inserimento di Acanto nella lista Biancofiore precisandogli che si trattava di una candidato sostenuto dal gruppo di Villabate e da Mandalà Antonino; il Romano competente per la formazione della lista aveva immediatamente assicurato l'inserimento di detto soggetto tra i candidati chiedendogli di fargli avere al più presto i documenti e mandandogli i saluti per il Mandalà Antonino stesso. Successivamente, sempre prima delle elezioni, Campanella aveva incontrato il Cuf. una notte intorno alle ore due ed in tale circostanza rappresentava al Cuf. la volontà

del Mandalà di sponsorizzare la candidatura di Acanto cosa che non sorprende assolutamente l'uomo politico il quale però gli faceva presente che la lista Biancofiore era nata con l'unica esigenza di determinare l'elezione di Borzacchelli nei cui confronti aveva assunto un impegno inderogabile in quanto detto soggetto, riferiva il Campanella, lo avrebbe "coperto" dalle indagini giudiziarie e dai problemi che potevano nascere. Nel corso del colloquio quindi il Cuf. si era mostrato preoccupato del fatto che Acanto potesse riportare più voti del Borzacchelli ed in tale contesto il Campanella raffigurava al Cuf. l'appoggio che la famiglia Mandalà avrebbe assicurato ad Acanto.

Orbene, anche in tal caso, così come nella contestuale vicenda della candidatura Mi. sponsorizzata dal Guttadauro, il Cuf. pur essendo venuto a conoscenza della esistenza di una candidatura in una lista collegata alla sua, appoggiata da parte di soggetti organici all'associazione mafiosa che venivano individuati ed espressamente segnalati dal Campanella appare avere aderito alla richiesta senza muovere alcuna obiezione.

Né può sostenersi che a quella data il Cuf. non fosse consapevole della natura mafiosa dei predetti Mandalà avuto riguardo alle precise indicazioni fornite al proposito dall'impugnata pronuncia circa le conferme che aveva avuto da parte di suoi amici di fiducia proprio di Villabate, i Bruno, con specifico riferimento a detto argomento che peraltro l'appellato non ha nemmeno contestato nel corso del suo esame.

E' emerso pertanto nel corso dell'istruzione dibattimentale un ulteriore elemento per ritenere che all'atto della formazione delle liste per le elezioni regionali del 2001 l'imputato abbia accettato di buon grado la presentazione di più candidati espressione di differenti cosche dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" operante nel territorio palermitano.

E' appena il caso di notare che a seguito della decadenza del Borzacchelli dal ruolo di deputato regionale per il suo coinvolgimento nelle indagini del presente procedimento, il primo dei non eletti e cioè proprio l'Acanto, gli subentrava al Parlamento Regionale Siciliano e che questo soggetto, secondo quanto riferito dal Campanella si sarebbe persino prestato a

devolvere parte dell'assegno parlamentare alla famiglia mafiosa dei Mandalà che aveva proficuamente collaborato alla sua elezione.

Orbene, quanto riferito da Campanella non può essere confinato all'angusto ambito delle dichiarazioni rimaste prive di riscontro e di qualsiasi valenza accusatoria.

Esse infatti hanno permesso di lumeggiare ulteriori condotte poste in essere dall'imputato che denotano certamente l'atteggiamento psicologico dello stesso nei riguardi di più e distinti componenti dell'associazione mafiosa a vantaggio dei quali lo stesso ha assunto ripetute condotte illecite di trasmissione di notizie riservate e di inserimento in liste elettorali che sempre più difficilmente possono semplicisticamente catalogarsi quali episodi singoli ed isolati.

Al proposito va sottolineato come l'impugnata pronuncia abbia poi individuato i plurimi riscontri acquisiti alle dichiarazioni del Campanella; in primo luogo infatti è stato evidenziato che l'imputato Cuf. era a conoscenza dei rapporti intercorrenti tra Campanella ed i Mandalà, Antonino in particolare, sapeva che quest'ultimo era stato scarcerato da poco dopo avere trascorso tre anni in carcere perché condannato per associazione mafiosa, e che l'intera famiglia predetta era coinvolta in fatti di mafia, anche per averlo appreso da alcuni suoi amici di Villabate (Franco Bruno, Nino Bruno ed Adolfo Fiorini).

Ma ciò che occorre sottolineare è la circostanza che la complessiva istruzione dibattimentale di primo grado ha fornito elementi specifici di riscontro anche esterno e di natura individualizzante alla tesi accusatoria della piena credibilità del Campanella.

Ci si riferisce alle deposizioni testimoniali di Giovan Battista e Franco Bruno.

Il primo ha riferito di avere frequentato il Cuf. sin da quando era bambino e di essersi poi affermato a Roma quale avvocato nello studio Carnelutti.

Orbene riferiva detto soggetto che nel 1993 lo stesso Cuf. gli aveva presentato il Campanella come un suo grande amico personale e ben presto tra loro si era stabilito un rapporto di amicizia e confidenza; Cuf. e

Campanella erano ottimi amici, almeno sino al 2003, tanto che quando si recavano a Roma per impegni politici dividevano lo stesso appartamento.

Tale rapporto di forte amicizia e confidenza, tuttavia, si era incrinato proprio nel corso del 2003, come egli aveva appreso dal Campanella che, nel mese di agosto a Pantelleria, gli aveva riferito di un cambiamento di atteggiamento del Cuf., il quale gli aveva ingiunto qualche tempo prima di non farsi più vedere né sentire da lui e ciò perché era venuto a sapere che a suo carico erano in corso indagini per fatti di mafia e, pertanto, lo aveva invitato a non cercarlo più.

Trattasi con evidenza di dichiarazione della massima importanza poiché conferma quanto riferito dal Campanella e cioè che Cuf. gli aveva trasmesso la notizia della sua sottoposizione ad indagini anti-mafia; anzi detta sola dichiarazione proveniente da un testimone legato da vincoli di frequentazione con entrambi gli interessati (Cuf. e Campanella) e scevro da qualsiasi animosità o ragioni di astio nei riguardi dell'appellato è per ciò sola prova di un fatto assai rilevante già aliunde emergente e cioè che l'imputato ebbe modo di trasmettere notizie riguardanti delicate indagini anti-mafia ad altri soggetti oltre ai già noti Aragona, Mi. e Guttadauro e ciò a riprova del fatto che egli ebbe modo di agevolare l'organizzazione con tale condotta.

Giovan Battista Bruno ha riferito ulteriori circostanze riguardanti il momento particolare in cui i rapporti Campanella-Cuf. ebbero ad alterarsi precisando che in occasione di una cena svoltasi a Roma nell'aprile del 2003 ed alla quale avevano partecipato i suoi genitori, lui stesso, il Cuf. con la moglie ed una altra coppia, l'appellato aveva espresso giudizi assai duri sul Campanella; al termine della cena il Bruno avvicinava l'imputato apprendendo da questi che a ragione di quei contrasti vi erano conflitti riguardanti la realizzazione di alcuni centri commerciali nel palermitano uno dei quali sponsorizzato proprio dal Campanella, il quale peraltro agiva secondo le dichiarazioni del collaboratore stesso sempre su sollecitazione dei Mandalà, ed altro da realizzare nel territorio di Brancaccio in relazione ai quali l'imputato sorprendendo non poco il suo interlocutore aveva

significativamente affermato:” *da quella parte mi hanno anche offerto cinque miliardi e da questa parte non si sono neppure presentati.... se qualcuno vuole qualcosa si deve presentare”*.

Le dichiarazioni del Giovan Battista Bruno hanno trovato conferma nella deposizione del padre Franco il quale peraltro ha aggiunto ulteriori elementi significativi riguardanti proprio l'appellato Salvatore Cuf.; riferiva infatti detto testimone di avere svolto sin dagli anni '60 attività politica nella Democrazia Cristiana e nel movimento giovanile in particolare.

Nel corso della sua militanza politica aveva conosciuto il Cuf., già nel 1982, quando era ancora uno studente universitario che si occupava del movimento giovanile della D.C. molto attivo politicamente e che frequentava il centro Don Sturzo da lui diretto. In breve tempo si era creato un rapporto di forte intesa politica e di stretta amicizia sul piano personale e familiare.

Nel 1991 proprio il Cuf. gli aveva presentato il Campanella ed insieme avevano frequentato il centro Don Sturzo, andavano sovente a cena con lui, chiedendogli consigli.

I loro rapporti erano progressivamente divenuti sempre più intensi, anche sul piano amicale e familiare, tanto che nel 2000 sia lui che il Cuf. avevano fatto da testimoni alle nozze del Campanella.

In seguito e precisamente nel corso del 2005 era avvenuto che aveva dapprima appreso dell'invio al Campanella di un avviso di garanzia perché coinvolto in gravi fatti di reato connessi all'aver favorito il latitante Provenzano mettendo a sua disposizione un documento falsificato e poi nel successivo mese di agosto aveva incontrato il Cuf. che gli aveva manifestato la sua viva preoccupazione per la possibile collaborazione con la giustizia di Campanella.

Ancora dopo e cioè il 23 settembre 2005 (pochi giorni dopo che il Campanella aveva iniziato formalmente la sua collaborazione datata 16.9.05) Franco Bruno aveva nuovamente incontrato il Cuf. a Roma e questi gli aveva confidato che il Campanella si era “pentito”, cioè aveva iniziato a collaborare mostrando un evidente e fortissima preoccupazione.

Infine il testimone confermava l'episodio della cena dell'aprile 2003 a Roma in presenza del figlio e di altri familiari e conoscenti al termine della quale il congiunto Giovan Battista gli confidava di avere saputo dal Cuf. dell'offerta a quest'ultimo di una tangente da 5 miliardi di lire.

Orbene non può sfuggire che anche la deposizione del testimone Franco Bruno correda di ulteriori elementi il compendio probatorio a carico di Salvatore Cuf.; riferendo infatti che il Cuf. aveva mostrato segni di viva preoccupazione per la collaborazione del Campanella il testimone ha certamente non soltanto indirettamente intrinsecamente riscontrato la dichiarazione del predetto collaboratore ma anche fornito un ulteriore elemento dall'inequivoco significato di riscontro individualizzante.

Anche in questo caso cioè, così come nel tentativo di convincere al silenzio l'Aragona che verrà in seguito analizzato, il timore del Cuf. deve necessariamente ed inequivocabilmente essere ricollegato al patrimonio conoscitivo del Campanella poiché se questi non avesse conosciuto alcuna notizia rilevante, mai l'imputato avrebbe potuto allarmarsi anticipatamente e cioè prima di apprendere il contenuto delle accuse.

E tale patrimonio conoscitivo è risultato essere quello riferito dal Campanella a proposito della comunicazione di notizie riservate riguardanti indagini antimafia e della candidatura Acanto con un'evidente maggiore significato e valenza probatoria del primo argomento.

Posto quindi che Campanella aveva ricevuto dal Cuf. nel corso del 2003 informazioni riguardanti la sua sottoposizione ad attività investigative antimafia solo così può spiegarsi lo stato di forte preoccupazione dell'imputato nel successivo 2005 quando apprendeva che quegli aveva iniziato a collaborare con la giustizia, altrimenti non comprendendosi per nulla né tale atteggiamento né le ragioni di una siffatta confidenza al Franco Bruno.

Peraltro questo testimone ha riferito ulteriori circostanze di rilievo; dichiarava ancora Franco Bruno che in occasione della campagna elettorale per le elezioni regionali del 1991, nelle quali il Cuf. era candidato, aveva

partecipato ad un incontro a cui era presente oltre lui stesso e l'appellato anche l'On.le Calogero Mannino.

In detta occasione era stato proprio il Mannino a convocare l'incontro poiché doveva parlare col Cuf., alla sua presenza, di una cosa delicatissima; nel corso dell'incontro a tre, il Mannino aveva rimproverato aspramente il Cuf. di essersi recato dall'associato mafioso Angelo Siino per chiedergli sostegno elettorale. In tale occasione Cuf. ammetteva di essersi recato, insieme a Saverio Romano, dal Siino per chiedergli sostegno alla propria candidatura.

Aggiungeva ancora Franco Bruno che in una precedente occasione avevano incontrato insieme, e cioè lui ed il Cuf., il Siino al quale aveva presentato l'appellato informandolo però subito dopo della caratura criminale del soggetto già noto a quel tempo per occuparsi della gestione di appalti pubblici per conto dell'associazione mafiosa.

Il Mannino, in quell'occasione aveva rimproverato il Cuf. dandogli dell'irresponsabile, in quanto, pur essendo stato avvertito della caratura mafiosa del personaggio, si era rivolto al Siino per chiedergli voti.

E' appena il caso di segnalare che escusso nel dibattimento di primo grado Angelo Sino, successivamente al 1991 tratto in arresto e poi divenuto collaboratore di giustizia ha riferito analogamente della visita degli allora giovani Cuf. e Romano nella quale entrambi gli chiedevano apertamente sostegno elettorale.

Ora il Tribunale ha ampiamente descritto la profonda attendibilità di detti testimoni (vedi pag. 1163 supporto informatico) esprimendo valutazioni del tutto condivisibili; trattasi invero di soggetti che hanno conosciuto il Cuf. lungo tempo addietro e che ne hanno seguito la carriera politica in quanto legati agli stessi schieramenti, pur entrambi avendo stigmatizzato criticamente i più recenti atteggiamenti dell'imputato con specifico riferimento alla offerta della tangente per la realizzazione del centro commerciale.

Entrambi i Bruno non sono mai apparsi spinti da alcun sentimento di rivalsa od astio nei riguardi del Cuf. motivo per cui le loro dichiarazioni devono essere valutate quali elementi di prova diretta dei fatti da essi riferiti.

Non può cioè a tali dichiarazioni attribuirsi il solo significato di riscontro alle dichiarazioni accusatorie del Campanella; se è vero infatti che entrambi hanno riferito circostanze ampiamente dimostrative dei fatti riferiti dal predetto collaboratore di giustizia, avendo Giovan Battista Bruno appreso dal Campanella che questi era stato informato proprio da Cuf. di indagini antimafia in corso nei suoi confronti nel 2003 e constatato il padre Franco il profondo timore dell'imputato per la collaborazione con l'autorità giudiziaria del Campanella stesso, detti episodi, oltre agli altri precedentemente riassunti, forniscono prova di precise e specifiche condotte idonee a dimostrare che il Cuf. in più occasioni ebbe modo di agevolare l'organizzazione mafiosa sia comunicando al Campanella notizie riservate sia intrattenendo con la stessa quei rapporti in occasione di competizioni elettorali ripetuti nel corso del 2001 in occasione della candidatura Mi. seppur con attori differenti.

Emerge cioè un quadro di rapporti e frequentazioni che è lo stesso sotteso alla condotta contestata nel 2001, in assenza di qualsiasi specifica ragione per ritenere che il Cuf. avesse reciso tali legami e tale atteggiamento, quando l'appellato ben consapevole di trasmettere notizie illecite favoriva l'associazione sia mettendo in allarme il capomafia Giuseppe Guttadauro sia agendo nei riguardi del Domenico Mi..

Ma sussistono ulteriori ragioni per ritenere fondato il gravame del Pubblico Ministero in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'art. 7 DL 152/91 nella condotta di rivelazione di notizie segrete e nel conseguente favoreggiamento poste in essere dal Cuf. nel giugno del 2001.

Seppur trattasi di argomenti logico deduttivi gli stessi fondandosi su incontestabili condotte poste in essere dall'imputato contestualmente al periodo di consumazione dei delitti ed anche in fase processuale, assumono a giudizio di questa Corte una valenza dimostrativa certamente ricollegabile all'attività illecita.

La prima di tali condotte rilevanti può rinvenirsi nel tentativo posto in essere dall'imputato con il concorso di altri di ottenere il silenzio compiacente dell'Aragona nelle fasi successive all'arresto di questi. Al proposito occorre rammentare che secondo l'insegnamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Cass. n. [5060](#) del 15/12/2005 dep. 09/02/2006 Rv. 233230) *"in tema di valutazione della prova, l'alibi falso, in quanto sintomatico, a differenza di quello non provato, del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità, deve essere considerato come un indizio a carico il quale, pur di per sé inidoneo, in applicazione della regola dell'art. 192 cod. proc. pen., a fondare il giudizio di colpevolezza, costituisce tuttavia un riscontro munito di elevata valenza dimostrativa dell'attendibilità delle dichiarazioni del chiamante in correttezza, ai sensi del terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen."*

Orbene, l'applicazione dei suddetti principi al caso in esame, deve far ritenere che a carico dell'imputato sussista un ulteriore indizio di colpevolezza proprio in ordine alla vicenda della candidatura Mi. e del favoreggiamento Mi.-Guttadauro avendo lo stesso con il proprio comportamento tenuto in occasione della vicenda del tentativo di convincere l'Aragona ad avvalersi della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia dimostrato appunto di avere un interesse illegittimo da nascondere.

Invero detto episodio, accuratamente ricostruito nell'impugnata sentenza proprio perché emerso durante il dibattimento di primo grado e precisamente nel corso delle udienze del 12 e 19 luglio 2005, avveniva nei seguenti termini: nel corso di una conversazione al carcere con la moglie successiva all'esecuzione dei provvedimenti di custodia cautelare datata 4 settembre 2003, l'Aragona aveva modo di sfogarsi riferendo che l'avvocato Caputo, Sindaco di Monreale, aveva contattato altro soggetto per fargli sapere che avrebbe dovuto avvalersi della facoltà di non rispondere. Il contenuto di detto colloquio veniva chiarito dall'avv. Zanghì, difensore dell'Aragona, escusso nel dibattimento di primo grado, nel corso del quale riferiva che il giorno precedente l'interrogatorio di garanzia dell'Aragona

era stato contattato dal collega avv. Caputo, con il quale aveva comuni trascorsi professionali, il quale espressamente gli diceva: *“tu assisti Aragona.... il Presidente gradirebbe che si avvolesse della facoltà di non rispondere”*, facendo un chiaro ed esplicito riferimento alla volontà del Presidente della Regione Siciliana Salvatore Cuf.. Ma non è tutto; infatti l'indomani pomeriggio, dopo che nella mattinata l'Aragona aveva risposto alle domande del G.I.P. nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il Caputo si era nuovamente recato sotto casa sua e gli aveva chiesto come fosse andato l'interrogatorio; appreso che Aragona *“aveva fatto quello che doveva fare”*, e cioè che aveva seguito liberamente le sue scelte il Caputo rispondeva che si sarebbe immediatamente recato dal Presidente Cuf. a riferirgli quanto appena appreso.

La vicenda accuratamente ricostruita in tutti i suoi passaggi nella pronuncia di primo grado (vedi pagg. 951 e seguenti supporto informatico) proseguiva poi con l'audizione quale testimone del Caputo che negava qualsiasi intervento presso l'Aragona tramite il suo legale di fiducia per conto del Cuf. ed il confronto tra i due legali a conclusione del quale, condivisibilmente, il Tribunale concludeva per la *“solidità monolitica”* della deposizione dei fatti esposta dall'avv. Zanghì anche avuto riguardo alle numerose contraddizioni ed inverosimiglianze emerse dalla deposizione del Caputo culminate nella precisazione, smentita dai controlli effettuati presso il servizio scorte, di essersi trovato fuori Palermo il giorno del secondo incontro successivo all'interrogatorio di Aragona, quando invece risultava proprio essersi trattenuto in città ed essere stato regolarmente accompagnato dal servizio assicuratogli dalle forze dell'ordine.

Deve quindi concludersi che sulla base del contenuto peraltro già assai chiaro della conversazione ambientale tra l'Aragona e la moglie e della successiva deposizione testimoniale dello Zanghì accuratamente valutata nella sua completa attendibilità dall'impugnata pronuncia, è quindi indiscutibilmente provato che Cuf. cercò di ottenere il silenzio compiacente di Aragona.

Proprio sulla base di tali emergenze condivisibilmente il Tribunale di primo grado affermava che tali fatti costituivano:” *“un ulteriore riscontro formidabile alla deposizione dell’Aragona. Non può, invero, revocarsi in dubbio come il tentativo del Cuf. di influenzare la condotta processuale di un coindagato a titolo di concorso nello stesso reato, suggerendogli il silenzio (o, se si preferisce, invitandolo all’omertà in virtù della sua preminente posizione di forza), costituisca una esplicita e patente dimostrazione di un preciso interesse ad inquinare le prove”.*

Ora per valutare il significato di detto comportamento occorre precisare quale interesse specifico mosse Cuf. a cercare il silenzio di Aragona; per fare ciò bisogna ricostruire il particolare momento storico in cui avviene detto comportamento e cioè la condizione dell’imputato successivamente agli arresti di molti dei soggetti coinvolti nel presente giudizio.

A quella data il Cuf. era già consapevole di essere indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e che Aragona, Mi. e Guttadauro erano stati tutti coinvolti in altri analoghi fatti di reato che avevano determinato l’esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale degli stessi. Bisognava quindi intervenire per impedire che le dichiarazioni di alcuni dei predetti potessero fare emergere lo svolgimento di quei fatti specificamente avvenuti in occasione delle elezioni regionali del 2001 e che erano culminati nella determinazione di candidare il Mi. su sollecitazione proveniente dall’associato mafioso Guttadauro al quale poi erano state trasmesse, tramite Mi. stesso, informazioni riguardanti il suo coinvolgimento in attività investigative.

Non può infatti certamente sostenersi né che il tentativo di ottenere il silenzio del coimputato sia stato un fatto neutro e privo di significato né che Cuf. sia in tal modo intervenuto per impedire ad Aragona di riferire fatti non aventi connessione con i delitti contestati all’imputato.

Invero, come anticipato, la condotta di chi mira ad alterare il quadro probatorio del procedimento nel quale è coinvolto è innegabile indice dell’esistenza di un interesse illecito personale da tutelare che è posto in pericolo proprio da quelle accuse; in secondo luogo non è certo possibile

sostenere che una condotta siffatta sia stata posta in essere al fine generico di evitare dichiarazioni che Aragona avrebbe potuto rendere su fatti diversi o comunque mai avvenuti.

E' di fondamentale importanza invero sottolineare che se Aragona avesse in seguito riferito fatti non veri dopo la scelta di iniziare una collaborazione con la giustizia, Cuf. al momento del suo intervento diretto ad ottenerne il silenzio non avrebbe potuto certamente immaginare il contenuto di tali presunte falsità e conseguentemente non avrebbe certamente agito in tal senso. Se quindi un tale intervento avvenne, come inequivocabilmente dimostrato dalla ricostruzione dei fatti esposta dal Tribunale e dalla credibile deposizione dell'avv. Zanghì, ciò dimostra che l'imputato aveva timore che l'Aragona riferisse quanto sapeva in ordine a suoi comportamenti e condotte precedenti, altrimenti mai sarebbe stato compiuto un siffatto improvvido intervento manipolatore.

Orbene deve quindi ribadirsi che l'interesse che aveva Cuf. ad ottenere il silenzio dell'Aragona deve necessariamente ed inevitabilmente essere individuato nel patrimonio conoscitivo dell'Aragona stesso e che poteva coinvolgerlo.

Ed Aragona era colui il quale aveva proprio seguito tutta la vicenda della candidatura Mi. sponsorizzata da Guttadauro per le elezioni regionali fungendo da intermediario tra il capo-mafia e l'imputato quale vertice del partito politico ed era poi a conoscenza della vicende specifiche riguardanti la comunicazione di notizie segrete nel corso della estate del 2001.

Se quindi Cuf. mirò con quella insistenza ad ottenere il silenzio di Aragona ne consegue che egli temeva proprio che Aragona riferisse delle vicende della candidatura Mi. per conto di Guttadauro e della comunicazione di notizie che aveva raggiunto anche l'associato mafioso.

Aragona quindi quale soggetto inserito in quel contesto politico mafioso che aveva spalleggiato per conto di esponenti dell'associazione Cosa Nostra la candidatura di Mi. era a conoscenza di dati allarmanti per l'imputato che riguardavano appunto detta candidatura oltre che la diffusione delle notizie

coperte da segreto investigativo e pertanto doveva essere necessariamente convinto al silenzio.

Tale coimputato avrebbe potuto quindi comprometterlo perché a conoscenza di quei rapporti illeciti che legavano il Cuf. ad ambienti mafiosi non ravvisandosi altrimenti differente ragione per effettuare un così allarmante ed improvvido intervento che richiedeva il coinvolgimento di altri individui, Caputo e lo Zanghì, alcuni dei quali peraltro nemmeno inseribili in un contesto di fedeltà politica ed amicale dell'imputato.

Del resto che il Cuf. temesse particolarmente le rivelazioni dell'Aragona non risulta solamente dalla vicenda in precedenza esaminata e nella quale restavano coinvolti anche gli avvocati Caputo e Zanghì ma altresì dalla deposizione di un ulteriore testimone assolutamente attendibile; ci si riferisce al Franco Bruno, sulla cui personalità si è già detto in precedenza al proposito delle dichiarazioni del Campanella, il quale, tra l'altro, dichiarava che in occasione di un incontro a Roma con l'imputato nel corso del 2002 questi gli aveva sottolineato il suo timore per le dichiarazioni rese da Salvatore Aragona che lo coinvolgevano, mostrandosi disponibile a fargli leggere i verbali di cui proprio in quel momento era in possesso, disponibilità che il Bruno negava.

La vicenda in precedenza esaminata può ritenersi sostanzialmente analoga a quanto riferito dallo stesso testimone Franco Bruno in ordine ai timori dell'imputato per la collaborazione del Campanella.

Come si è già anticipato anche in questo caso bisogna pertanto necessariamente chiedersi per quale ragione Cuf. avesse timore della collaborazione di Campanella altrimenti non giustificandosi tale atteggiamento di timore; invero la paura in cui versava dimostra ancora una volta che lo stesso aveva un interesse illegittimo da nascondere.

Ed è il caso di segnalare come analogamente all'Aragona anche Campanella era soggetto gravitante in quel contesto politico-mafioso che contrassegnava l'attività politica di alcuni comuni limitrofi il territorio palermitano e che aveva in passato ricevuto un'informazione riservata dal Cuf. che riguardava

proprio la sottoposizione del collaboratore ad investigazioni antimafia per i suoi rapporti con i componenti dell'organizzazione Cosa Nostra.

La necessaria conclusione che deve trarsi da dette particolari vicende, a giudizio di questa Corte, è che Cuf. ha precedentemente riferito notizie coperte dal segreto istruttorio ed agevolato singoli membri e l'associazione mafiosa, poiché altrimenti non avrebbe cercato di ottenere il silenzio di Aragona e temuto le rivelazioni di Campanella.

Un ulteriore argomento di prova del tipo logico deduttivo che concorre anch'esso a dimostrare ad avviso di questa Corte la fondatezza del gravame proposto dal Pubblico Ministero si fonda sull'analisi delle molteplici emergenze probatorie che hanno fornito piena prova dell'avvenuta creazione ad opera del Cuf. con la collaborazione del Borzacchelli, separatamente giudicato e condannato in primo grado anche per tali fatti alla pena di anni 11 di reclusione, di un vero e proprio sistema di controinformazione e cioè di un gruppo di soggetti che parallelamente all'attività istituzionale che svolgevano per conto delle istituzioni e delle forze dell'ordine in cui prestavano servizio, agiva per la raccolta e la successiva illecita divulgazione di notizie segrete e riservate riguardanti sempre importanti indagini anti-mafia.

Orbene, occorre subito precisare che l'impugnata pronuncia ha ricostruito con estrema lucidità le fasi della creazione e del funzionamento del sistema di controinformazione capeggiato dal Borzacchelli, analizzandone quelli che erano gli scopi astratti e sul punto alla stessa deve rimandarsi per l'analisi più approfondita dei fatti.

Ha approfondito i momenti della nascita del rapporto interpersonale Cuf.-Borzacchelli, di quello Cuf.-R.G. sempre mediato dal Borzacchelli nonché il coinvolgimento in tali rapporti anche dell'Aie. e del Ciuro i quali, in seguito, sempre per motivi sostanzialmente analoghi daranno vita anche loro ad altro gruppo dedito all'acquisizione illecita di notizie riservate nel quale certamente rivestiva un ruolo assolutamente preminente sempre il Maresciallo R.G. del Ros dei Carabinieri.

Ha concluso pertanto affermando condivisibilmente sul punto: "..... se si tiene conto del rapporto tra il Cuf. ed il Borzacchelli, si ha la misura della sistematicità che caratterizza il complesso sistema di protezione e di continua apprensione di notizie segrete che l'imputato ha fortemente voluto proprio per cercare di ottenere una sorta di impunità per sé e per i suoi più vicini sostenitori e amici. Agli atti di questo processo è rimasta dimostrata, in modo inequivocabile, l'efficacia di tale sistema operativo sia in relazione ai due specifici episodi in contestazione che anche, con estrema probabilità, rispetto ad altri episodi non oggetto di specifica contestazione".

Ed in effetti gli argomenti di prova che vanno posti a fondamento di tale affermazione possono ritenersi davvero imponenti; deve farsi in primo luogo riferimento alle dichiarazioni convergenti dei due collaboratori di giustizia Aragona e Campanella; entrambi hanno infatti riferito quali furono le ragioni fortemente volute dal Cuf. in occasione delle elezioni regionali del 2001, per individuare quale numero uno della lista Biancofiore collegata a quella del Presidente proprio il Borzacchelli che egli indicava ad entrambi i collaboratori come quel soggetto che avrebbe dovuto tenerlo al riparo da possibili iniziative giudiziarie ed investigative nei suoi confronti.

Ulteriori argomenti si desumono poi dal numero delle rivelazioni effettuate personalmente dal Cuf. o comunque da soggetti allo stesso collegati ed emerse nel presente procedimento, tutte analiticamente indicate nell'impugnata sentenza; risulta infatti che il Cuf. ebbe a riferire circostanze illecitamente apprese in diverse occasioni e precisamente:

- a Mi. e Guttadauro in occasione della prima rivelazione di intercettazioni che li riguardavano nel corso dei primi giorni di giugno del 2001;
- sempre ai predetti ed anche ad Aragona in occasione della seconda rivelazione quella verificatasi in occasione della cena del 24 giugno 2001; al proposito va riferito che pur essendo stato l'imputato assolto dal predetto fatto di reato è rimasto accertato che detta rivelazione storicamente avvenne e fu opera del Borzacchelli che agiva pur sempre in accordo con il Cuf.;

- a Franco Bruno quando nel corso del 2002 confidava di essere in possesso di verbali di dichiarazioni rese da Aragona che lo riguardavano al tempo non ancora resi pubblici;
- al Campanella nel corso del 2003 quando confidava a questi della sottoposizione ad indagini anti mafia per i suoi rapporti con i Mandalà;
- ancora al Bruno quando confessava di essere a conoscenza dell'intenzione del Campanella di collaborare con la giustizia prima della formalizzazione di tale dichiarazione da parte dello stesso collaboratore;
- al Rotondo prima e quindi ad Aie. direttamente in occasione della rivelazione delle informazioni sull'iscrizione nel registro degli indagati dello stesso Aie. nonché di Ciuro e R.G. nell'ottobre del 2003;

A fianco di dette rivelazioni di notizie illecitamente apprese dal Cuf., sempre in violazione del segreto istruttorio, vanno poi poste tutte quelle altre comunicazioni effettuate ad opera del R.G. che risultava collegato sempre al Borzacchelli all'Aie. ma anche a soggetti che operavano all'interno del partito del Cuf. come il Mi. che apprendeva illecitamente dal predetto Maresciallo dell'esistenza di una microspia nella sua autovettura. Fondatamente pertanto il Tribunale è giunto a quelle conclusioni precedentemente esaminate con riferimento alla accertata esistenza di un sistema operativo, stabilmente in funzione, costituito allo scopo di carpire illecitamente notizie riservate riguardanti indagini antimafia e rivelare le stesse agli interessati che risultavano in contatto con il Cuf. ed allo stesso legati.

Tali considerazioni poi sono confermate dall'attività di ricerca di eventuali sistemi di intercettazione presso l'abitazione o gli uffici del Cuf. che questi commissionò al Maresciallo R.G.. Ha riferito infatti questi che in più occasioni, sempre su incarico dell'imputato, ebbe a compiere attività di "bonifica", tese cioè ad individuare possibili apparati di intercettazione dei luoghi frequentati dal Cuf. e delle sue residenze e ciò sempre evidentemente nell'ambito di quelle condotte di spasmodica protezione da possibili attività investigative poste in essere dall'imputato.

Non sembra però che il primo Giudice abbia tratto le dovute conclusioni circa lo scopo soggettivamente perseguito dal Cuf. attraverso la creazione di detto sistema.

Può infatti fondatamente ritenersi che la creazione del sistema di controinformazione richiede in primo luogo che il creatore od utilizzatore dello stesso miri ad apprendere notizie riguardanti attività investigative che riguardano o il medesimo o soggetti ad esso strettamente collegati.

Ne deriva conseguentemente che è necessario ed inequivocabile desumere che chi abbia utilizzato coscientemente detto sistema dopo averlo creato ciò ha fatto in quanto teme lo sviluppo di quelle indagini nei propri confronti o nei riguardi di soggetti ad esso collegati e ciò solo perché è consapevole che la propria condotta lo espone a dette indagini; colui che non ha nulla da temere da qualsiasi attività investigativa non ha interesse a mettere in funzione un sistema siffatto che lo espone alla commissione di gravi illeciti e lo mette in contatto abituale con soggetti dalla dubbia trasparenza.

Presupposto imprescindibile è quindi quello dell'avvenuta commissione di illeciti o meglio della perdurante consumazione di fatti di reato sui quali possono vertere indagini sicchè l'informazione circa l'esistenza di determinate investigazioni può impedire la prosecuzione di condotte rischiose per chi le pone in essere o perché aventi natura direttamente illecita o perché riguardanti rapporti con soggetti coinvolti in gravi fatti di reato e per ciò idonei a far dubitare della regolarità e trasparenza delle attività di chi entra in contatto con gli stessi.

Approfondendo l'argomento altro indizio assai rilevante degli scopi del sistema di controinformazione attiene ai canali ai quali detto sistema intende rivolgersi per assumere le informazioni che ritiene rilevanti per i propri membri; se cioè il sistema di controinformazione è diretto, a titolo di mero esempio, ad assumere notizie riguardanti le frequentazioni extraconiugali di avversari politici può ritenersi che scopo dello stesso è quello di utilizzare tali notizie per ricattare detti avversari, o per divulgare le notizie tramite mezzi di informazione al fine di screditare gli avversari stessi; qualora invece l'attività sia posta in essere da un imprenditore e miri

ad acquisire informazioni riservate circa le scelte imprenditoriali di imprese o società concorrenti, allora lo scopo è quello di riuscire a sfruttare dette notizie per porre in essere atti di illecita concorrenza.

Quando invece si dimostri in particolare che il sistema contro informativo è diretto ad acquisire notizie da parte di organi deputati esclusivamente od in luogo principale a svolgere indagini anti-mafia, allora è necessario desumersene che scopo dello stesso è proprio l'acquisizione di notizie riguardanti queste attività perché esse si ritengono pericolose per il suo utilizzatore.

Ora nel caso di specie l'istruzione dibattimentale ha dimostrato che il Borzacchelli acquisiva informazioni attraverso soggetti con i quali era in contatto all'interno del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri e, principalmente, proprio mediante l'illecita cooperazione con il Maresciallo R.G. che era il capo dell'ufficio tecnico di detto corpo.

Orbene il Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri è corpo che nella Regione Siciliana è deputato a svolgere esclusivamente indagini anti-mafia aventi ad oggetto la repressione di gravissimi fatti di reato ad opera dell'organizzazione mafiosa ed i contatti che questa pericolosa associazione poteva instaurare con membri della c.d. società civile; inoltre detto organo nel corso di quegli anni compresi tra il 2000 ed il 2003 aveva anche in corso delicate indagini tese ad individuare ed arrestare i più famosi latitanti appartenenti all'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra".

Ne consegue desumere che il Borzacchelli attraverso la propria attività illecita mirava ad acquisire informazioni riguardanti proprio l'attività dell'associazione mafiosa ed i suoi contatti con esponenti esterni alla stessa non potendo ritenersi che diversi potessero essere gli scopi; tali notizie dovevano poi essere trasmesse all'utilizzatore finale di detto sistema controinformativo, e cioè proprio all'imputato Cuf., che pertanto predisponendo lo stesso dimostrava inequivocabilmente di avere specifico e spasmodico interesse ad acquisire informazioni riguardanti proprio le indagini anti-mafia.

E del resto tali conclusioni si ricavano da quelle emergenze probatorie che dimostrano quali notizie vennero carpite illecitamente prima e poi diffuse attraverso il sistema controinformativo; in particolare tramite Borzacchelli e R.G. sono state acquisite informazioni aventi ad oggetto sempre o attività dell'associazione mafiosa o di soggetti in contatto con la stessa; si è già detto infatti che i predetti risultano avere informato il Cuf. delle intercettazioni di Mi. e Guttadauro in due occasioni nonché Mi. della sua sottoposizione ad investigazioni; e poi l'Aie. di tutte quelle altre rilevanti e segrete notizie riguardanti attività investigative in corso nel territorio di Bagheria.

Tutte le informazioni carpite e trasmesse hanno sempre pertanto avuto ad oggetto le attività dell'organizzazione mafiosa o di soggetti in contatto con la stessa e ciò dimostra ancora meglio quale era lo scopo la funzione e la finalità di detto sistema controinformativo creato e sostenuto dall'imputato. Il Pubblico Ministero appellante ha avuto perfettamente chiara tale situazione e tra gli argomenti posti a fondamento dell'impugnazione ha segnalato proprio l'assoluta anomalia di un sistema siffatto riferendo che: "*...solo così si spiega una condotta di raccolta e cessione di informazioni di natura investigativa che non è solo quella che deriva da uno stabile rapporto con Borzacchelli finalizzato alla "tutela del solo Cuf." da indagini relative alla sua attività pubblica. La raccolta delle informazioni ha fatto riferimento anche ad un ambito, il contrasto a Cosa Nostra, che non avrebbe dovuto essere quello "naturale" del Cuf....*".

Anche per l'organo dell'accusa quindi l'ambito di ricerca delle informazioni è risultato del tutto estraneo ai normali interessi di un uomo politico, avendo ad oggetto attività investigative connesse alla repressione del fenomeno mafioso e, soprattutto, all'individuazione dei legami tra la stessa e soggetti apparentemente estranei ma ad essa collegati da rapporti di interesse e scambio.

Orbene se l'imputato ha creato un detto sistema e poi l'ha fatto funzionare per diversi anni acquisendo egli stesso informazioni segrete e riversandole a terzi, ciò è avvenuto perché intendeva inequivocabilmente impedire il

disvelamento dei rapporti propri e del suo entourage politico con l'organizzazione mafiosa non potendovi essere spiegazione alternativa e tale dato denota certamente la volontà di agevolare l'organizzazione e precipuamente una delle sue articolazioni fondamentali quella che era incaricata di creare e mantenere rapporti con gli esponenti politici o della società civile.

Può quindi affermarsi che è proprio la natura delle informazioni in concreto trasmesse che denota inequivocabilmente lo scopo del sistema controinformativo creato da Cuf. e Borzacchelli che era quello di avvisare anticipatamente l'imputato stesso e tutti i suoi coadiutori oltre che gli stessi esponenti dell'organizzazione criminale di indagini che attenevano ai loro contatti con esponenti mafiosi così direttamente agevolando Cosa Nostra nella sua costante ricerca di impunità.

Interrotto invero il legame tra l'associazione mafiosa ed uno di quei soggetti (ad esempio Mi. ed Aragona) che attorno alla stessa gravitavano, costituendo poi un rapporto personale con l'appellato, la stessa organizzazione viene direttamente agevolata per effetto della impossibilità di approfondire le indagini circa tali rapporti ed i presumibili scambi di interessi ricercati da ciascuna delle parti.

Ancor più evidente è tale conclusione sol che si faccia riferimento da quale tipo di investigazioni del ROS gli aderenti al sistema contro informativo traevano le informazioni rilevanti che venivano poi trasmesse all'imputato e da questi ad altri.

Invero è pacificamente emerso che il Borzacchelli poteva contare su un rapporto certamente illecito con alcuni degli appartenenti al ROS destinati all'ascolto delle intercettazioni fossero esse ambientali che telefoniche; si trattava quindi di investigazioni svolte da un organo istituzionalmente dedicato ad indagini contro la criminalità organizzata attuate mediante l'ascolto di conversazioni, operazione tecnica questa che come è notorio e certamente era a conoscenza anche del Borzacchelli riguardava solo indagini per gravi fatti di criminalità.

Se quindi queste erano le notizie che l'imputato mirava ad ottenere dal Borzacchelli, al punto da avere persino cooptato lo stesso nelle liste per le elezioni regionali del suo partito, come risulta da convergenti dichiarazioni di più collaboratori di giustizia credibili, se ne desumono due considerazioni finali:

- che lo stesso o suoi strettissimi collaboratori potevano essere coinvolti in dette indagini perché in contatto con gli associati mafiosi;

- che la trasmissione anticipata di informazioni riguardanti l'attività investigativa avrebbe permesso l'interruzione di rapporti a rischio così agevolando direttamente e non secondariamente l'organizzazione mafiosa.

Anche in questo caso cioè il dolo dell'imputato pare del tutto compatibile con quella forma di dolo che vede comunque come conseguenza certa della propria condotta l'agevolazione dell'associazione e per ciò la vuole.

Ma un'ulteriore conferma della tesi della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 DL 152/1991 nella condotta dell'imputato deriva da una interpretazione dei fatti che modificando il quadro esaminato dal Giudice di primo grado prospetti e ritenga provata la predetta circostanza in ragione della sola divulgazione della notizia al Mi..

Posto infatti che il Cuf. secondo tutte le sopra esposte argomentazioni era ben consapevole dei rapporti Mi.-Guttadauro bisogna anche chiedersi se l'agevolazione di Mi. da parte di Cuf. può determinare per ciò solo la sussistenza della c.d. aggravante di mafia del delitto di favoreggiamento.

E' possibile cioè che l'agevolazione dell'associazione mafiosa sia stata direttamente voluta ed ottenuta attraverso il solo aiuto prestato a Mi. ad eludere le investigazioni ?

Il Tribunale invero ha correttamente ed accuratamente ricostruito i fatti ritenendo che indubbiamente è stato provato come la condotta di Cuf. fosse tesa ad agevolare l'amico Mi. ed ha poi proceduto ad analizzare la posizione psicologica dell'imputato rispetto all'agevolazione anche di Guttadauro, ma non si è posto la successiva domanda se è possibile che aiutando Mi., Cuf. abbia anche agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa.

Appare evidente cioè che la scelta operata dal primo Giudice sia stata quella di ritenere seppure in astratto configurabile l'aggravante di mafia solo a fronte di una provata condotta di agevolazione dell'associato mafioso Guttadauro essendo soltanto tramite il favoreggiamento di quest'ultimo possibile ritenersi sussistere l'ipotesi aggravata ex art. 7 DL 152/91.

Orbene questa Corte ha già analizzato le ragioni in base alle quali ritenere attraverso un procedimento probatorio e logico trifasico che Cuf. ha previsto la trasmissione della notizia al Guttadauro ed ha agito quindi con dolo diretto e non eventuale rispetto a detto evento, che ha pertanto agevolato l'organizzazione per avere favorito un soggetto in quel momento occupante una posizione assolutamente particolare all'interno di "Cosa Nostra" e che comunque ha oggettivamente agevolato il rafforzamento del gruppo criminioso, ma ciò non basta ad esplorare l'intero campo delle possibili conseguenze agevolatrici della condotta dell'appellato, dovendosi approfondire altro tema pure sottostante la rappresentazione e volizione dell'agente.

Si è già detto infatti che il Tribunale ha ricollegato l'aggravante di cui all'art. 7 DL 152/91 alla sola agevolazione del Guttadauro e così facendo ha analizzato esclusivamente detto aspetto tralasciando ogni altro esame.

In tal modo però, ad avviso di questa Corte, l'obiettivo dell'analisi si è stretto esclusivamente e forse anche eccessivamente all'approfondimento, pur in tutte le sue possibili prospettazioni ed articolazioni, di detto rapporto Cuf.-Guttadauro tralasciando ogni altro argomento pure emerso dall'ampio materiale probatorio acquisito nel corso dell'istruzione dibattimentale di primo grado.

Ora, seppure sia certo che l'aggravante di mafia nell'ipotesi agevolatrice è stata nella tradizione giuridica successiva alla sua previsione contestata sempre in relazione a fatti di reato commessi o in concorso od a vantaggio di membri delle varie realtà criminali aventi stampo mafioso, nulla esclude però che essa in astratto possa sussistere in connessione a condotte anche di soggetti legati alle predette organizzazioni da vincoli o rapporti non rientranti necessariamente nella struttura della partecipazione.

Si pensi ad esempio alla turbativa d'asta commessa da un pubblico ufficiale e finalizzata a garantire l'assegnazione di un appalto ad un'impresa gestita da un soggetto che pur non essendo partecipe dell'organizzazione mafiosa abbia con la stessa rapporti di scambio od accordi illeciti in virtù dei quali come corrispettivo dell'illecita assegnazione è disponibile a versare una somma, magari qualificata come "pizzo" o più frequentemente "messa a posto", in favore dell'associazione e non di un singolo componente della stessa.

In tal caso il pubblico ufficiale autore della condotta illecita, qualora sia a conoscenza dell'accordo concluso tra l'imprenditore e l'organizzazione, agevola certamente il rafforzamento dell'associazione mafiosa consentendo alla stessa di lucrare un illecito profitto a seguito della consumazione di un reato e pertanto può essere chiamato a rispondere del fatto aggravato ex art. 7 DL 152/91.

Così nel caso analogo di illecita e concordata restituzione di beni sequestrati in applicazione delle norme in tema di sequestro preventivo ovvero in virtù della disciplina dettata in tema di misure di prevenzione patrimoniale a parenti o prestanome di associati mafiosi che non facciano parte stabilmente e strutturalmente dell'organizzazione delinquenziale. Anche in detto caso l'agente pur non collegando la propria condotta ad un associato mafioso ove sia consapevole della sottostante situazione di fatto e voglia ugualmente la propria azione illecita, agevola certamente l'organizzazione e non soltanto il singolo associato, nell'intento di rafforzamento realizzato attraverso l'elusione delle misure ablativo.

Sussiste quindi un campo di applicazione dell'aggravante ex art. 7 DL 152/91 che è ben più ampio di quello strettamente connesso ai reati c.d. di mafia (estorsioni finalizzate al pagamento di tangenti, omicidi eseguiti nell'ambito del programma delittuoso etc.) poiché se è vero che nella sua configurazione tipica dell'utilizzazione del metodo mafioso, la predetta circostanza può essere integrata soltanto da colui il quale agisce sfruttando il vincolo intimidatorio connesso all'appartenenza all'associazione ed il corrispondente diffuso senso di omertà, l'ulteriore previsione tipizzata

nella formula dell'agevolazione delle attività dell'organizzazione, postula per sua stessa natura la compatibilità con qualsiasi condotta posta in essere al fine di rafforzare l'organismo delinquenziale indipendentemente dalla natura e qualifica soggettiva dei soggetti, fisici od anche giuridici, destinatari dell'azione.

Il tema quindi è quello, invero poco o forse mai affrontato, dell'agevolazione dell'associazione mafiosa attraverso il favoreggiamento di un concorrente esterno tale essendo il ruolo di Mi. Domenico peraltro già condannato in primo e secondo grado per il delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p.. Occorre cioè analizzare se sia possibile che l'agevolazione dell'associazione mafiosa nel suo complesso e non anche in un singolo appartenente, possa essere conseguenza di una condotta tesa ad aiutare ad eludere le investigazioni un soggetto che pur non essendo membro dell'organizzazione abbia comunque prestato contributi in favore della stessa.

Detto argomento appare certamente rilevante ed anche decisivo nel presente procedimento e pur non essendo stato affrontato dal Tribunale nell'impugnata pronuncia deve ritenersi oggetto del devolutum del presente giudizio di gravame, stante che l'appello proposto dalla Procura della Repubblica avverso l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 DL 152/91 rende necessario svolgere anche questo accertamento.

Innanzitutto occorre sgombrare il campo da ogni possibile deduzione difensiva riferibile alla insussistenza di una contestazione specifica di tale ipotesi al Cuf.; invero il capo di imputazione elevato a carico dello stesso, riportando la condotta favoreggiatrice aggravata ex art. 7 DL 152/91 ad ogni aiuto prestato anche a Mi., comprende necessariamente anche la possibilità che proprio attraverso questa condotta sia stato arrecato vantaggio all'associazione mafiosa; se quindi il tema sembra essere stato pretermesso dall'impugnata pronuncia non sussiste però alcun ostacolo processuale concreto avuto riguardo al contenuto del gravame proposto dall'accusa ed alla struttura dell'imputazione elevata a carico dell'imputato.

Ciò posto la soluzione deve passare attraverso un esame concreto dei fatti non potendosi basare su opzioni di principio che stabiliscano a priori l'ammissibilità od inammissibilità di detta ipotesi.

In particolare, occorre considerare che se l'attività favoreggiatrice viene posta in essere a vantaggio di taluno che ha agito in passato quale concorrente esterno ma ha cessato ogni rapporto con l'organizzazione è evidente che non può nemmeno prospettarsi un consapevole aiuto prestato all'organizzazione.

Analoghe conclusioni devono essere adottate nei casi in cui il favoreggiamento viene posto in essere a vantaggio di un soggetto che pur potendosi qualificare come concorrente esterno abbia una posizione assolutamente marginale.

Viceversa qualora il favoreggiamento riguarda le attività poste in essere da un soggetto che pur non facendo parte dell'organizzazione mafiosa viene chiamato a svolgere per la stessa una prestazione di rilevanza particolare e quindi a rendere conseguentemente un contributo essenziale, non sostituibile, e l'agente abbia piena consapevolezza di tale aspetto, non vi è alcuna ragione per negare la sussistenza che l'aggravante di mafia possa sussistere in relazione al favoreggiamento di un concorrente esterno.

Se questi viene chiamato a rendere un contributo essenziale per l'organizzazione mafiosa, il soggetto che lo aiuta ad eludere le investigazioni ove abbia piena consapevolezza del ruolo precipuo che il concorrente esterno svolge nell'interesse dell'organizzazione mafiosa, agisce al fine di aiutare il predetto, comunicandogli ad esempio l'esistenza di investigazioni a suo carico, ed altresì al fine di agevolare le attività dell'associazione che si avvale del contributo essenziale dell'esterno.

E così nel caso in esame è proprio tale particolare situazione che si è determinata. Posto infatti che Mi. era chiamato a svolgere un ruolo insostituibile per l'organizzazione mafiosa e cioè quella del candidato politico chiamato a rappresentare gli interessi dell'organizzazione, che tale ruolo specifico era ben noto a Cuf. il quale aveva personalmente partecipato alla trattativa pur indiretta con il Guttadauro conclusasi con la scelta della

candidatura Mi., e che comunque sapeva della frequentazione tra l'amico Mi. ed il Guttadauro, agevolando Mi. ad eludere le investigazioni l'imputato ha per ciò solo avuto presente ed agito anche al fine di impedire che questo particolare rapporto venisse a conoscenza dell'autorità giudiziaria e così pregiudicasse le attività dell'associazione mafiosa.

Agevolando cioè Mi. ad eludere le investigazioni, Cuf. ha direttamente rafforzato Cosa Nostra poiché ha impedito che un rapporto essenziale costituito proprio per la tutela in campo politico degli interessi illeciti dell'organizzazione venisse a conoscenza delle autorità.

Rivelare a Mi. non dell'esistenza di una qualsiasi attività investigativa nei suoi confronti bensì proprio di quell'indagine specifica che riguardava i rapporti tra questi e l'associato mafioso Guttadauro significava interrompere i rapporti tra Mi. e l'associazione mafiosa e quindi impedire concretamente che le relazioni tra "Cosa Nostra" ed un esponente politico venissero approfondite e soprattutto che in tal modo potesse acclararsi il contributo di una parte politica all'associazione.

Per ritenere quindi che Cuf. abbia voluto agevolare le attività dell'organizzazione non è indispensabile dimostrare che egli avesse dato mandato di far sapere la notizia a Guttadauro, essendo anche Mi. un soggetto che assumeva un ruolo chiave e cioè quello di candidato politico espressione dell'associazione mafiosa chiamato a rappresentarne gli interessi secondo quanto risultante espressamente dal contenuto delle intercettazioni ambientali nelle quali il Guttadauro dinanzi allo stesso futuro candidato rappresenta la linea politica da seguire e reclama per lo stesso e per l'organizzazione l'acquisizione di incarichi di sottogoverno nell'ipotesi di una mancata elezione poi puntualmente assegnati al Mi..

Informando Mi. certamente Cuf. sapeva che questi avrebbe immediatamente interrotto i rapporti con Guttadauro e l'associazione mafiosa così impedendo il proseguimento dell'indagine su concreti, accertati ed indiscutibili rapporti tra mafia e mondo politico; egli quindi agevola direttamente l'associazione ed a tal fine agisce, impedendo il disvelamento dei fatti più significativi per la vita del gruppo criminale e cioè i rapporti

con la politica e la possibilità di sfruttare la stessa per la realizzazione di scopi conformi ai disegni criminali.

Conclusivamente quindi alla domanda se sia possibile configurare l'aggravante di mafia in relazione alla condotta di favoreggiamento posta in essere a vantaggio di un concorrente esterno occorre dare risposta positiva ove, come nel caso di specie, rimanga verificato che l'indagato per 110 e 416 bis c.p. sia chiamato a svolgere un ruolo essenziale o di fondamentale importanza per l'organizzazione e che il soggetto responsabile del favoreggiamento sia consapevole di tale posizione assolutamente particolare del favorito rispetto all'organizzazione mafiosa poiché in tal caso egli agisce anche al fine di favorire le attività dell'organizzazione.

Un'ultima considerazione deve essere sviluppata al proposito del gravame del Pubblico Ministero; tutte le argomentazioni sino ad ora espresse si sono fondate, parallelamente alle deduzioni del Tribunale di Palermo che ha emesso l'impugnata pronuncia, su un presupposto considerato assodato e cioè quello dell'assenza di prova di un mandato conferito dal Cuf. al Mi. di trasmissione della notizia riservata anche all'associato mafioso Guttadauro e conseguentemente dell'impossibilità di configurare un dolo intenzionale dell'imputato in tale senso.

Ha ritenuto infatti il primo Giudice che avendo Cuf. riferito a Mi. dell'esistenza di intercettazioni che riguardavano questi ed il Guttadauro egli non abbia voluto la trasmissione della notizia all'associato mafioso avendo agito soltanto a vantaggio dell'amico e non risultando alcun elemento dal quale potere desumere che l'imputato avesse incaricato Mi. di trasferire la notizia a Guttadauro.

E' vero invece proprio il contrario; e cioè non risulta da alcun elemento che tale tipo di trasmissione fosse stata accompagnata dalla richiesta espressa di evitarne la successiva diffusione anche a Guttadauro.

Posto infatti che Cuf. era perfettamente a conoscenza della frequentazione Mi.-Guttadauro ed aveva anche utilizzato il canale Mi. per riferire circostanze all'altro (vedi vicenda candidatura Priola), ove non avesse voluto quanto dallo stesso pur previsto e cioè la successiva trasmissione

della notizia al mafioso, avrebbe accompagnato la rivelazione dall'imposizione di particolari cautele nei riguardi di Mi., avrebbe cioè dovuto imporgli il silenzio nei confronti di Guttadauro. Avrebbe cioè effettuato la confidenza all'amico invitandolo espressamente ad impedire qualsiasi condotta che avrebbe potuto determinare il successivo apprendimento dell'informazione riservata ed illecitamente divulgata anche all'associato mafioso pluricondannato.

Invece nulla di tutto questo è avvenuto e ciò perché da nessun contributo conoscitivo è emerso che Cuf. abbia sollecitato Mi. a tenere riservata l'informazione ricevuta; ed anzi il comportamento adottato dal Mi. successivamente, quando rivelava l'esistenza di intercettazioni prima a Vincenzo Greco e poi a Salvatore Aragona, sembra dimostrare proprio il contrario e cioè che detta notizia non era destinata a rimanere confinata al patrimonio conoscitivo dei soli Cuf. e Mi. poiché altrimenti quest'ultimo non avrebbe tenuto quel comportamento nei giorni immediatamente successivi e così rischiato di innervosire l'uomo politico od addirittura messo a repentaglio quei rapporti con lo stesso grazie ai quali aveva ottenuto un'importante candidatura politica effettuando successive rivelazioni a terzi in contatto con il Guttadauro non autorizzate.

E del resto una siffatta informazione sarebbe potuta pervenire solo dall'imputato o dal Mi. i quali ben avrebbero potuto spiegare di avere sì il primo trasmesso ed il secondo ricevuto la notizia riservata riguardante le importanti indagini in corso nei confronti del Guttadauro e che avevano visto coinvolto il Mi. con il corollario di impedirne qualsiasi successiva divulgazione; gli stessi però avendo sempre e reiteratamente negato il fatto in radice, fatto che trova conferma in un imponente materiale probatorio costituito da intercettazioni dal significato inequivocabile oltre che nelle dichiarazioni di R.G. ed Aragona, non hanno fornito alcuna spiegazione dello stesso in termini diversi da quelli emersi e cioè che Mi. aveva saputo da Cuf. di un'intercettazione che riguardava egli stesso e Peppino Guttadauro e che aveva subito trasmesso la notizia pur indirettamente al mafioso.

Ora, posto che secondo il compendio probatorio analizzato, una rivelazione diretta da Cuf. a Guttadauro era impossibile poiché entrambi ed il secondo in particolare avevano ben nota l'assoluta inopportunità di incontrarsi di persona in un momento così delicato per l'uomo politico che stava concorrendo per l'elezione a Presidente della Regione Sicilia e che tutti i colloqui avvenivano attraverso l'intermediario Mi., il quale aveva assunto detto incarico con la piena consapevolezza degli altri due, l'aver comunicato a questi la notizia dell'intercettazione che riguardava lo stesso ed il Guttadauro funge da mandato a trasmettere l'informazione anche all'associato mafioso in assenza di qualsiasi elemento contrario a detta ricostruzione.

Posto cioè che l'unico modo che Cuf. aveva per ottenere una trasmissione della notizia a Guttadauro era quello di sfruttare il canale Mi., l'aver fatto ricorso all'intervento di questi è indice non della volontà di agevolare solo l'amico medico bensì proprio di trasmettere la notizia anche al terzo interessato con il quale Mi. aveva quei frequenti rapporti.

Detta soluzione non è un'affermazione priva di riscontro poiché il materiale probatorio ha dimostrato che quando Cuf. aveva voluto fare conoscere un fatto al Guttadauro aveva fatto ricorso proprio al canale Mi.; si fa riferimento alla vicenda connessa alla candidatura Priola così come emergente dalle intercettazioni ambientali. Invero in tale caso l'imputato assolutamente sorpreso dalla sfrontatezza se non arroganza manifestata dal difensore del Guttadauro nel proporsi quale possibile candidato addirittura alle prossime elezioni nazionali, aveva espresso tali lamentele proprio a Mi. e lo aveva incaricato di trasmetterle al mafioso come risulta inequivocabilmente dalla conversazione ambientale del 20 febbraio 2001 in precedenza riportata.

E se in quell'occasione il canale Mi. era quindi stato utilizzato per censurare il comportamento del Priola lo stesso doveva funzionare analogamente in occasione della successiva rivelazione del giugno 2001 quando Guttadauro doveva essere avvertito dell'intercettazione di una conversazione che questi aveva avuto con il Mi..

Del resto la rapidità con la quale agì Mi. è un ulteriore indice che confligge con la tesi sposata forse un po' acriticamente dal Tribunale dell'assenza di un mandato, espresso o tacito, a diffondere la notizia anche al Guttadauro; è certo cioè che appresa l'esistenza dell'intercettazione il Mi. ne aveva fatto ben presto se non immediatamente divulgazione a Vincenzo Greco e poi all'Aragona al primo incontro successivo con questi. Proprio tale rapidità nella successiva divulgazione a tutti gli interessati induce a ritenere sulla base di dati di fatto che l'informazione riguardante l'esistenza di operazioni di intercettazione venne divulgata perché così era stato previsto sin dall'origine dalla sua fonte e cioè dal Cuf. visto che altrimenti Mi. avrebbe agito con maggiore prudenza ed atteso tempi diversi per farlo sapere a Guttadauro ed Aragona.

Quanto al movente dell'azione questo può certamente ravvisarsi in una abitudine di frequentazione da parte del Cuf. di ambienti ed esponenti dell'associazione che sono stati evidenziati specificamente dal Pubblico Ministero nell'atto di gravame con riferimento alla vicenda dei contatti ripetuti con Angelo Siino ed a quanto risulta dalle intercettazioni a carico di Bonura Francesco ed Antonino Rotolo.

Al proposito, infatti, non può essere dimenticato che i molteplici rapporti dell'imputato con vari esponenti dell'organizzazione mafiosa sono emersi nel corso del dibattimento di primo grado; il Pubblico Ministero poi ha evidenziato nell'atto di gravame un'intercettazione del 7 settembre 2005 riguardante una conversazione ambientale tra Franco Bonura, soggetto pluricondannato per associazione mafiosa e delitti connessi e Rosario Marchese, altro componente dell'organizzazione "Cosa Nostra" nel corso della quale il Bonura fa riferimento a ripetuti passati incontri proprio con il Cuf., specificando il luogo ove questi erano avvenuti ed il contenuto dei colloqui, non più resi possibili per i problemi giudiziari che avevano successivamente afflitto l'appellato.

Ora se a tale emergenza probatoria, che appare veramente difficile bollare quale ennesima millanteria, si uniscono quelle relative agli accertati rapporti con Angelo Siino sia in occasione della prima richiesta di sostegno

elettorale del 1991 che in occasione della cena presso il Tennis Club alla quale parteciparono numerosi esponenti dell'organizzazione, le frequentazioni con l'Aragona ed il Campanella, il rapporto pur indiretto con Giuseppe Guttadauro, le dichiarazioni di Franco Bruno sull'atteggiamento critico dell'on. Mannino nei riguardi dell'imputato proprio a ragione di tali rapporti, ne emerge un quadro complessivo certamente caratterizzato dalla accertata sussistenza di ripetuti contatti con vari esponenti dell'organizzazione.

Oltre quindi all'accertata esistenza di un rapporto pur se mediato e non diretto con l'associato mafioso Giuseppe Guttadauro tramite Mi. ed Aragona, il Cuf. ha intrattenuto ulteriori rapporti sospetti con ambienti mafiosi e tali frequentazioni e conoscenze sebbene siano indubbiamente non idonee a far prospettare uno stabile collegamento tra l'imputato e l'organizzazione spiegano comunque quale sia stato l'atteggiamento dello stesso all'atto delle rivelazione della notizia al Mi. ed al Guttadauro, costituiscono cioè riscontro alla tesi, non smentita da nessun altro argomento probatorio contrario, dell'esistenza di un mandato, espresso o tacito, a trasmettere la notizia riservata delle intercettazioni in corso anche all'amico mafioso.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, pertanto, il gravame proposto dal Pubblico Ministero nei confronti dell'imputato Cuf. in relazione all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 DL 152/91 deve essere accolto.